

Il documento che segue è messo a disposizione da
ASit Servizio Sociale su Internet.

titolo/tema:	L'affidamento in prova al Servizio Sociale dei Colletti Bianchi	tipologia
autori:	Sara VISENTIN	tesi
relatore:	Simonetta SIMONI	data/anno: a.a. 2003/04
correlatore:	Pietro BASSO	pagine/durata: 95
università:	Università Ca' Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale	
altro/note:		

Ti invitiamo a visitare il nostro sito e a iscriverti gratuitamente ai nostri spazi comunicativi professionali: la mailing list, il forum ed il gruppo di ASit su Facebook. [Regstrandoti al sito](#) riceverai periodici aggiornamenti.

Se hai del materiale che ritieni utile inviare o fare altre segnalazioni, puoi contribuire all'arricchimento dei nostri spazi!

Considera inoltre la possibilità di sostenere le attività e iniziative di ASit [iscrivendoti alla nostra associazione culturale](#) e/o contribuendo attraverso [una donazione volontaria](#).

La presente pagina non è da considerarsi come parte integrante del documento che segue, che viene pubblicato nel nostro sito con il consenso dell'autore, dell'editore e/o in quanto materiale di pubblico dominio reperibile nel web. Si raccomanda di citare sempre le fonti nel caso in cui si riutilizzino i materiali, nonché di rispettarne le licenze d'uso. E' inoltre gradita una comunicazione ai gestori del sito.

Buona lettura :-)

Ai materiali presenti in ASit – salvo differente licenza – si applica la licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License](#) che viene implicitamente accettata con il download dei materiali dal nostro sito. Per maggiori informazioni contatta direttamente l'associazione culturale ASit Servizio Sociale su Internet alla mail serviziosociale@serviziosociale.com o visita questo link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>



Università Ca' Foscari di Venezia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale

Tesi di Laurea

L'affidamento in prova al Servizio Sociale dei Colletti Bianchi

Relatore
Correlatore

Prof.ssa Simonetta Simoni
Prof. Pietro Basso

Laureanda

Sara Visentin

Anno Accademico 2003-2004

... Le sanzioni sono coperte da misure alternative al carcere che, per come sono pensate, si adattano a forme di devianza determinata da emarginazione, non ai “white collar crimes”. L’affidamento al servizio sociale e la semilibertà sono strumenti che hanno come obiettivo il reinserimento del ragazzo nato in periferia, dedito al delitto, privo di cultura e di occupazione. Diventa difficile pensare all’insigne professionista, o al funzionario di grado elevato, o all’amministratore delegato di una società per azioni che viene affidato al servizio sociale per essere “reinserito”: dove dovrebbe reinserirlo il povero assistente sociale? E’ quest’ultimo che vorrebbe essere reinserito, visto il suo stipendio...

Piercamillo Davigo¹

¹ Pinardi D. (1998, 2004) Piercamillo Davigo. *La giubba del re. Intervista sulla corruzione*, Laterza Roma, pag.84.

INDICE

Introduzione	4
Capitolo 1 – I reati dei “colletti bianchi”	7
Capitolo 2 – L’affidamento in prova al servizio sociale dei “colletti bianchi”	26
2.1 – La funzione della pena	26
2.2 – 1975: la riforma dell’ordinamento penitenziario	27
2.3 – L’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ordinamento Penitenziario)	28
2.4 – 1986: la legge Gozzini	31
2.5 – 1998: la legge Simeone-Saraceni	32
2.6 – La situazione	33
2.7 – L’opportunità della rieducazione e i limiti della revisione critica	34
2.8 – Il risarcimento del danno	35
Capitolo 3 – Il punto di vista del Servizio Sociale	38
3.1 – Premesse	38
3.2 – L’unwilling client	39
3.3 – Il primo approccio	41
3.4 – Gli approcci positivi	44
Capitolo 4 – Le interviste	51
4.1 – Note metodologiche	51
4.2 – Alcune esperienze	51
4.3 – L’assegnazione dei casi	56
4.4 – L’immagine di sé e il pregiudizio	58
4.4.1 – Il vissuto dell’operatore	59
4.4.2 – L’atteggiamento dell’utente	60
4.5 – La Magistratura di Sorveglianza	65
4.5.1 – Firenze	65
4.5.2 – Milano	67
4.5.3 – Padova	68
4.5.4 – Venezia	69

4.6 – I bisogni del colletto bianco	72
4.6.1 – Le problematiche familiari	74
4.6.2 – Gli effetti della detenzione	75
4.7 – Gli obiettivi del trattamento	77
4.8 – Strumenti e strategie Strumenti e strategie	80
4.9 – Il colletto bianco è utente legittimo del servizio sociale?	82
 Conclusioni	 86
 Allegato 1: Sintesi delle interviste	 89
	90
 Bibliografia	

INTRODUZIONE

Su chi siano e come agiscano i cosiddetti “colletti bianchi” nella realizzazione delle loro attività criminose esiste un’ampia bibliografia, in particolare statunitense, già a partire dalla metà del secolo scorso.

In Italia la questione emerge in modo dirompente solo nel 1992, anno d’inizio di Tangentopoli, anche se fin dagli anni ’80 la giurisprudenza comincia ad interrogarsi sul rapporto tra questa speciale categoria di soggetti criminali ed il sistema penale.

Il servizio sociale, invece, arriva a riflettere su questo argomento un pochino più tardi ed in modo, a mio avviso, mai specifico. Molte delle indicazioni in materia che si trovano nella letteratura professionale, infatti, non sono che affermazioni incidentali a margine di discorsi diversi, e per lo più si limitano a registrare il problema senza realmente enuclearlo, precludendosi perciò a priori qualsiasi possibilità di soluzione

Sia la giurisprudenza sia il servizio sociale, nel corso del tempo, si chiedono se la misura dell’affidamento in prova, inizialmente preclusa ma in seguito allargata anche ai colletti bianchi, sia adeguata a questo tipo di utenza, o se invece non sia più opportuno, per le caratteristiche tipiche della misura fin dal suo nascere, limitarne l’utilizzo a categorie di utenti *classiche*, in altre parole ai portatori di una serie di bisogni, dovuti per lo più a privazione (affettiva, culturale, sociale, economica), per i quali il processo di aiuto risulta realizzabile, quasi misurabile.

Nella bibliografia, però -al di là di indicazioni precise che vengono per lo più dalle sentenze dei diversi Tribunali di Sorveglianza o della Corte di Cassazione-, così come nella pratica quotidiana, il nodo non si scioglie. A fronte, infatti, di un dibattito ormai più che ventennale sul tema, non si è arrivati a sistematizzare la materia e a far luce sul dilemma: sono i colletti bianchi utenti *legittimi* per il servizio sociale? Ed ancora, è quella dell’affidamento in prova al servizio sociale una misura opportuna da applicare a questi condannati? Infine, cosa può fare l’assistente sociale per questi soggetti così particolari e diversi dallo standard d’utenza conosciuto e riconosciuto?

Scopo di questo lavoro è, alla luce del materiale bibliografico reperito e delle esperienze di alcuni assistenti sociali dei Centri di Servizio Sociale per Adulti², registrate tramite intervista, analizzare in maniera sistematica quelle che sono le caratteristiche del lavoro

² D’ora in poi CSSA.

dell'assistente sociale della giustizia con questa tipologia di utenza ed i problemi che ne derivano, per provare a rispondere ai suddetti quesiti.

Innanzitutto mi è parso importante cominciare con il dare una definizione il più chiara possibile di chi siano quelli che, appunto, sono chiamati *i cosiddetti colletti bianchi*. Le diverse definizioni del termine, infatti, pur essendo improntate ad una sostanziale omogeneità, contengono sfumature di differenza anche sensibili. Nell'immaginare lo svolgersi di questo lavoro, avevo pensato di dare uno spazio assai limitato a questo argomento, ma mi sono accorta che era impossibile pensare alle interviste da sottoporre agli assistenti sociali senza avere un'idea assolutamente precisa non solo di chi siano i colletti bianchi, ma soprattutto di quali siano i reati dei colletti bianchi da prendere in considerazione. Nel primo capitolo, quindi, riproporrò la bibliografia più significativa in materia per poter delimitare in modo sufficientemente netto quello che è, alla fine, l'oggetto della ricerca.

Nel secondo capitolo è mia intenzione riassumere brevemente la storia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, prima in generale e poi con specifico riferimento ai beneficiari colletti bianchi. Nel corso del tempo, infatti, la giurisprudenza ha assunto posizioni differenti rispetto a questo argomento, e ancora oggi queste differenze emergono nei diversi atteggiamenti dei singoli Tribunali di Sorveglianza.

Il capitolo seguente affronterà, in modo necessariamente breve, data la scarsità di materiale bibliografico reperibile sull'argomento, il punto di vista del servizio sociale rispetto all'affidamento in prova dei colletti bianchi.

Di seguito riproporrò le interviste ad alcuni assistenti sociali di Centri di Servizio Sociale per Adulti che abbiano avuto esperienze di lavoro con affidati in prova colletti bianchi. Dal momento che l'obiettivo è approfondire la questione alla luce delle riflessioni professionali sui casi e non quello di quantificare il fenomeno, e che comunque in alcuni ambiti territoriali questa misura non viene in realtà applicata molto a questo tipo di utenza, il numero di interviste è limitato. Siccome, però, ogni Tribunale di Sorveglianza ha in qualche modo fatto storia a sé nell'applicazione della misura, contribuendo a sedimentare opinioni diverse sul tema anche nella riflessione degli operatori, ho cercato di intervistare assistenti sociali di C.S.S.A diversi.

In particolare ho preso in considerazione:

- il CSSA di Firenze, che per molti versi ha sviluppato un percorso originale rispetto agli altri, grazie soprattutto alla forte personalità del Dott. Alessandro Margara, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la cui impostazione *umanistica* della condanna e del condannato ha portato grandi slanci ideali e qualche effetto distorto. Qui ho intervistato l'assistente sociale Giovanna Brasioli, che mi ha descritto la sua esperienza in particolare con personaggi politici di rilievo locale;
- il CSSA di Milano, dove in seguito a Mani Pulite il numero di colletti bianchi in carico al servizio è stato forse il più elevato d'Italia, *costringendo* di fatto ad approfondite riflessioni sia gli operatori che la magistratura. E' per questo motivo che molti dei casi che citerò vengono proprio dall'esperienza milanese, e sono raccontati dall'assistente sociale Filomena De Girolamo, che ha avuto in affidamento uomini politici di rilievo nazionale, imprenditori e liberi professionisti implicati in grandi scandali aziendali;
- il CSSA di Padova, rispetto al quale non avevo informazioni particolari, e che quindi rappresentava per me una sorta di riferimento alla normalità. Qui ho intervistato le assistenti sociali Concetta Iuorio e Angela Stocola, che meritano una menzione particolare per aver preparato insieme le risposte prima del nostro appuntamento;
- il CSSA di Venezia, nell'ambito del quale è tra l'altro nata in me l'idea di questo lavoro, che, pur lavorando con una Magistratura di Sorveglianza che sembra particolarmente severa, in special modo nei confronti dei colletti bianchi, ha sviluppato un percorso molto interessante ed approfondito rispetto al tema della giustizia riparativa. Il colloquio si è svolto con l'assistente sociale Laura Falagario, che in particolare si è occupata di alti ufficiali della Guardia di Finanza e di personaggi implicati in gravi scandali nel settore pubblico.

Oltre a ringraziare moltissimo le colleghe che, pur oberate di lavoro, si sono prestate a questa intervista portando tra l'altro esperienze e riflessioni molto significative, mi sembra opportuno ringraziare chi ha facilitato questi incontri, ed in particolare la dott.ssa Anna Muschitiello, assistente sociale presso il CSSA di Milano e segretaria nazionale del CASG, la dott.ssa Chiara Ghetti, direttore, e Elena Mainardis, assistente sociale presso il CSSA di Venezia, il dott. Leonardo Signorelli, direttore del CSSA di Padova.

Alla luce delle informazioni raccolte con le interviste, infine, riassumerò nell'ultimo capitolo le mie conclusioni.

I REATI DEI “COLLETTI BIANCHI”

Ho provato a realizzare tra i miei conoscenti una sorta di semplice sondaggio. Alla domanda “chi sono i colletti bianchi?”, generalmente ho avuto come risposta “gli impiegati”. Quando però ho chiesto “quali sono i reati dei colletti bianchi?”, quasi tutti hanno descritto reati finanziari perpetrati da alti funzionari e dirigenti. Questo piccolo gap, per il quale il termine *colletto bianco* cambia significato a seconda che sia in una frase neutra o sia invece affiancato da una parola di senso negativo, quale *reato*, mi ha dato da pensare, fino a quando non ho ritrovato una simile differenza anche nelle definizioni sociologiche, meno superficiali dei sondaggi volanti tra amici e parenti.

Alla voce “white collar”, il dizionario riporta la definizione di “impiegatizio”, così come il “white collar worker” è “chi lavora in ufficio; impiegato; funzionario”³, opposto alla *tuta blu*, che rappresenta invece l’operaio dell’industria.

Wright Mills è il primo a realizzare un lavoro che ha per tema la descrizione, appunto, dei colletti bianchi⁴. Mentre fino alla metà dell’ottocento la classe media statunitense era composta in prevalenza da agricoltori, uomini d’affari e liberi professionisti, dopo la rivoluzione industriale il nuovo ceto medio è formato da “dirigenti, professionisti stipendiati, addetti alle vendite e impiegati d’ufficio”. Certo questa definizione appare un po’ troppo inclusiva, dato che come abbiamo già visto un conto è pensare ai commessi e agli impiegati e ben altra cosa è avere in mente alti funzionari ed amministratori delegati, ma Wright Mills approfondisce ulteriormente la questione. Nel sottolineare, infatti, le differenze tra il vecchio ceto e il nuovo, l’autore ci dice che la trasformazione è legata al passaggio dalla proprietà alla non proprietà ma soprattutto dalla proprietà all’occupazione. Mentre prima, infatti, per essere ceto medio era indispensabile essere proprietari di terreni, beni, addirittura uomini (la schiavitù fu ufficialmente abolita dal presidente Lincoln solo nel 1863), ora invece il ceto medio è composto da lavoratori dipendenti e stipendiati, tra i quali permangono comunque differenze ancora molto significative.

E’ ancora l’autore, infatti, che nel testo individua alcuni criteri specifici di classificazione delle attività lavorative all’interno della stessa classe sociale; essi sono:

³ *Il Ragazzini* 2003, Dizionario inglese-italiano, Zanichelli, Bologna, pag. 1325.

⁴ Wright Mills C. (1967), *Colletti bianchi. La classe media americana*, Einaudi, Torino.

- la *specializzazione* nelle mansioni, che inizialmente corrisponde alla necessità della divisione del lavoro nella produzione di tipo industriale, ma dalla quale deriva poi la distribuzione nel lavoro di responsabilità e capacità direttive;
- la capacità di essere *fonte di reddito*, che ha a sua volta a che fare con lo *status* e la *posizione sociale*, dal momento che l'appartenenza a questo ceto e la disponibilità economica che si ricava dalla propria attività professionale sono in grado di conferire un certo grado di prestigio che si riflette sul lavoro ma anche -e forse soprattutto- al di fuori di esso;
- il *potere* su altre persone, che viene esercitato direttamente nell'attività lavorativa e indirettamente negli altri contesti di vita.

Se perciò vogliamo, alla luce delle indicazioni dell'autore, porre su una sorta di scala graduata le diverse professioni da lui indicate, intendendo con “+” un grado maggiore di specializzazione, reddito, status, prestigio e potere, e con “-” invece un grado minore, la scala che visualizziamo è proprio questa:

+				-
dirigenti	professionisti stipendiati	impiegati d'ufficio	addetti alle vendite	

E' ovvio perciò che, all'interno del medesimo ceto, quanto più la propria posizione si colloca alla sinistra della scala tanto più si sarà assimilabili alla upper-class, quanto più invece ci si collocherà alla destra tanto più si tenderà a somigliare alla classe operaia.

Non è mia intenzione addentrarmi in discorsi di finanza pubblica internazionale, che peraltro mi vedono sostanzialmente impreparata, ma ritengo che se Wright Mills avesse scritto la sua monografia ai giorni nostri probabilmente avrebbe marcato in modo un po' più profondo le distinzioni nel determinare i componenti del ceto medio. Nell'attuale congiuntura economica mondiale di senso sostanzialmente negativo, infatti, e nella situazione di stallo che vive in special modo il nostro Paese, dove di fatto i redditi medi e il potere d'acquisto degli impiegati e dei commessi vanno sempre più avvicinandosi e quasi sovrapponendosi a quelli dei salari degli operai d'industria, una distinzione ulteriore appare necessaria.

Chi compie questo passaggio in modo assolutamente netto è Sutherland che, nei suoi saggi, adotta una definizione più puntuale: “Ho usato il termine *delinquente dal colletto bianco* per designare una persona della classe socio-economica superiore che viola le leggi deputate a regolare la sua attività professionale mentre generalmente è usato per riferirsi agli impiegati che indossano giacca e cravatta quando lavorano, o ai commessi dei negozi”⁵. Pur riconoscendo, quindi, efficacia alle definizioni precedentemente date, Sutherland ci permette di affrontare proprio la distinzione tra colletto bianco e reato del colletto bianco che avevamo inizialmente accennato.

Abbandoniamo perciò in modo pressoché definitivo la classe media impiegatizia per concentrarci piuttosto su quella parte che più somiglia alla upper-class, e più direttamente su quest’ultima, visto che le due classi vanno via via sovrapponendosi, soprattutto dal punto di vista dei comportamenti illeciti.

Sutherland è stato uno dei primi autori a sostenere che anche i colletti bianchi commettono reati, il primo in assoluto a trattare il tema in modo sistematico⁶. Nell’America degli anni ’40 questa affermazione fece indubbiamente scalpore, dal momento che la sociologia, la criminologia, il diritto e l’opinione pubblica erano sostanzialmente concordi nel riconoscere la criminalità solo nei reati convenzionali e nell’identificare i rei con gli appartenenti alle classi più sfavorite. Mentre tutti sostengono che la radice della criminalità è la povertà, Sutherland capovolge completamente questa certezza proponendo la sua teoria della *criminalità ex ricchezza*, e sostiene che un grande numero di reati, commessi peraltro da larghi strati della popolazione, risultano di fatto sconosciuti al sistema penale (la sua definizione è appunto quella di *numero oscuro*), dal momento che in parte non sono mai perseguiti, in parte vengono giudicati come illeciti amministrativi e non approdano mai nelle aule dei tribunali penali. Secondo l’autore, infatti, i reati delle due classi (semplifichiamo in superiore ed inferiore), sono pressoché identici nelle loro caratteristiche essenziali. I reati delle classi inferiori, però, sono perseguiti dalla polizia, messi all’indice dalla popolazione, giudicati con scrupolo nei tribunali e portano a condanne severe, finanche alla pena di morte. I reati delle classi superiori, invece, o vengono del tutto

⁵ Sutherland E.H. (1948) *I reati delle imprese*, in Ceretti A. e Merzagora I. (a cura di) (1986), E. H. Sutherland. La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, Unicopli, Milano, pag. 92.

⁶ Prima di lui negli Stati Uniti di inizio secolo vi era stata l’esperienza dei *muckrackers*, “rastrellatori di immondizia”, giornalisti che denunciavano pubblicamente scandali economici e comportamenti illeciti degli uomini d’affari, ma si trattava appunto di campagne di stampa volte ad esporre e condannare un fenomeno, non a comprenderne le cause e le caratteristiche. Si era poi parlato del *criminaloid*, colui che sfugge alla pubblica condanna grazie alla sua rispettabilità, godendo perciò di totale immunità per i propri illeciti, ma l’argomentazione si limitò all’articolo su una rivista del sociologo E. Ross nel 1907. Di fatto Sutherland fu il primo a coniare l’espressione *white collar crimes* e ad approfondirne le implicazioni in una serie di saggi.

ignorati, o si concretizzano in cause civili per il risarcimento dei danni (dal momento che la parte lesa in questo tipo di illecito, prevalentemente economico, è generalmente più interessata al risarcimento del danno, appunto, che alla punizione del colpevole), o addirittura diventano di competenza di funzionari di uffici amministrativi o di commissioni che comminano sanzioni sotto forma di ammonimenti, ordini di *cease and desist* (divieto da parte di un giudice o di un organo amministrativo di reiterare una particolare condotta considerata illecita) o *perfino* revocche di licenza. “In questo modo la procedura amministrativa separa i colletti bianchi dagli altri delinquenti, e ciò soprattutto permette loro di non considerarsi criminali e di non essere considerati tali dalla società e dai criminologi”⁷. Nel momento in cui, poi, dovessero approdare alla giustizia penale, e i casi sono davvero pochi, le classi superiori (in un ampio sistema di solidarietà di classe che coinvolge anche i legislatori e la magistratura) sono in grado di esercitare influenze notevoli nell’applicazione della legge penale, nello stesso modo in cui in precedenza avevano esercitato i loro poteri di influenza nella creazione delle medesime leggi.

Quali sono allora i reati dei colletti bianchi secondo Sutherland? La sua definizione è molto precisa.” La criminalità dei colletti bianchi si esprime di solito nel campo degli affari in falsità di rendiconti finanziari di società, nell’aggiotaggio⁸ in borsa, nella corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, nella falsità in pubblicità⁹, nella frode nell’esercizio del commercio, nell’appropriazione di fondi, nella frode fiscale, nelle scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta”¹⁰. Si tratta di reati che indubbiamente arrecano un grave danno economico ma che soprattutto contribuiscono a creare sfiducia nella società e nelle sue istituzioni; questo è tanto più vero in un Paese come il nostro dove lo *Stato* ha sempre avuto un ruolo molto forte nella vita dei cittadini, tant’è che molti dei reati citati da Sutherland sono appunto definiti *reati contro la Pubblica Amministrazione*.

In un lavoro, unico nel suo genere sia nel panorama italiano che in quello internazionale, volto a verificare tramite la somministrazione di questionari la sensibilità dei magistrati nei confronti di una serie di reati influenzati dallo status socioeconomico di chi li commette,

⁷ Sutherland E.H. (1940) *La criminalità dei colletti bianchi*, in Ceretti A. e Merzagora I., opera citata, pag 69.

⁸ L’aggiotaggio consiste nel divulgare notizie false per causare una variazione dei prezzi delle merci o dei valori quotati in borsa, in modo da turbare l’andamento delle attività commerciali per trarne profitto.

⁹ Questo reato può suonare strano nel nostro Paese, dove di fatto la difesa dei consumatori e l’attenzione verso la pubblicità veritiera sono molto più arretrate che negli Stati Uniti di più di 50 anni fa.

¹⁰ Sutherland E.H. (1940), opera citata, pag 63.

Federici e Bisi riassumono brevemente le tre categorie nelle quali si compone sostanzialmente la criminalità economica:

- qualsiasi reato compiuto da membri della classe media (definizione che abbiamo peraltro già superato);
- ogni azione compiuta da impiegati, commercianti, industriali e professionisti che, pur essendo socialmente dannosa, non viene classificata come crimine dalla legge penale, oppure viene considerata *reato minore* (è il caso delle violazioni ai piani regolatori quando non perpetrate da grandi organizzazioni criminali, oppure delle frodi ai consumatori, soprattutto in Paesi come il nostro dove la tutela dei consumatori ha tardato a emergere);
- tutti quei reati che, per le loro caratteristiche “tecniche”, possono essere compiuti prevalentemente da persone che occupano posizioni di responsabilità e hanno precise competenze in campo finanziario, amministrativo o commerciale, ad esempio il peculato.

Partendo da queste tre tipologie, le autrici individuano poi quattro gruppi di reati principali:

- “delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione, corruzione, omissione o abuso di atti d’ufficio);
- reati economici e finanziari propriamente detti (bancarotta fraudolenta, rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi, reati societari¹¹, esportazione di capitali ed evasione fiscale);
- cosiddetti reati commerciali (difesa dei consumatori, tutela della salute pubblica attraverso il commercio di sostanze alimentari e pubblicità);
- cosiddetti reati sociali, il danno arrecato a interessi collettivi, regolati da leggi speciali ma di importanza crescente (inquinamento, abusivismo edilizio, violazione delle norme sugli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro)¹²”.

Un passaggio molto significativo di questo lavoro è, a mio avviso, quello in cui si sottolinea come caratteristica comune del reato economico del colletto bianco sia il fatto che, oltre ad essere una violazione di legge, mira a ledere interessi collettivi, rappresentati in organismi statali o come interessi della società intera, mentre la maggior parte dei reati convenzionali ledono interessi personali e privati. Come fa correttamente notare Tiziana

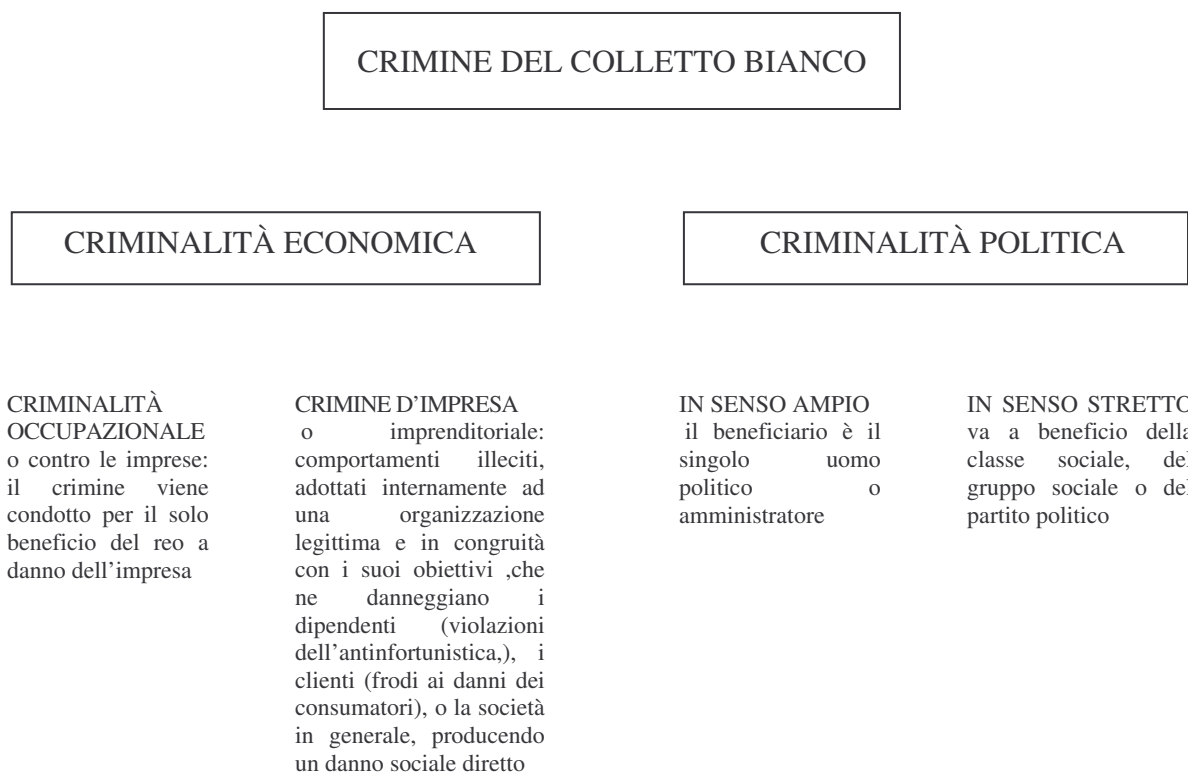
¹¹ A questo proposito è bene ricordare che dal 2001 è prevista nell’ordinamento italiano anche la responsabilità della persona giuridica; la Legge 231/2001, infatti, titola “Responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dipendenti nell’interesse aziendale”. La legge, richiesta peraltro da più parti già nel periodo di tangentopoli, prevede misure interdittive anche per le società, ed è per la prima volta all’attenzione dell’opinione pubblica nello scandalo Enipower degli ultimi mesi.

¹² Federici M.C. e Bisi S. (a cura di) (1983) *Economia sotto inchiesta: magistrati e reati economici*, Francoangeli, Milano, pag 55.

nel suo lavoro¹³, le vittime dei colletti bianchi sono i cittadini (nelle vesti di consumatori, azionisti, e investitori) e lo Stato, e il fatto che sia spesso così difficile stabilire un rapporto diretto tra autore e vittima del reato, oltre che individuare una vittima specifica, non è elemento secondario ai fini di quella che potremmo definire valutazione sociale del reato. Subire un furto è immediatamente percepita come una situazione che pone nella condizione di *vittima*: è comprensibile ed evidente il fatto di essere stati privati, con un gesto deliberato e violento, di qualcosa di proprio e di una violazione profonda della propria sfera personale ed emotiva. E' altrettanto immediato per il cittadino leggere i casi di grande corruzione a livello nazionale come una *appropriazione indebita ai propri danni*? Io non credo e, per quanto dagli anni '80 ad oggi l'idea della *cosa pubblica* come bene da tutelare e come questione anche individuale sia cresciuta, mi pare che la serena rassegnazione con cui in fondo si è vissuta, razionalizzata e archiviata la stagione di "Mani Pulite" lo dimostri.

La classificazione dei reati dei colletti bianchi proposta da Guidoni Vidoni nel suo testo¹⁴ ci permette di introdurre nuovi argomenti rispetto a quanto finora detto .

Ho riassunto le definizioni dell'autore in questo schema:



¹³ D. Tiziana (2002), *La criminalità dei colletti bianchi: aspetti sociologico giuridici di un fenomeno*, Pontificia Università Lateranense, Roma.

¹⁴ Guidoni Vidoni O. (2000), *Come si diventa devianti. Una proposta teorica sul crimine dei colletti bianchi*, Trauben, Torino.

Questo lavoro, sostanzialmente rivolto ad investigare e illustrare i meccanismi di negazione o neutralizzazione del proprio reato che generalmente i colletti bianchi, se scoperti, utilizzano per evitare lo stigma della devianza, a mio avviso ci aiuta a far luce sul dibattito che ci ha fin qui accompagnato, se sia cioè più efficace definire i colletti bianchi o i loro reati. L'autore sostiene che questa confusione tra crimine e criminale, tra norme violate e caratteristiche sociali di chi le viola, confondono le esigenze di definizione con quelle di spiegazione. Ed infatti, rileggendo la pagine scritte fino a qui, mi accorgo che le differenze più significative tra i diversi autori hanno a che fare con il fatto che ognuno di loro ha sostanzialmente adottato e modificato lievemente le definizioni precedenti, prediligendo un aspetto del fenomeno piuttosto che gli altri.

Non è diverso da quanto fa Guidoni Vidoni, salvo il fatto che lui introduce un tema nuovo affatto marginale. Indubbiamente influenzato da Clinard e Quinney e dalla loro distinzione tra reati occupazionali (violazioni della legge penale legate ad una occupazione legale che possono essere commesse da appartenenti a qualsiasi classe sociale per proprio vantaggio) e reati societari (commessi da dirigenti a favore della propria azienda o dall'azienda stessa) l'autore, nel definire il reato del colletto bianco, propone una discriminazione legata appunto al *beneficiario*. Sia nel crimine economico che in quello politico, infatti, si può agire per proprio vantaggio oppure a vantaggio di una entità superiore, sia essa l'azienda per la quale si lavora, il partito politico nel quale si milita o più in generale il gruppo sociale nel quale ci si identifica. Ora, è evidente che, nel valutare la gravità e il danno sociale provocato da tali illeciti, la discriminante del beneficiario risulta irrilevante, ma di fatto nella percezione del sé del colletto bianco non è affatto così. Nell'individuare, infatti, le differenti giustificazioni¹⁵ proposte dagli attori, quella del *richiamo a lealtà superiori* è tra le principali¹⁶, ed è assolutamente peculiare a questa fattispecie criminosa. Mentre, viste col senno di poi, questo tipo di affermazioni possono sembrare scuse banali (quanti di noi hanno creduto agli uomini politici indagati che giuravano di aver rubato per la causa?), possiamo trovare in esse un livello di profondità inaspettato. Mentre il *businnesman* è un

¹⁵ Le giustificazioni fanno parte di quell'atteggiamento che l'autore classifica come *negazione giustificativa*. L'individuo si assume la responsabilità dell'atto deviante e del comportamento illecito, ma sostiene che esso non debba essere considerato negativamente.

¹⁶ Le altre forme di giustificazione, non tutte riconducibili direttamente agli atteggiamenti dei colletti bianchi, sono: il cinismo (lo fanno tutti...), il diniego dell'offesa (anche se ho violato la legge non ho fatto male a nessuno) la negazione della vittima (hanno iniziato loro...), la *condanna di chi ti condanna* (le Toghe rosse...).

Ci sono poi le negazioni giustificative sotto forma di *scuse*, quando il soggetto ammette che l'atto compiuto è scorretto, ma nega di essere pienamente responsabile. Esse sono: il diniego dell'intenzione (non avevo intenzione di fare del male), il diniego della responsabilità e della volontà (quando mi sono comportato in quel modo non ero in me) e da ultimo il dislocamento della responsabilità (ho solo eseguito gli ordini, non sono che un ingranaggio di una macchina che non comando).

Oltre alle negazioni giustificative, per completare il quadro, ci sono la *negazione letterale* (non è vero, queste cose non sono mai successe) e quella *interpretativa* (quello che è accaduto non è così come sembra).

uomo che ha successo grazie alla fortuna e all'astuzia, e può anche corrispondere al mito non più solo americano del *self made man*, il *manager di professione* è colui che pianifica la sua carriera a partire dagli studi più adatti nelle migliori università e poi vive l'impresa come una sorta di oggetto amato. Nel momento in cui si trova di fronte ad un conflitto tra gli interessi della *sua* impresa e quelli della società, generalmente risolve il conflitto in favore dell'impresa, ed è in questo modo che, pur essendo fondamentalmente onesto, viola la legge¹⁷. Certo, questo approccio non è condiviso da tutti, anzi, la maggior parte degli studiosi è concorde nell'individuare nell'azione deviante del colletto bianco un calcolo razionale, sistematico e preciso di costi e benefici, nel quale inevitabilmente sono questi ultimi a prevalere.

Per tornare allo schema di Guidoni Vidoni, per la prima volta in modo diffuso si analizza la vicinanza tra mondo imprenditoriale e mondo politico. Si tratta, come già accennato, delle due facce di una stessa medaglia, dal momento che le caratteristiche sociali, culturali ed economiche degli appartenenti ai due gruppi sono le medesime, o per meglio dire, entrambi appartengono ad un unico gruppo. Anche se in Italia non c'è mai stata tradizione ufficiale di questo tipo, in altri paesi (penso soprattutto all'Ecole National d'Administration in Francia) esistono proprio dei percorsi universitari e specialistici volti alla formazione dell'élite, dai quali esce la classe dirigente politica ed amministrativa della nazione.

Sarebbe complicato e fuorviante, ora, cercare di dare una lettura organica dei rapporti tra politica ed economia¹⁸, ed in particolare provare a individuare tra esse la madre delle colpe: i politici sono corrotti perché gli imprenditori giocano al rialzo nell'azione di corromperli o è piuttosto la classe imprenditrice che, pur di sopravvivere, deve adeguarsi alla corruzione della classe politica? E ancora -allargando la prospettiva dal singolo caso della corruzione alla categoria più ampia di questi tipo di reati- i colletti bianchi delinquono perché vi è un sistema di coperture che permette loro di farlo senza temere di essere criminalizzati o piuttosto è il sistema che, incapace di far fronte al gravoso impegno di ripristinare l'ordine (nonostante, come dice Matza, sia compito preciso dello Stato quello della "significazione della devianza", cioè di decretare quali siano le attività e le persone da definire devianti, rendendole così opportunamente oggetto di sorveglianza e controllo), si adegua al cosiddetto andar del mondo? Io credo che, a questo proposito, Sutherland possa ancora esserci d'aiuto.

¹⁷ Gustaffson C. in Ceretti A. (1987), *Studi sulla personalità del delinquente dal colletto bianco*, pag.328.

¹⁸ Anche se in bibliografia sono segnalati alcuni testi che analizzano puntualmente la questione, partendo dal tema specifico della corruzione.

Non è mia intenzione investigare in modo approfondito le diverse teorie sociologiche sulle cause del crimine e della devianza, cosa che probabilmente avrei fatto se l'oggetto ultimo della mia tesi fossero stati realmente i colletti bianchi e non invece il servizio sociale. Non posso però esimermi dal riportare i tratti salienti della teoria delle associazioni differenziali di Sutherland, dal momento che mi pare ancora oggi la più significativa per spiegare le cause di questo tipo di criminalità, oltre ad essere adatta a giustificare la diffusione quasi endemica. Pensiamo, ad esempio, all'Italia degli ultimi dieci anni. Dopo Tangentopoli, che ha rivelato un sistema politico economico di fatto basato sulla violazione sistematica delle leggi e sul trittico corruzione-concussione-falso in bilancio, sembrava dovesse nascere una stagione nuova per le istituzioni pubbliche. Si pensava che l'aver portato alla luce questi comportamenti, il fatto che finalmente fossero condannati, e non solo dal punto di vista etico-morale, potesse arginare il problema e permettere di chiudere davvero questa pagina orrenda della storia d'Italia. Ora, non è dato di sapere se in questo momento i partiti politici abbiano modificato i loro atteggiamenti rispetto ai finanziamenti illeciti (mentre pare certo che molti piccoli amministratori locali abbiano serenamente continuato ad utilizzare le vecchie abitudini), ma i crack Parmalat e Cirio e la più recente vicenda Enimont ci danno la misura di come il ricorso a comportamenti illeciti, che dieci anni fa sembrava essere radicato nella macchina pubblica e subito come regola del gioco da chi con essa aveva a che fare, ora abbia raggiunto e pervaso anche il settore privato.

Riassumendola schematicamente, la teoria delle associazioni differenziali dice:

1. "Il comportamento criminale è un comportamento appreso.
2. Tale comportamento è appreso attraverso il contatto con altre persone e per mezzo dei processi di comunicazione.
3. E' appreso all'interno di relazioni interpersonali dirette.
4. Si apprendono anche le tecniche necessarie al compimento del reato, le valutazioni e le attitudini nei confronti del crimine.
5. Le motivazioni e gli atteggiamenti emotivi dipendono dall'interpretazione, favorevole o sfavorevole, dei principi sanciti dalla legge.
6. Si diventa delinquenti quando le interpretazioni contrarie al rispetto della legge siano prevalenti rispetto a quelle favorevoli.
7. Le associazioni differenziali possono variare in rapporto alla frequenza, alla durata, alla priorità, all'intensità del "contagio".
8. Il processo di apprendimento del comportamento criminale implica gli stessi meccanismi che verrebbero chiamati in causa in qualsiasi altro tipo di apprendimento.

9. Sebbene il comportamento criminale sia espressione di un complesso di bisogni e valori, tuttavia non è spiegabile in questi termini, poiché anche il comportamento onesto fa riferimento a bisogni e valori¹⁹”.

Come giustamente ricordano gli ultimi due punti, obiettivo di Sutherland non è individuare una spiegazione esclusiva per i reati dei colletti bianchi, quanto piuttosto tentare di elaborare una spiegazione di ogni forma di criminalità, spostando l'attenzione della sociologia dalla patologia (sociale, psichica o anche economica) all'apprendimento.

La schematizzazione proposta è a mio avviso molto eloquente, vorrei perciò proporre solo alcuni approfondimenti.

Ai fini della scelta delinquenziale, dice l'autore, c'è la prevalenza di interpretazioni sfavorevoli dei principi di legge, tant'è che è lo stesso Sutherland a dirci come -in totale sintonia con il ladro- gli uomini d'affari siano assolutamente consapevoli di violare le leggi nella misura in cui le ritengono sbagliate e di ostacolo per la realizzazione dei loro affari (siano essi leciti o illeciti). Ricordando però lo stretto legame tra economia e politica, mi pare corretto riprendere il magistrato Piercamillo Davigo quando dice: “Se penso all'esperienza passata, devo dire che in alcune situazioni le giustificazioni erano rese particolarmente sgradevoli dal fatto che provenivano da persone che avrebbero avuto il potere di fare le leggi o di cambiarle: “Se le leggi non vi andavano bene”, mi veniva da dire, “potevate ben cambiarle alla luce del sole e non limitarvi a non osservarle”²⁰. A quanto pare almeno questo insegnamento è stato accolto dalla Seconda Repubblica...

Altro passaggio importante, a mio avviso, è quello al punto sette. Nel suo enunciato, mi pare che l'idea sia assolutamente chiara e condivisibile, mentre spesso nella sua traslazione in pratica non è più così. Pensiamo ancora a tangentopoli e alla questione della carcerazione preventiva. I mass media si scagliarono in modo veemente contro la pratica dei magistrati di richiedere la custodia cautelare in carcere anche per imputati che si avevano violato la legge, ma per il resto erano persone assolutamente per bene. Risponde su questo ancora Davigo: “Quando le esigenze cautelari sono interpretate alla luce del principio di uguaglianza, e quindi secondo i comuni caratteri di prognosi per il futuro, se un soggetto ha commesso delitti per vent'anni in un contesto di complici che, a suo dire, facevano le stesse cose che faceva lui, come si può seriamente pensare che, libero, si asterrà dal commettere nuovi reati? E ancor più, se lui e i suoi colleghi sono investiti di pubbliche funzioni, se hanno accesso alle varie documentazioni esistenti, se hanno la

¹⁹ Ceretti A. (1987) opera citata, pag.299.

²⁰ D. Pinardi (1998) opera citata, pag.78.

possibilità di far valere la loro autorità nei confronti dei soggetti che saranno chiamati a diventare testimoni o parti in causa, come si può realisticamente ritenere che i loro processi possano svolgersi con loro in libertà come se nulla fosse?²¹”. Pur se riguarda un aspetto specifico della vicenda, mi pare che questo discorso sia significativo nell’esemplificare la portata della teoria delle associazioni differenziali in quest’ambito.

Le caratteristiche del crimine del colletto bianco, così come riportate da Baima Bollone, non sono innovative, dal momento che riprendono sostanzialmente argomenti già visti, ma mi piace riportarle perché sono organizzate in una sintesi che mi pare efficace. Esse sono:

- “la scarsa esteriorità del comportamento criminoso, che si inserisce all’interno di una attività lecita e trova in essa efficace copertura;
- la complessità della condotta illecita (le conoscenze scientifiche, tecnologiche, finanziarie e giuridiche, che costituiscono la base della posizione professionale del reo, vengono da questo utilizzate per la commissione del reato e si riflettono sulla condotta illecita);
- la diffusione della responsabilità, legata alla separazione delle funzioni propria di ogni struttura organizzativa e la conseguente difficoltà ad individuare i soggetti responsabili;
- la particolare posizione della vittima del reato, connessa al carattere non violento dell’attività criminosa. Gli effetti lesivi del white collar crimes sono diluiti nel tempo e nello spazio; raramente si dirigono verso soggetti singoli e determinati. Tale caratteristica comporta importanti conseguenze sul piano della percezione sociale del fenomeno, portando ad una sottovalutazione, da parte dell’opinione pubblica, della reale dimensione e delle conseguenze dannose di tale forma di criminalità²²”.

Per inciso, rispetto a quest’ultimo passaggio devo dire che io stessa mi sono accorta di aver fatto molta fatica a tradurre white collar crimes nel corrispondente letterale criminalità del colletto bianco, dal momento che per il comune sentire il termine crimine è appellativo di azione delittuosa molto grave, che *razionalmente* identifico con questo tipo di reato, ma *emotivamente* no.

Prendo a prestito la sintesi proposta da Lasco²³ che mi permette di approfondire un argomento a questo punto significativo e necessario. Egli sostiene che la criminalità economica comprende:

1. “Qualunque reato compiuto con finalità di natura economica.”

²¹ D. Pinardi (1998) opera citata, pag.125.

²² L. Baima Bollone (1998), *White collar crimes: Sutherland è ancora attuale?*, pag. 198.

²³ Lasco F. (1998), *Criminalità economica*, in “Impresa&Stato” n. 44-45.

Qui l'attenzione è puntata sulla natura del reato e non sulla tipologia di chi lo commette. Evidentemente questa definizione, ai nostri fini, non è efficace, dal momento che comprende tutti i reati contro il patrimonio o le frodi che non è nostra intenzione analizzare, dal momento che non sono necessariamente commessi, anzi quasi mai, dai colletti bianchi;

2. "Un comportamento illecito adottato da soggetti che operano internamente ad una organizzazione legittima, tipicamente un'impresa, in congruità con gli obiettivi di questa".

Si tratta di una definizione che abbiamo già analizzato;

3. "Comportamenti illeciti che presentano significative analogie gestionali con attività economiche normali e del tutto lecite, in particolare:
 - gli illeciti commessi come attività ancillari ai business legali, sfruttando le opportunità illegali che si aprono nel mondo degli affari;
 - quelli associati alla gestione con strumenti illeciti dell'offerta di beni e servizi leciti;
 - quelli tipici della gestione illecita di beni e servizi".

Ora, è evidente che nelle tipologie riassunte dall'autore vi sono molteplici assonanze con quanto finora già visto, ma emerge, in particolare nelle ultime due, la dimensione "nuova" dell'organizzazione criminale sistematicamente finalizzata alla commissione di reati.

E' chiaro che questo aspetto apre lo scenario amplissimo della criminalità organizzata, che volutamente ignorerò. Ci tengo solamente a precisare come il dibattito sulle definizioni - prima ancora che sulle teorie- della devianza dei colletti bianchi, avviato da Sutherland, non abbia smesso di occupare l'interesse non solo dei sociologi, in un percorso che ha sostanzialmente seguito l'evoluzione dei processi del mercato (legale e illegale) e delle attività (lecite e illecite): dalla definizione di crimine dei colletti bianchi si passa di volta in volta a quella di criminalità economica o di impresa criminale, in una serie di accezioni che comunque tengono presente la dimensione associativa ed organizzata di questa particolare forma di devianza.

A questo proposito segnalo la monografia di Vincenzo Ruggiero²⁴, che mi è parsa puntuale ed efficace e che ho assunto come punto di riferimento nello svolgere questo tema. Proprio alla luce di questo lavoro mi sembra opportuno giustificare in qualche modo la scelta di continuare ad usare la definizione di *colletti bianchi*, quasi in barba alle teorizzazioni successive.

²⁴ Ruggiero V. (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, BollatiBoringhieri, Torino.

Come ho già avuto modo di specificare, l'oggetto del mio studio è il servizio sociale; il mondo dei colletti bianchi è solo una delle tipologie di utenza con cui esso ha a che fare. Non è quindi mia intenzione (nonostante sarebbe mio interesse) indagare né le cause né le modalità di questa azione deviante, ma solo l'opportunità che questi soggetti usufruiscano o meno di talune misure alternative alla detenzione, e in quale modo.

L'approccio alla bibliografia, per questo, è stato necessariamente strumentale, volto cioè a far emergere quegli aspetti peculiari della devianza dei colletti bianchi che si dimostrino significativi per la valutazione di opportunità della concessione della misura alternativa, lasciando sullo sfondo gli altri²⁵.

Uno degli elementi che ho perciò volutamente tralasciato è quello della dimensione associativa complessa, dell'aspetto organizzativo di questo tipo di crimine, per privilegiare un approccio individuale e individualizzato, proprio come è (o dovrebbe essere) individuale e individualizzata la misura alternativa²⁶. Ecco perché, nonostante tutto, continuerò a riferirmi al colletto bianco, inteso come singolo individuo che contravviene la legge e sconta la sua pena, indipendentemente dal fatto che il suo comportamento derivi da un'azione solitaria o da una iniziativa inserita in un progetto collettivo, del quale può essere l'ingegnere o il manovale.

Per concludere, vorrei tentare di proporre uno schema sintetico di quelle che, alla luce delle diverse definizioni finora viste, mi paiono le caratteristiche più significative dei colletti bianchi che commettono reati tipici, cosa che mi permetterà di evidenziare gli ultimi necessari distinguo.

- **Elevata scolarità, intelligenza, cultura**
- **Alto status sociale ed economico**
- **Potere**

Queste caratteristiche, che indubbiamente ritroviamo nei colletti bianchi così come finora li abbiamo descritti, ci consigliano di escludere dalla nostra ricerca buona parte della borghesia economica, certamente quella che comprende i parvenu e le prime generazioni di nuovi imprenditori del dopoguerra italiano, insieme a quanti, anche oggi, somigliano loro così tanto²⁷.

²⁵ Per i quali appunto rimando alla monografia di Ruggiero.

²⁶ Tanto che nella giurisprudenza troviamo casi di difformità di giudizio anche rispetto a correi.

²⁷ Nel Nordest, dove vivo, la figura del piccolo imprenditore è ancora quella dell'individuo economicamente e professionalmente realizzato ma culturalmente debole, tanto che solo in tempi relativamente recenti nelle

Il denaro, infatti, che spesso è il motore che spinge le azioni dei criminali convenzionali (pensiamo a tutti i reati contro il patrimonio), pur essendo una costante anche nella condotta e nello stile di vita dei colletti bianchi, non ne rappresenta necessariamente il fine ultimo. Anzi, spesso si tratta solo di un mezzo per mantenere lo status quo, mentre l'obiettivo reale dell'azione deviante, in questo identica a quella legittima, è il potere.

E, come abbiamo già visto, la ricerca -indipendentemente che sia di guadagni o di potere- può essere fatta a vantaggio proprio o di una realtà superiore cui si aderisce, senza che peraltro questo modifichi la valutazione etico-morale rispetto a questi atteggiamenti.

➤ **Buona o ottima posizione lavorativa, nella quale si esercitano specifiche competenze economiche, commerciali e finanziarie**

Generalmente, nell'analizzare i reati, il lavoro è una componente variabile: a volte si delinque perché non si trova un'occupazione, altre si fa del delinquere il proprio impiego ufficiale.

Per quanto riguarda invece il colletto bianco, il lavoro è una *conditio sine qua non*. E' infatti proprio nell'esercitare la sua professione che il nostro attua i suoi comportamenti illeciti, tanto più che in alcuni ambiti è il lavoro stesso a creare la possibilità e l'occasione di delinquere²⁸.

Come riportano i verbali processuali, ma come dicono serenamente anche le regole economiche del mercato, in alcuni ambiti più che in altri l'illecito si rende tanto utile e quasi necessario quanto semplice e di immediata realizzazione; pensiamo solo al caos normativo in alcuni ambiti o alle carenze di controlli in altri; pensiamo poi soprattutto al fatto che nell'era della globalizzazione anche le competenze illegali vengono rapidamente apprese e opportunamente socializzate e diffuse.

grandi dinastie industriali si è iniziata ad affrontare la questione della formazione non solo professionale delle nuove generazioni, in un processo che va di pari passo con l'investimento tecnologico e per la ricerca.

²⁸ Forse questa affermazione apparirà superflua, ma il fatto che ci occupiamo dei reati tipici dei colletti bianchi non esclude affatto che essi possano compiere reati di altra natura (crimini violenti, reati legati all'utilizzo di sostanze stupefacenti o altro), rispetto ai quali, però, l'appellativo di colletto bianco non ha alcuna rilevanza. Nel compimento di questi reati, cioè, il colletto bianco diviene sostanzialmente una persona come tutte le altre, anche se questo non significa che il suo trattamento giudiziario non subirà gli stessi gli stessi condizionamenti legati allo status e all'ambiente di cui egli gode nel giudizio rispetto a reati tipici; il fatto che gli istituti di pena siano sovraffollati da extracomunitari e poveracci (la semplificazione banalizza ma è efficace) mi pare lo dimostri senza tema di smentita.

➤ **Riconoscimento sociale**

Sutherland, correttamente, nelle sue definizioni parla dei colletti bianchi come di “professionisti rispettabili o almeno rispettati²⁹”, sottolineando già allora come queste persone godano della stima dei più, anche se i loro comportamenti illeciti non dovrebbero giustificarlo.

Io credo che rispetto a questa dimensione subentrino una serie di meccanismi psicologici quali l'invidia e il desiderio di emulazione, tali per cui la persona che raggiunge soldi, successo e potere gode di fatto della nostra approvazione, mentre i mezzi con i quali essi vengono raggiunti e mantenuti risultano influenti. Peggio, le statistiche ci dicono come determinati comportamenti (pensiamo alla piaga dell'evasione fiscale in Italia prima dei condoni, che la hanno di fatto legittimata) siano così diffusi da essere sommariamente attribuibili quasi ad ognuno di noi; in questo modo chiunque, nel suo piccolo, abbia commesso un illecito non può che *ammirare* chi riesce ad adottare comportamenti simili su scala macro, nella quale -ovviamente- all'aumento dei rischi corrisponde un proporzionale (o esponenziale) incremento di benefici e vantaggi.

➤ **Appoggio da parte dell'entourage, copertura politica**

L'esemplificazione più immediata che possiamo trovare per questi aspetti è l'omertà mafiosa, laddove all'interno della società si costituisce una società ulteriore con caratteristiche e legami diversi e in qualche modo più vincolanti, nella quale tutti sono legati a tutti e ognuno, perciò, aiuta -volontariamente o in modo coatto- e copre l'altro.

La ramificazione dei comportamenti illeciti nel mondo economico e politico è in qualche modo paragonabile a quella mafiosa, e la vecchia metafora della piovra appare tutto sommato ancora adeguata.

Alla solidarietà di classe (che ha comunque in sé una valenza positiva) si sovrappone e si sostituisce la complicità, più o meno diretta, e spesso la consapevolezza di aver commesso reati simili, di avere cioè le stesse cose da nascondere. Paradossalmente, ad esempio, l'avvio di tangentopoli non ha coinciso con la redenzione o con la riscoperta dell'onestà da parte di qualcuno dei protagonisti, ma con la denuncia di una persona che, si legge tra le righe, riteneva che il prezzo imposto fosse troppo elevato³⁰.

²⁹ Ceretti A. e Merzagora I., opera citata, pag.61.

³⁰ Luca Magni, l'uomo che con la sua denuncia permise l'arresto di Mario Chiesa e quindi l'avvio di “Mani Pulite” dice infatti: “Io non immaginavo certo che cosa sarebbe successo dopo la mia decisione di andare dai carabinieri. Per me era un problema economico. Il 10 per cento è troppo, anche perché nel nostro settore non possiamo recuperare gonfiando i prezzi”, in Barbacetto G., Gomez P. e Travaglio M. (2002), *Mani pulite, la vera storia. Da Mario Chiesa a Silvio Berlusconi*, Editori Riuniti, Roma, pag.10.

➤ **Ampia diffusione delle tipologie dei reati e alta tolleranza sociale di essi**

“In alcuni sondaggi di opinione condotti in Francia, i rispondenti cui si chiede se preferiscano essere governati da politici corrotti ma efficienti o onesti ma inefficienti, optano per i primi. Siccome si giudica impossibile che i politici posseggano entrambe le qualità simultaneamente, e si è convinti che disonestà sia sinonimo di politica, si dice: almeno dateci efficienza³¹”.

Ho voluto riportare questa affermazione di Ruggiero perché mi sembra paradigmatica di come effettivamente l’abitudine a questo tipo di reati contribuisca a farli accettare come una dimensione inevitabile della socialità, la qual cosa ovviamente non è.

Nel corso della mia -pur limitata- esperienza di militante in un partito politico, mi è capitato moltissime volte di incontrare persone che si avvicinavano alle vicende politiche con una forma che definirei di ignorante rassegnazione: “Tanto rubano tutti”. Sono sempre rimasta colpita da questa affermazione, perché oltre a non dividerne il contenuto, non ne comprendo il tono: di fronte alle ingiustizie sociali (e la corruzione nella politica e nella pubblica amministrazione appartengono a pieno titolo a questa fattispecie), capisco e giustifico la rabbia, il disprezzo anche un più timido fastidio ma mai la rassegnazione, che porta da ultimo a giustificare tutto quanto si subisce.

Ma c’è di più. Vi è infatti una sorta di pregiudizio negativo ai danni del nostro Paese, che pare terreno particolarmente fertile per l’attecchire di questo tipo di devianza. Secoli e secoli di pratiche nepotistiche e clientelari avrebbero fatto piazza pulita di ogni istanza etica. Dice Sicilia: “Il contesto culturale e sociale di questi studi sulla devianza dei colletti bianchi³² è diverso rispetto a quello italiano, in cui l’opinione pubblica abituata a nepotismi, raccomandazioni e corruzioni reagisce con minor senso di disprezzo morale avverso certi episodi di corruttela che non garantiscono la meritocrazia cui invece il popolo americano ha sempre tenuto, ribadendo in ogni percorso legislativo e in ogni principio costituzionale il rispetto e la tutela della possibilità per tutti di poter andare dalla capanna alla Casa Bianca³³”. Altri autori, invece, oltre a sostenere come sia la conoscenza limitata al caso italiano a dare questo effetto di distorsione (in ogni paese, infatti, vi sono problemi di criminalità economica e politica), arrivano addirittura a teorizzare come sia il mito del successo individuale da raggiungere ad ogni costo, proprio della cultura americana, a determinare buona parte dei crimini economici negli States: di fronte all’imperativo del successo individuale altri valori di natura etica scolorano.

³¹ Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti*, Bollati Boringhieri, Torino, pag.155.

³² Si riferisce qui all’ambiente statunitense.

³³ Sicilia E. (2001), *Economia, impresa e criminalità dei colletti bianchi*, Cacucci, Roma, pag.62.

E' bene infine ricordare, altrimenti non ci ritroviamo con alcuni eventi cui ultimamente abbiamo assistito, che comunque il gioco del colletto bianco dura solo finché non viene superata quella che potremmo definire la soglia della tollerabilità sociale. A quel punto i comportamenti illeciti, fino al giorno prima tollerati, vengono finalmente stigmatizzati e a volte addirittura puniti in modo esemplare, perché ciò sia da monito alle generazioni future. E qui, paradossalmente, si assiste all'indignazione di chi, pur avendo agito come tutti gli altri, si sente punito ingiustamente perché è l'unico, o il primo, a pagare, e urla a gran voce di essere vittima del sistema, nonostante magari abbia tranquillamente ammesso la sua colpevolezza.

➤ **Invisibilità delle vittime**

Anche a questo abbiamo già accennato, sottolineando da un lato l'aspetto non violento di questo tipo di reato, dall'altro la difficoltà a riconoscere in modo univoco dei soggetti-vittime precisi, dal momento che, paradossalmente, al termine *collettività* viene dato un significato aleatorio. Ciò è particolarmente evidente in alcuni casi di crimini di colletti bianchi, cui abbiamo solo fugacemente fatto riferimento (dal momento che ne rappresentano a mio avviso una ulteriore fattispecie), come ad esempio i reati di inquinamento, contro l'ambiente o in violazione delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In casi come questi è particolarmente difficile individuare quali possano essere i soggetti portatori di un interesse legittimo da far valere. Sono ancora abbastanza rare in Italia le esperienze giudiziarie nelle quali associazioni e enti cosiddetti "esponenziali" abbiano potuto con successo costituirsi parte civile nei processi (e comunque questo è possibile solo dal 1989).

➤ **Difficoltà ad individuare le responsabilità**

Si tratta di un altro argomento che abbiamo già incontrato. La complessità dei meccanismi devianti, le ramificazioni spesso anche internazionali, il coinvolgimento di molteplici attori permettono di frammentare e condividere le responsabilità, tanto che si può addirittura arrivare a perderne le tracce. Questo contribuisce ad incrementare l'incertezza della pena e, prima ancora, l'incertezza nell'individuazione dei colpevoli da punire.

Un correttivo a questo viene dalla nuova legge -già citata- che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Per molti anni, infatti, è stato possibile per amministratori e dirigenti scaricare da sé stessi molteplici responsabilità, o attribuirsene una parte sufficientemente piccola da non avere effetti penali particolarmente gravi,

mantenendo immacolata l'attività societaria, con la conseguente possibilità di non interrompere mai i percorsi illeciti in capo alla propria azienda.

➤ **Intenzionalità nel delinquere sulla base di un'attenta valutazione del rapporto tra costi e benefici**

Questo è un elemento che già Sutherland aveva individuato come caratteristico del white collar crime. Spesse volte i reati si commettono senza pensare alle conseguenze: a volte i crimini violenti nascono da raptus che derivano da situazioni patologiche, assolutamente fuori dal controllo della volontà; altre volte, soprattutto in caso di reiterati crimini contro il patrimonio, si può trattare di una sorta di abitudine, per cui in presenza di determinate condizioni favorevoli scatta una sorta di automatismo (è l'estrema conseguenza dell'occasione che fa l'uomo ladro). Certo, molti reati prevedono la premeditazione, che è direttamente proporzionale alla difficoltà: il furto di un'autoradio richiede una programmazione inferiore rispetto ad una rapina in banca, una truffa ai danni di un pensionato abbisogna di tecniche meno raffinate rispetto ad una frode ai danni dell'Unione Europea...

E' per le caratteristiche sopra accennate che Sutherland paragonava i criminali dei colletti bianchi ai ladri professionisti: appare infatti evidente come i reati di entrambi richiedano conoscenze, competenze tecniche e capacità indubbiamente superiori alla media, e quindi una maggiore premeditazione (ammesso e non concesso che la si possa quantificare).

Tale premeditazione è legata al fatto che, appunto, il reato del colletto bianco nasce da un preciso atto di volontà legato ad un'attenta valutazione, non solo economica, del rapporto tra costi e benefici. Citavamo prima Luca Magni, che appunto ha scelto la via della denuncia perché nella sua valutazione ad un certo punto ha capito che pagare le tangenti a Mario Chiesa era divenuto economicamente svantaggioso.

Una delle teorie volte a spiegare la corruzione, ad esempio, è quella di Becker³⁴, che sostiene come la corruzione nasca dal perseguimento razionale di obiettivi di massimizzazione, in un contesto ambientale favorevole. Una persona razionale, come l'imprenditore deve essere, commette perciò un reato di questa natura, indipendentemente dai codici morali cui aderisce, se l'utilità attesa è maggiore di quella che avrebbe usando il suo tempo e le sue risorse in attività lecite. Il numero di questi reati, perciò, è inversamente proporzionale alla probabilità di essere condannato e alla gravità della sanzione prevista³⁵.

³⁴ La illustra ampiamente A. Chiesi nel suo articolo "*Corruzione e ceto imprenditoriale*".

³⁵ Per fare un esempio banale: fino a un paio di anni fa il divieto di fumare nei locali aperti al pubblico veniva sistematicamente disatteso, dato che non vi era nessun controllo (scarsissima possibilità di condanna) e

Si tratterebbe perciò di una scelta razionale e precisa che si associa ad un universo di opportunità che può sembrare infinito. Se volessimo esprimere un giudizio di valore potremmo, a ragion veduta, sostenere una sorta di incremento della responsabilità: poiché commette i suoi reati per libera scelta, in una situazione in cui le opzioni che gli si offrono sono molteplici (a differenza di chi commette i cosiddetti *crimini ex povertà*, che non ha praticamente nessun'alternativa), il colletto bianco è due volte colpevole.

comunque il reato era punibile con la famosissima ammenda da 1.000 a 10.000 lire (sanzione prevista lievissima). Da quando le multe per violazione del divieto vengono davvero comminate e corrispondono a cifre anche elevate (se non erro fino a 250,00 euro) il fumo negli ambienti pubblici è pressoché scomparso.

L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE DEI “COLLETTI BIANCHI”

2.1 - La funzione della pena

Mi sembra opportuno introdurre la parte centrale di questo lavoro con un rapido³⁶ sguardo a quello che è stato nel passato ed è ora il significato attribuito alla pena. Nel corso del tempo, infatti, ed in seguito al variare di caratteristiche e necessità sociali (in una serie di spinte spesso contrapposte) la punizione ha avuto significati e, necessariamente, modalità anche molto diverse.

Nella tradizione classica infliggere punizioni è una prerogativa divina che si manifesta in modo quasi automatico e sempre sistematico, sia nei confronti del singolo individuo che verso intere comunità. Dal Medioevo fino al XVII° secolo la pena corrisponde in larga parte al supplizio, le è cioè necessaria la sofferenza del corpo in un rituale spettacolarizzato che ha tra i suoi attori necessari il pubblico. Con l’Illuminismo i supplizi spariscono, da un lato perché si rivendica un limite preciso e stabilito del diritto e del potere di punire, dall’altro perché si inizia a ritenere che vero oggetto della pena non debba più essere il corpo (almeno non oltre lo stretto necessario) ma l’anima. A partire dal XVIII° secolo la punizione di fatto viene a coincidere con la detenzione.

Anche le caratteristiche della detenzione risentono dell’influenza dei tempi e delle esigenze sociali. Le prime prigioni (in un disegno che le accomuna a tutte le istituzioni totali) nascono dall’esigenza di separare e di escludere, di allontanare il deviante e il diverso dalla società cosiddetta normale: si alzano muri per tagliare i ponti tra questi due mondi così, teoricamente, diversi e confliggenti. Oggi si parla invece sempre più di carcere aperto al territorio, e lo sviluppo di forme attenuate e alternative di detenzione contribuisce a rimettere in relazione i due universi, partendo dal presupposto che il detenuto non è tale per allontanarlo dalla società ma per aiutarlo a rientrare in essa in modo positivo ed equilibrato. Dice Foucault, parlando dell’epoca dei lumi: “Verrà un giorno in cui quest’uomo, scoperto nel criminale, diverrà il bersaglio dell’intervento penale, l’oggetto che esso pretende di correggere o di trasformare³⁷”. L’umanizzazione della pena, la necessità di darle un carattere non tanto afflittivo quanto correttivo e rieducativo sembrano oggi obiettivi raggiunti almeno nel mondo occidentale³⁸.

³⁶ Il termine rapido va inteso in senso assolutamente letterale, dal momento che questo argomento vuole servire solo da cornice introduttiva al tema principale. Punto di riferimento di questo veloce excursus è “*Sorvegliare e punire*” di Michel Foucault.

³⁷ Foucault M. (1976), opera citata, pag.80.

³⁸ Parlo del mondo occidentale perché purtroppo in buona parte dei paesi non occidentali la democrazia non è abbastanza matura da garantire percorsi penali *umani*, ma uso il verbo sembrare perché mi pare che la

L'obiettivo diventa molteplice, o meglio, il percorso si allunga: mentre inizialmente la detenzione serviva soprattutto a difendere la società dal criminale allontanandolo da essa ora, pur se la sicurezza sociale rimane elemento centrale³⁹, si ritiene che essa sia meglio raggiungibile tramite la risocializzazione del reo, che implica l'eliminazione della possibilità di recidiva, se possibile tramite la rimozione ab origine delle cause oggettive che lo hanno spinto a delinquere.

Per questo lo spettro delle pene torna ad allargarsi, laddove 200 anni fa si era andato restringendo alla sola detenzione, ed il principio secondo cui la carcerazione deve essere - fra le risposte ai comportamenti devianti- l'estrema ratio torna ad essere applicato, nonostante i detrattori sostengano che questo processo sia legato non tanto al nobile intento di trasformare i criminali in cittadini quanto alla più concreta esigenza di svuotare sovraffollati istituti penitenziari.

2.2 – 1975: la riforma dell'Ordinamento Penitenziario

La legge 354 approvata nel luglio 1975 si inserisce nel quadro di una stagione di radicali mutamenti legislativi nel nostro Paese, che nel corso degli anni settanta hanno rappresentato una sorta di adeguamento del corpo giuridico dello Stato ad una nuova visione che la società italiana andava maturando di se stessa.

Sono infatti frutto di questo processo, e del serrato dibattito tra cittadini e operatori, tanto la legge che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale (1978) quanto quelle su divorzio (1970) e interruzione volontaria della gravidanza (1978), tanto quella che apre i consultori familiari (1975) quanto quella che *apre* gli ospedali psichiatrici (1978).

In questo contesto di crescente valorizzazione dei diritti e della dignità della persona trova un posto legittimo la riforma dell'Ordinamento Penitenziario e dell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Essa istituisce i CSSA ed introduce nella pratica italiana (mutuandole in parte dalle esperienze di probation anglosassoni) le prime misure alternative alla detenzione, ufficializzando così la presenza del servizio sociale nel circuito penale degli adulti, sia all'interno sia all'esterno del pianeta carcere.

Il principio che informa la legge è quello del trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale di condannati e internati, in una concezione che vuole la pena il più possibile individualizzata e calibrata sulle caratteristiche del singolo soggetto. Per evitare la possibilità di recidiva, ma soprattutto per aiutare le frange più marginali della società ad

persistenza della pena capitale e il trattamento penitenziario per i detenuti, ad esempio, in molti stati nordamericani poco abbiano a che fare con il concetto di umanità.

³⁹ Anche se forse, qualcuno dice, essa sarebbe meglio garantita dalla certezza della pena, in particolare per quanto attiene ai tempi giudiziari, piuttosto che dalla sua esecuzione in carcere.

attuare un percorso di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, per recuperare il condannato ad un corretto rapporto con la società e con le regole del vivere civile, il servizio sociale è chiamato ad attuare interventi di aiuto e di controllo, oltre che a riferirne periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Le misure alternative previste dalla riforma sono l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà e la liberazione anticipata.

Non è questo il luogo per affrontare in modo più puntuale le innovazioni introdotte nel 1975, cosa che allargherebbe a dismisura la portata di questo lavoro; ciò che farò è, piuttosto, approfondire il tema della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per poi vedere come, nel corso del tempo, essa sia stata successivamente modificata, soprattutto evidenziando quali ricadute questo abbia avuto rispetto alla sua applicazione ai colletti bianchi. Tornerà utile, in questo percorso, fare riferimento ad alcune (scelte tra le più significative fra quelle disponibili) sentenze dei diversi Tribunali di Sorveglianza in merito alla concessione della misura alternativa.

2.3 – L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell'Ordinamento penitenziario)

Si tratta della misura che prevede un maggiore coinvolgimento del servizio sociale: obiettivo primario dell'istituto è evitare i danni derivanti dalla detenzione, e si adotta solo nel caso in cui sia ipotizzata una possibilità concreta di rieducazione. Le condizioni per l'ammissione al beneficio⁴⁰ sono:

- essere stati condannati ad una pena detentiva breve, ovvero non superiore ai due anni e sei mesi (che diventano tre per infraventunenni e ultrasettantenni);
- essere stati sottoposti ad almeno tre mesi di osservazione della personalità in carcere;
- aver sottoscritto il verbale di affidamento, nel quale sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire nel corso della misura, prescrizioni che si dividono in obbligatorie (quelle che attengono ai rapporti col servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al lavoro e al divieto di frequentare determinati ambienti, intesi sia come luoghi che come persone) e facoltative (che invece consistono in divieti o obblighi di soggiorno, nell'adempimento degli obblighi familiari e in eventuali azioni in favore delle vittime).

⁴⁰ Il fatto che si denomini l'affidamento come un beneficio nulla ha a che vedere con una dimensione premiale, per lo meno non nell'intenzione del legislatore del 1975. Non si tratta, infatti, come dicono Dolcini e Paliero nel loro testo del 1989, di una misura alternativa alla pena ma di una pena alternativa alla detenzione.

Oltre ad individuare le condizioni di ammissione al beneficio, la legge 354 individua con estrema chiarezza le tipologie di individui che possono accedervi.

La misura è infatti destinata precipuamente a quanti, disadattati, emarginati, soggetti con personalità debole non integrati nella società con alle spalle reati non gravi, incapaci di trovare e mantenere autonomamente una stabilità economica, lavorativa, familiare ed interpersonale, possano trarre giovamento dal sostegno del servizio sociale grazie ad un percorso di recupero cui abbiano mostrato volontà di aderire. Non possono in ogni caso accedere all'affidamento quanti si trovino in situazione di recidiva, essendo già stati condannati per reati simili, né chi abbia commesso i cosiddetti reati *ostativi* (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata e sequestro a scopo di rapina o di estorsione). Giocandosi, come abbiamo detto, questa riforma dell'Ordinamento Penitenziario sul filo dell'antinomia tra sicurezza sociale e recupero, le ultime due limitazioni vanno intese proprio nella direzione di far percepire chiaramente come i soggetti più pericolosi non verranno indiscriminatamente rimessi in libertà.

Appare quindi evidente, pur non essendo questo espressamente dichiarato nel testo di legge, che questa misura debba essere preclusa ai colletti bianchi, che sicuramente non fanno parte degli strati marginali della società e che, almeno in prima battuta, sembrano non necessitare di alcun sostegno.

E infatti.

Nel 1979 abbiamo il primo caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, da parte di Mario Tanassi e Ovidio e Antonio Lefebvre d'Ovidio, ritenuti colpevoli del reato di corruzione propria⁴¹ nell'ambito dello scandalo Lockheed: l'acquisto da parte dell'Italia di alcuni aerei militari C130 presso una società americana, avvenuto in seguito al pagamento di alcune tangenti a rappresentanti del nostro governo. In particolare i fratelli Lefebvre d'Ovidio, di professione finanzieri, furono i mediatori nell'affare, mentre Mario Tanassi, segretario del Partito Social Democratico Italiano al momento dell'arresto, era Ministro della Difesa all'epoca dei fatti. In stato di detenzione a seguito di una condanna di poco inferiore ai due anni e sei mesi, fecero tutti e tre richiesta di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale, richiesta che, pur per ragioni in parte diverse, per i primi due ebbe esito positivo.

Le motivazioni che spinsero il Tribunale di Sorveglianza di Roma ad accogliere le loro istanze sono legate, in sostanza, al fatto che:

- il reato non è tra quelli considerati ostativi;

⁴¹ Si definisce *corruzione propria* la remunerazione del funzionario pubblico per atti contrari ai suoi doveri oppure per l'omissione di atti d'ufficio, mentre *corruzione impropria* è quella in cui la remunerazione viene accettata per atti che sarebbero comunque dovuti.

- i richiedenti sono già stati sottoposti ad oltre tre mesi di osservazione in carcere;
- non viene considerata ammissibile, nell'accesso alla misura alternativa, una discriminazione fondata sulla condizione socio culturale;
- i rei si dichiarano disponibili al trattamento di servizio sociale, pur manifestando solo una debole revisione critica del loro passato (un accenno di ravvedimento da parte di Tanassi viene ad esempio rinvenuto nella sua affermazione “se la Corte mi ha condannato ho sicuramente compiuto degli errori”, che non è propriamente il più convinto dei mea culpa). Di fatto l'affidamento viene negato al solo Antonio Lefebvre d'Ovidio che, pur avendo svolto un ruolo minore nella vicenda, sostiene di ignorare cosa potrebbe attendersi dal servizio sociale, oltre a mantenere nel corso dell'udienza un atteggiamento di rifiuto a riconoscere le proprie responsabilità;
- il Tribunale esclude che il prolungarsi dello stato di detenzione possa favorire il percorso di revisione del proprio passato, che peraltro per personalità di questo tipo sembra più legato alla volontà individuale che a cause esterne ad essa, mentre tutto sommato il sostegno del servizio sociale potrebbe stimolarlo⁴². D'altro canto, dice ancora la sentenza di Tanassi, pur essendo il soggetto iperintegrato egli ha indubbiamente violato la legge, dimostrando così di non aderire al dettato normativo normalmente accettato come patto sociale. Egli è un deviante e come tale il rapporto con il servizio sociale non potrà che aiutarlo a ravvedersi⁴³;
- per il solo Ovidio Lefebvre d'Ovidio si aggiungono alle suddette motivazioni l'età avanzata e lo stato di profonda prostrazione sopravvenuto nel corso del periodo detentivo, anche a causa di gravi lutti familiari.

Senza ulteriormente approfondire, rilevo come sia impossibile non notare, leggendo le sentenze, il grande peso dato dal tribunale al *cursus honorum* dei rei, ma non escluderei possa aver avuto una certa rilevanza il fatto che un più celebre correo (l'ex Ministro degli Esteri Mariano Rumor) fosse già stato prosciolto per lo stesso reato⁴⁴.

Ma torniamo alla normativa.

⁴² Ora, se questo presupposto fosse corretto, e non si può senza dubbio dimostrare il contrario, la misura dell'affidamento in prova dovrebbe essere automaticamente concessa a chiunque ne faccia richiesta e abbia i requisiti formali richiesti dalla legge per accedervi. Ed in effetti il progressivo incremento degli affidamenti rispetto alla detenzione ma anche rispetto ad altre misure (almeno fino all'introduzione della detenzione domiciliare), ci fa pensare che proprio così devono essere andate le cose

⁴³ Ulteriori dati, oltre al commento palesemente negativo di Zagreblesky, sono reperibili nella rivista “*Cassazione penale*” del 1979.

⁴⁴ Spesso, infatti, i commentatori ci rinviano l'immagine di una Magistratura di Sorveglianza impegnata a riequilibrare in qualche modo (anche rispetto al senso comune) quelle che nelle sentenze dei tribunali di cognizione appaiono incongruenze o ingiustizie.

La legge 1 del 1977 rimuove la condizione ostativa alla concessione della misura rappresentata dalla recidiva. Il fatto di essere già stati condannati in passato per reati simili diviene irrilevante. D'altro canto si introduce riferimento esplicito al fatto che, nell'udienza di concessione della misura, ruolo prioritario debba avere la documentazione relativa all'osservazione e al trattamento.

E' del 1981 la legge 689 che introduce nell'ordinamento italiano l'innovativo istituto del patteggiamento. Lo citiamo perché, grazie ad esso, ammettendo la propria colpevolezza in un dibattimento a porte chiuse, il reo può arrivare ad ottenere una riduzione della pena fino ad un terzo. Questo permette di vedersi comminate pene brevi anche per reati più gravi di quelli cosiddetti bagatellari, e avremo modo di vedere come i nostri colletti bianchi non si lasceranno sfuggire occasioni ghiotte come questa.

La legge 646 del 1982 introduce, tra i reati ostativi, quello dell'associazione mafiosa.

Nel 1985, poi, si modifica ulteriormente l'ordinamento, inserendo l'art. 47 bis, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolare, nella fattispecie alcooldipendenti e tossicodipendenti che possono accedere alla misura direttamente dalla libertà, senza l'obbligo di osservazione in istituto.

2.4 – 1986: la legge Gozzini

Nel percorso di individualizzazione e umanizzazione della pena, di fiducia nell'uomo e nel valore del recupero e del reinserimento, la legge 663 dell'ottobre 1986 rappresenta uno dei punti più elevati. Essa, ad esempio, introduce i permessi premio e la detenzione domiciliare.

Per quanto riguarda la *nostra* misura alternativa, la legge elimina i reati cosiddetti ostativi⁴⁵, porta a tre anni per tutti la durata massima della condanna per poter richiedere l'affidamento e riduce invece ad un solo mese il periodo di osservazione in carcere; l'osservazione non è più necessaria se il soggetto, dopo la custodia cautelare, abbia trascorso un periodo di libertà mantenendo un comportamento tale da far ragionevolmente ritenere che non commetterà ulteriori reati; le prescrizioni di solidarietà si trasformano da facoltative ad obbligatorie; viene eliminato l'obbligo per il servizio sociale di fornire periodicamente al magistrato notizie dettagliate sul comportamento del soggetto (cosa che va nella direzione di snellire il rapporto tra magistratura e servizio sociale, *limitandolo* alle relazioni periodiche e togliendo quanto, nel lavoro dell'assistente sociale più aveva a che

⁴⁵ Viene eliminato anche il reato di associazione mafiosa, non tanto perché si ritenga applicabile la misura anche in questi casi quanto perché nello spirito della legge appare quasi ovvio che, invece di affidarsi a preclusioni aprioristiche, è sufficiente svolgere corrette osservazioni della personalità del soggetto per valutare la concedibilità della misura.

fare con il mero controllo) e di proporre la modifica alle prescrizioni (compito effettivamente estraneo al ruolo dell'operatore). In questo modo la misura non è più prerogativa solo di chi sia stato condannato ad una pena detentiva breve in seguito ad un reato non grave (anche grazie ai riti abbreviati, cui abbiamo poc'anzi accennato).

E i destinatari? Le prime sentenze hanno fatto scuola, perciò i colletti bianchi continuano nel corso di tutti gli anni ottanta ad avere accesso all'affidamento, nonostante tra giuristi e commentatori il dibattito sulla questione non si plachi.

Con la legge 356 del 1992 vengono ammessi alla misura alternativa anche quanti abbiano da scontare una pena residua non superiore ai tre anni. Viene così definitivamente a cadere il presupposto originario che l'affidamento sia da applicarsi solo ai condannati a pene detentive brevi, in una logica che porta alle estreme conseguenze le aperture della Legge Gozzini. Paradossalmente, di fatto, sembrerebbe che gli unici cui la misura resta assolutamente preclusa siano gli ergastolani.

2.5 – 1998: la legge Simeone–Saraceni

La ratio della legge 165 del maggio 1998 è completamente opposta rispetto al percorso fin qui seguito. Archiviata l'attenzione alla centralità del trattamento, obiettivi dichiarati sono:

- tamponare la grave situazione di sovraffollamento negli istituti di pena;
- rendere maggiormente accessibile la misura ai soggetti più deboli, suoi destinatari naturali⁴⁶.

La legge Simeone, nello specifico, ufficializza la possibilità di concessione della misura anche senza la preventiva osservazione in istituto. Di fatto è sufficiente constatare la buona condotta o la mancanza di recidiva.

Ratificando pregresse sentenze della Corte di Cassazione e dei diversi Tribunali di Sorveglianza, la legge chiede comunque -per la concessione della misura- che sia iniziato un percorso rieducativo e di revisione critica del proprio operato, purché il condannato dimostri coi fatti il suo ravvedimento, il grave pregiudizio derivante dalla detenzione e l'assoluta assenza di pericolo di fuga.

Rimane il problema dell'enorme mole di lavoro che l'allargamento di questa misura viene a rappresentare per i CSSA, impossibilitati di fatto, a causa delle limitate risorse umane e

⁴⁶ Esistono infatti tutta una serie di tempi tecnici per avanzare la richiesta di ammissione al beneficio tale per cui sono inevitabilmente favoriti quanti, tra i condannati, sono difesi da avvocati attenti e motivati, il che raramente accade agli emarginati che si avvalgono di meno aggressivi difensori. Per un approfondimento della questione, troppo tecnica per permettere a me più di questa semplice incursione, si legga Dolcini *“Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?”*.

finanziarie (secondo alcuni dati l'esecuzione penale esterna impegna non più del 4% dell'intero investimento penitenziario) a far fronte in modo approfondito a tutti i casi. Ma le conseguenze cui si può arrivare sono ancora più estreme. Se mettiamo insieme la necessità di svuotare le carceri e il sovraccarico di lavoro in capo ai servizi sociali della giustizia, infatti, arriviamo a pensare come Tirelli⁴⁷ che queste condizioni facciano, paradossalmente, del colletto bianco il destinatario ideale dell'affidamento in prova, dal momento che sembra non richiedere né interventi di risocializzazione né di sostegno, solo un burocratico e poco impegnativo sul piano professionale ed economico meccanismo di controllo.

E con questo la misura appare definitivamente svuotata dei suoi significati originari⁴⁸.

2.6 – La situazione

Innanzitutto sembra importante rilevare come, pur avendo introdotto un ampio spettro di misure alternative, al legislatore italiano venga spesso imputata la responsabilità di non aver saputo forgiare una misura in più, riscontrabile invece in altri Paesi, che fosse connotata da una prevalenza della componente retributiva rispetto a quella riabilitativa⁴⁹. Una scelta di questo tipo, infatti, avrebbe potuto finalmente sgombrare ogni dubbio di legittimità, che invece rimane ogni qualvolta ci si chiede se una misura sia davvero la più adatta per il soggetto, o non sia invece la meno inadatta, facendo sembrare di risulta una scelta che dovrebbe invece essere forte.

Per quanto riguarda poi la pratica, il fatto che la sentenza Tanassi abbia in qualche modo aperto la strada dell'affidamento ai colletti bianchi non significa affatto che questa strada sia stata poi percorsa in modo lineare, senza ripensamenti, ma soprattutto senza approfondimenti da parte degli operatori, dei giuristi e degli specialisti del settore.

Facciamo però prima un passo indietro, non cronologico ma teorico. Nel primo capitolo di questo lavoro abbiamo fatto riferimento alle teorie sociologiche e alle diverse definizioni

⁴⁷ Nel suo articolo *“Colletti bianchi e affidamento in prova: verso una nuova concezione?”*

⁴⁸ Necessariamente, ci tengo a ribadirlo, le affermazioni che vado facendo sono strumentali all'analisi di una forma molto particolare di affidamento in prova. I progressivi cambiamenti susseguitisi nel corso degli anni nulla devono togliere allo straordinario e mastodontico lavoro dei CSSA di effettivo recupero di soggetti deboli e malintegrati ad una vita dignitosa.

⁴⁹ “Nel modello retributivo l'oggetto è costituito dal reato, la finalità è l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, il mezzo è la sanzione. Nel modello riabilitativo l'oggetto è la persona autore del reato, l'obiettivo è il reinserimento sociale, lo strumento è il trattamento socio-riabilitativo orientato alla modifica del comportamento. Il modello riparativo ha come oggetto i danni provocati alla vittima, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatoria intrapresa dall'autore del reato. La giustizia riparativa può attuarsi attraverso diverse modalità operative: la restituzione, il lavoro di pubblica utilità, la conciliazione-mediazione tra vittima e autore del reato”, da A. Muschitiello, *“Il punto di vista della vittima”*, in Ferrario F. e Muschitiello A. (a cura di), (2004), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*.

legate alla devianza dei colletti bianchi; ovviamente, però, l'elaborazione non si è fermata qui, arrivando perfino ad ipotizzare l'efficacia di diversi percorsi punitivi. In particolare tre sono le scuole di pensiero.

La prima impostazione è quella della decriminalizzazione di questi reati. Si tratta di un punto di vista alquanto originale: siccome questi illeciti sono *moralmente neutri*, dal momento che avversano il codice etico della società ma conformi a quello del mondo degli affari, la sanzione penale è, per usare un termine matematico, incommensurabile ad essi, non ha alcun senso; meglio sarebbe punirli con sanzioni esclusivamente pecuniarie, più prossime alla *Weltanschauung* di chi questi reati commette.

La seconda impostazione è quella diametralmente opposta, secondo la quale si rende necessario, nel colpire questa tipologia di devianti, un intervento massiccio della sanzione penale detentiva.

La terza via darebbe spazio sia alla sanzione penale che ad un insieme di "strategie alternative, modellate sulle caratteristiche degli illeciti, che consentano di procedere per gradi in relazione alla loro gravità, alla possibilità di ripianare le conseguenze e alle caratteristiche del settore di attività coinvolto⁵⁰", con il ricorso, perciò, sia a sanzioni pecuniarie che a misure interdittive, oltre all'introduzione nel mondo delle grandi imprese di codici etici di comportamento, con valenza ovviamente preventiva.

In buona sostanza possiamo dire che questa sia stata la strada percorsa nel nostro Paese. A fronte di un iniziale (ma solo teorico) rifiuto ad applicare determinate misure ai colletti bianchi, si è assistito poi di fatto all'applicazione della misura anche a questa nuova categoria di soggetti, pur con qualche necessario distinguo. Vediamo a quale proposito.

2.7 – L'opportunità della rieducazione e i limiti della revisione critica

Si è discusso, dicevamo, a lungo se l'affidamento in prova sia una misura adatta ai colletti bianchi, e se sì in quale modo.

Prendiamo a prestito, per tradurre nel concreto questo dibattito, alcuni passaggi molto significativi della vicenda giudiziaria di Sergio Cusani. Alla prima richiesta di affidamento il Tribunale di Sorveglianza di Milano risponde sottolineando come il concetto di reinserimento sociale, non provenendo il reo da un contesto di emarginazione, non vada comunque perduto, ma solamente ricontestualizzato, inteso cioè in modo non convenzionale. Esso può infatti essere volto al recupero di tutti quei valori morali la cui carenza ha costituito il deficit significativo da cui, in parte, sono nate le motivazioni per la

⁵⁰ Sicilia E. (2001), *Economia, impresa e criminalità dei colletti bianchi*, pag. 155.

commissione di questi reati. Pur ritenendo, quindi, concedibile in astratto la misura a soggetti come Cusani, nel suo caso l'istanza viene rigettata. Il tribunale milanese, infatti, ritiene che per potersi realizzare questo percorso sia indispensabile che il condannato attui un'autentica revisione del proprio vissuto, partendo dalla piena ammissione delle proprie responsabilità, continuando con una significativa presa di distanza dalle scelte fatte, per arrivare ad una matura consapevolezza del danno arrecato e alla piena volontà di ripararne le conseguenze. Processo, questo, che Cusani non aveva minimamente accennato a voler intraprendere.

In prima battuta le motivazioni addotte paiono ragionevoli, il punto di vista condivisibile. Eppure, in seguito al ricorso di Cusani, la Corte di Cassazione interverrà con un parere diverso, altrettanto ragionevole: "Il recupero di valori morali e sociali era il fine da conseguire e non il presupposto per la concessione della misura⁵¹". Considerare la revisione critica del proprio passato elemento fondante sul quale basare l'ammissibilità dell'affidamento è, in altre parole, sbagliato. Essa deve essere invece l'obiettivo del percorso. Se il condannato fosse già rieducato, anzi, sarebbe contrario alla legge mantenerlo in esecuzione di pena.

E, dal punto di vista logico, anche questa motivazione non fa una piega.

2.8 – Il risarcimento del danno

Un altro elemento significativo ai fini dell'ammissione alla misura è quello del risarcimento del danno, inteso e dal punto di vista monetario e da quello sociale. Rispetto a questo tema è opportuno ricordare come ogni Tribunale di Sorveglianza abbia in ogni caso optato per soluzioni anche molto diverse tra loro, come in parte vedremo nel quarto capitolo. Mentre per i condannati *normali* si può infatti pensare che il risarcimento economico alla vittima del danno sia un sentiero inutile da percorrere, dal momento che non è questo il campo nel quale sia rintracciabile un significativo cambiamento da parte del soggetto, per i colletti bianchi, che hanno reati in prevalenza economici, e con cifre da capogiro in ballo, la monetizzazione del danno può a tutti gli effetti rappresentare un indicatore fondamentale nella valutazione del percorso di ravvedimento del reo.

E' necessario sottolineare come, solitamente, l'individuazione delle vittime e dell'ammontare del risarcimento avvenga in sentenza, mentre poi solo alcuni Tribunali di Sorveglianza aggiungono tra le prescrizioni facoltative quella di versare dei contributi

⁵¹ In "Critica del diritto", 1998, pag.212.

economici a favore di associazioni di volontariato o altro, a titolo di risarcimento nei confronti della collettività.

Di fatto, quindi, il risarcimento monetario non rappresenta una condizione formalizzata per l'accesso alla misura, mentre di contro il mancato rispetto di esso è assolutamente rilevante ai fini di un eventuale rifiuto dell'affidamento. E' il caso della sentenza che riguarda Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano: in essa si rileva come la situazione economica del richiedente non sia tale da impedirgli di effettuare quei risarcimenti ordinati in sentenza a da lui disattesi. Anzi, anche sulla base di opportune verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, si sostiene come egli, in anni successivi a quelli della commissione dei reati, abbia provveduto ad esempio alla vendita di alcuni immobili, coi proventi della quale avrebbe potuto assolvere al risarcimento. A Pillitteri, che in udienza dichiara che tali cessioni immobiliari erano state effettuate per esigenze familiari, di lavoro, di salute e di difesa legale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano risponde che "evidentemente il risarcimento delle parti lese dai reati e dei danni causati è esigenza del tutto secondaria ad ogni altra personale esigenza del condannato⁵²". E rigetta l'istanza.

Altra questione è quella che invece riguarda le cosiddette prescrizioni di solidarietà, inizialmente facoltative poi rese obbligatorie dalla Legge Gozzini. Il fatto che il condannato si impegni in una attività gratuita in favore della società, infatti, aiuta a dimostrare la sua rinnovata posizione nel mondo.

Forse rispetto a questo i colletti bianchi hanno avuto un percorso non molto dissimile ai condannati *normali*, salvo qualche piccola eccezione. E' di nuovo il caso di Cusani, che però intendeva svolgere la sua attività risarcitoria (a fronte peraltro della totale ed ostinata assenza dell'ammissione di colpa) all'interno del carcere di S. Vittore, quindi con una serie di preclusioni legate alla prassi dell'autorizzazione all'accesso in carcere (è infatti difficile immaginare un detenuto in misura alternativa autorizzato ad entrare in carcere per il volontariato, diventa quasi parodistico).

Per riassumere. Pur con qualche aggiustamento nel corso del tempo, l'affidamento in prova non viene di fatto mai negato ai colletti bianchi in virtù della loro appartenenza di classe, viene negato solo in caso di assenza di requisiti formali per l'ammissione. Questo però comporta la necessità di dare alla misura un significato diverso e nuove modalità al trattamento. Come dice Del Nevo, in ogni caso, "occorrerà naturalmente verificare nei mesi a venire se gli operatori dei servizi sociali saranno pronti ad affrontare questa

⁵² Ne "Il foro italiano", 1998, pag. 47.

affascinante scommessa rieducativa che presuppone un mutamento di mentalità e di metodologia lavorativa di notevole entità⁵³”.

⁵³ Del Nevo (1998), *Misure alternative alla detenzione e “colletti bianchi”*, pag. 476.

IL PUNTO DI VISTA DEL SERVIZIO SOCIALE

– Premesse

Per introdurre il rapporto tra la letteratura di servizio sociale -che per quanto riguarda il settore giustizia consta prevalentemente degli atti di qualche convegno e di pochi articoli su introvabili riviste specialistiche- ed il tema dei colletti bianchi affidati ho deciso di partire da lontano. Ho pensato, infatti, di passare in rassegna alcuni manuali di servizio sociale, in particolare quelli che riguardano il colloquio di aiuto, strumento principe nella nostra professione, per vedere quando e in quale modo le due realtà si incontrino.

Nei volumi consultati ho scoperto che questo incontro non c'è praticamente mai. Si parla ampiamente delle modalità di conduzione dei colloqui e si individuano di volta in volta tipologie d'utenza diverse che portano con loro temi e caratteristiche ricorrenti; cito nell'ordine: "minori, problematiche familiari, anziani, tossicodipendenti e alcolisti, migranti, portatori di handicap e pazienti psichiatrici"⁵⁴. Non c'è traccia dei colletti bianchi, ma non c'è nemmeno traccia di normalità. L'idea di fondo che se ne ricava è che l'utente del servizio sociale sia necessariamente una persona che porta con sé un bisogno legato di fatto ad una patologia o ad una situazione particolare della vita. Un utente che, pur manifestando un aspetto di bisogno, riesca a condurre la sua vita nei binari della *normalità* pare non sia contemplato.

Tutte le definizioni più recenti di servizio sociale, peraltro, pur mantenendo fermo il fatto che la professione sia centrata sul bisogno e sul rapporto tra bisogni e risorse, pongono l'accento sul ruolo promozionale, sull'esigenza di prevenire l'emarginazione e anche di programmare interventi di ampio respiro⁵⁵. Poi però, nell'analisi dei testi, scopriamo che vi è una sorta di tacito accordo per cui, al di là delle belle parole, l'utente viene sempre e comunque descritto come un derelitto. E, d'altro canto, se chiediamo ad un qualsiasi studente del secondo anno che stia per iniziare il tirocinio come si aspetta debba essere l'utente-tipo, difficilmente la descrizione si allontanerà da questa.

E' vero che, se parliamo del lavoro nei servizi di base, facilmente troveremo un'utenza come quella sopra descritta. Ma è ovunque così?

⁵⁴ Ho elencato i titoli dei diversi paragrafi tratti dal lavoro di Zini e Miodini "*Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale*", preso ad esempio tra altri manuali che citano sostanzialmente le stesse categorie.

⁵⁵ Vedasi al proposito la definizione adottata dalla Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali (ISFW) a Montreal nel 2000, per la quale "Il servizio sociale professionale promuove il cambiamento sociale, la soluzione dei problemi nelle relazioni umane e la restituzione di potere e la liberazione della gente per aumentare il benessere. Utilizzando le teorie del comportamento umano e dei sistemi sociali, il servizio sociale interviene lì dove la gente interagisce con il proprio ambiente. I principi dei diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali per il servizio sociale" (da www.serviziosociale.com).

Pensiamo all'assistente sociale del consultorio che riceve una coppia disponibile all'adozione o all'affido, che quindi non manifesta alcun problema se non, e comunque non sempre, una difficoltà riproduttiva. Pensiamo ancora ai colleghi che lavorano in libera professione, e che quindi vengono scelti da clienti cui devono fissare una parcella⁵⁶.

Pensiamo poi ad altre professioni, più strutturate di questa, e al fatto che esse accolgono la persona e il suo bisogno senza dare per scontato che esso ne impedisca una vita equilibrata sotto gli altri aspetti; è il caso dell'analista, cui si rivolge chi ha indubbiamente un disagio senza per questo essere catalogabile in toto come un emarginato, anzi.

Se poi abbandoniamo la teoria per verificare la prassi, ci accorgiamo che spesso le cose sono anche peggiori. In alcune realtà la comunicazione e la comprensione sono di fatto precluse all'assistente sociale non autoctono, nella misura in cui la maggior parte degli utenti ha strumenti culturali tanto limitati da impedir loro di parlare più che un dialetto strettissimo; la qual cosa, a parer mio, la dice abbastanza lunga.

Non vorremmo però dover rilevare che questa sorta di sineddoche sociale (per cui chi ha un disagio diventa automaticamente una persona globalmente disagiata e chi, come il colletto bianco, avendo un disagio che non ne condiziona tutti gli aspetti dell'esistenza, non è riconoscibile come persona disagiata e viene per questo disconosciuto come utente) possa in qualche modo essere strumentale ai concetti, così cari al servizio sociale, della globalità e dell'unitarietà della persona...

A fronte di queste premesse non stupisce certo che, davanti al manager, al finanziere o all'uomo politico di spicco in misura alternativa, l'operatore rimanga senza parole e sia costretto ad inventarsi strumenti e strategie, quasi a ridisegnare ex novo la propria professionalità⁵⁷, naturalmente dopo aver superato il primo impulso: fuggire.

– *L'unwilling client*

Il servizio sociale nella giustizia ha però un problema in più. Mentre generalmente l'utente è persona che, consapevole di una propria situazione di bisogno e desideroso di risolverla, si rivolge volontariamente al servizio, dimostrando così rispetto ad esso una qualche forma di fiducia e di volontà di partecipazione, quello del CSSA è un utente *suo malgrado*⁵⁸, che

⁵⁶ Mi permetto di citarne l'esistenza, pur non avendo presenti le dimensioni attuali del fenomeno, dato che ne parla ad esempio il Codice Deontologico professionale.

⁵⁷ Certo mi si può dire che se il colletto bianco ha avuto accesso alla misura alternativa prima dev'esserci stata, perlomeno per quanti sono passati dal carcere, l'inchiesta da parte dell'assistente sociale. A mio avviso, però, c'è una bella differenza tra un'osservazione in carcere, nella quale prevale inevitabilmente la dimensione della detenzione, e il trattamento, nel quale emerge invece l'umanità a 360 gradi.

⁵⁸ La definizione inglese è appunto *unwilling client*, ovvero cliente che non vuole, restio, riluttante o addirittura contrario.

non sceglie di chiedere aiuto ma che lo subisce, che non ha -perlomeno in una fase iniziale- deciso di usufruire dell'offerta di intervento, ma che si vede costretto alla relazione per ottenere qualcosa (pensiamo appunto al caso dell'affidamento in prova, nella quale l'ottenimento del beneficio è appunto subordinato all'accettazione del rapporto con il servizio sociale⁵⁹). Dice giustamente Giuffrida che in questi casi si parla di *relazione forzata*, perché "Il rapporto... nell'ambito penitenziario si attiva in forza di un mandato dell'istituzione in relazione al bisogno di questa di attuare un trattamento. A fronte di tale bisogno istituzionale... c'è il diritto del condannato ad autodeterminarsi, ad acconsentire o meno di... divenire soggetto di un progetto di trattamento⁶⁰".

La sua collaborazione, la stipula di un contratto con lui, la sua adesione ad un progetto di risocializzazione (ed è a questo proposito opportuno ricordare che l'obiettivo della rieducazione intesa come modifica del modo di essere della persona è stato per l'appunto sostituito da quello della risocializzazione, ovvero dall'offerta di opportunità, di risorse e possibilità di reinserimento, sottoposte alla libera scelta del singolo) va conquistata dall'assistente sociale, che, quindi, in questa prima fase del suo intervento ha il compito di motivare la persona al trattamento, di trasformarla da soggetto passivo ad interprete attivo di esso. Con tutti i fallimenti che questo può comportare. A fronte infatti di molti utenti che aderiscono a questo progetto e stipulano perciò un contratto reale e profondo con l'operatore, ve ne sono altri per i quali ciò non avviene mai, e questo inevitabilmente fa sì che il rapporto diventi esclusivamente burocratico. Mi sembra opportuno riportare quanto dice ancora Giuffrida a questo proposito: "In generale possiamo individuare tre variabili nella tipologia di relazioni che possono venire ad instaurarsi tra assistente sociale ed utente. La prima è la relazione burocratica: l'operatore rinuncia ai contenuti tecnico professionali riducendo l'intervento ad una serie di atti formali e burocratici. Il processo di aiuto scompare per lasciare il posto ad atti vuoti di contenuti e di relazione tecnica e senza alcuno spazio per una programmazione ragionata e finalizzata dell'intervento trattamentale... Il secondo tipo di relazione è quella che definirei autoritaria ed in cui peraltro a volte sembra sfumare la relazione burocratica. Si assiste in tal caso ad una sorta di assunzione, da parte dell'assistente sociale, di un falso ruolo che si inserisce

⁵⁹ Questo aprirebbe tutto il problema della mistificazione, ovvero del rischio che l'utente si relazioni in modo solo strumentale e non veritiero con l'operatore, causando in quest'ultimo una diffidenza tale da minare le basi di questo rapporto, tema che però ci porterebbe troppo lontano. Lasciamo quindi la valutazione di queste situazioni alla professionalità del singolo.

⁶⁰ Giuffrida M.P (1999), *I centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria. Operatori e competenze nel contesto dell'esecuzione della pena*, pag.152-153.

essenzialmente nella dialettica premio-castigo... L'ultimo tipo di relazione è quella professionale⁶¹”.

Ora, è ovvio che questo faticoso percorso accomuna tutti i soggetti presi in carico dal servizio sociale penitenziario, in modo assolutamente indipendente dalla loro appartenenza sociale o di classe. Altro invece è capire se la riuscita di questo processo possa essere in qualche modo statisticamente subordinabile alla percezione che il singolo utente ha di sé. Ovvero: sarà più facile coinvolgere un soggetto che si sente persona problematica e si rende conto di dover modificare la propria condotta di vita o sarà invece più facile convincere chi, come i colletti bianchi, nella sua vita si è sentito sempre assolutamente normale, anzi, forse un tantino migliore degli altri?

E' una domanda aperta, perché solo l'esperienza diretta degli operatori potrà dare una risposta -che peraltro non si potrà che risolvere in una generalizzazione di singole esperienze personali-, ed è questa una delle questioni che cercherò di verificare nel prossimo capitolo. Certo, lasciata così aperta, mi pare che la domanda esprima tutta la sua retoricità.

– Il primo approccio

Sono assolutamente convinta del fatto che una buona formazione non è quella che propone risposte standard ad ogni quesito, da mandare a memoria, ma quella che fornisce gli strumenti critici di lettura e di analisi della realtà, che poi sta al singolo declinare opportunamente in qualunque situazione si trovi. Certo però che l'assenza dei colletti bianchi non solo nella bibliografia ma vorrei dire proprio nella forma mentis degli assistenti sociali, in special modo di quelli in fieri, non può che spiazzare.

Non stupisce, quindi, che in prima battuta il servizio sociale abbia in qualche modo rifiutato, a livello ovviamente teorico, questa tipologia di utenza.

La prima traccia strutturata che ho incontrato risale al 1994⁶². In questo articolo Nasca individua un primo problema di fondo nel *merito*. Nel citare le misure alternative, dice che esse sono sempre state uno strumento ambiguo, giocato tra una dimensione premiale e una trattamentale: ci si può chiedere, infatti, se la misura alternativa sia un beneficio che si merita (quindi rivolta ai *migliori*) o sia invece uno strumento necessario per il reinserimento di determinati soggetti (e allora andrebbe riservata ai casi più problematici).

⁶¹ Giuffrida M. P. (1987), *Il servizio sociale nelle misure alternative*, pag.46-47.

⁶² Si tratta di un periodo in cui i casi di colletti bianchi con richieste di affidamento sono ancora “occasionalisti”, non essendo le sentenze di Tangentopoli, che poi rappresenterà il grosso del fenomeno, ancora passate in giudicato.

E si interroga: “E se sono solo per alcuni, quali criteri bisogna privilegiare per selezionare i soggetti: le condizioni socio-ambientali oggettive (con un conseguente privilegio dei già integrati) o la disponibilità e la volontà soggettiva a modificarsi?”⁶³. L’autore ci ricorda poi che le misure alternative sono state ritagliate su misura per soggetti con problematiche di emarginazione, di disadattamento personale e sociale, di difficoltà di inserimento sociale normale. Allargarne l’uso ad altri soggetti ne ha, secondo lui, causato un vero e proprio stravolgimento. A suo avviso i *naturali destinatari* delle misure dovrebbero rimanerne i principali fruitori e, anzi, esse andrebbero in questo senso potenziate. “Per quanto riguarda i detenuti cosiddetti *comuni*, quelli cioè provenienti dalla piccola e media delinquenza che non hanno però particolari problematiche, l’esperienza ci insegna come essi hanno fatto generalmente buon uso della misura alternativa, che spesso li ha aiutati a sganciarsi dal mondo della devianza ed a intraprendere una vita più conforme alle regole sociali. Per quanto attiene invece a quelle forme di criminalità che sono più lontane dalla tipologia naturale delle misure alternative (criminalità organizzata, criminalità dei colletti bianchi, tangentopoli e via dicendo), poiché si tratta di soggetti che non hanno problemi di emarginazione e disadattamento, ma problemi di segno opposto, sicuramente le misure alternative, così come sono attualmente, non sono adatte per loro. Anzi, rischiano di presentarsi come un regalo dato proprio a coloro che meno se lo sono meritati con i loro comportamenti violenti o immorali e motivati prevalentemente da meri interessi economici cui hanno subordinato e strumentalizzato ogni cosa”⁶⁴. Certo Nasca non nasconde, in questa sua valutazione, un pesante giudizio etico e morale nei confronti di soggetti di questo tipo, per quelli di essi che abbiano manifestato una “seria, concreta e non strumentale volontà di cambiamento”⁶⁵ prevede comunque alcune forme particolari di misure alternative, altre rispetto a quelle già note.

Sempre nel 1994 il Coordinamento Nazionale degli Assistenti Sociali della Giustizia⁶⁶ organizza a Fiesole un convegno i cui atti vengono pubblicati nel 1996. Uno dei workshop è dedicato per l’appunto al tema de “L’affidamento in prova al servizio sociale, tra utenza *difficile* e utenza *impropria*”. Nel resoconto dei lavori si legge: “Il senso di inadeguatezza che l’operatore prova di fronte ai nuovi affidati che si presentano alla relazione con un *potere* diverso da quello dei tradizionali utenti, perché hanno più strumenti economici e culturali, fa sì che gli assistenti sociali chiedano non tanto e non solo che vengano ridotte le

⁶³ Nasca S. (1994), *Le alternative alla detenzione tra crisi del welfare state e dell’ideologia del trattamento. Problematiche attuali e sviluppi possibili. Il ruolo del servizio sociale penitenziario*, pag.98.

⁶⁴ Nasca S., opera citata, pag. 101.

⁶⁵ Nasca S., ibidem.

⁶⁶ D’ora in poi CASG.

tipologie dell'affidamento, ma soprattutto che, se questo intervento deve essere un trattamento tecnico-professionale, essi siano messi in gradi di attrezzarsi e prepararsi alle mutate esigenze per scoprire se nell'affidamento attuale esistano altri modelli teorici, oltre a quelli conosciuti dell'aiuto e del controllo⁶⁷.

Rispetto al *semplice* rifiuto di Nasca mi pare che le affermazioni sopra riportate aprano prospettive nuove. Innanzitutto si pone l'accento sul potere, un elemento che è sempre presente nel nostro lavoro -sebbene a volte noi operatori si tenda a rimuoverlo- ma che solitamente gioca a favore dell'assistente sociale. Tra i vari deficit che infatti affliggono l'utente, quello di potere non è il meno rilevante⁶⁸. Anche se questo non è che un semplice accenno, fa piacere ritrovarlo, perché si lega a temi importanti sui quali nel prossimo capitolo torneremo.

La riflessione non solo ridiscute, ancorché in parte, quel rifiuto verso l'affidamento ai colletti bianchi che fino ad allora la letteratura aveva proposto, ma sposta decisamente l'attenzione sull'operatore e sulla sua adeguatezza alla relazione. Elemento focale non è più la discussione, a volte anche strumentale, sulla legittimità della misura ma quella sulla *bontà* della preparazione dell'operatore e del suo bagaglio tecnico professionale. Il quale, come si faceva notare qualche pagina fa, si rivela di fatto inadeguato.

Nel 1998 il CASG organizza un nuovo convegno a Trani. Pur se il tema è proprio quello delle alternative al carcere, l'argomento del nostro interesse viene a malapena menzionato. Lo troviamo nell'intervento di Marani che, sottolineando come nell'ultimo periodo ci si trovi di fronte ad un'utenza diversa da quella rispetto alla quale si sono già individuate modalità operative precise ed efficaci, dice "Spesso si tratta di un'utenza che ci imbarazza (persone che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione⁶⁹; oppure di

⁶⁷ Cellentani O. e Piromalli S. (a cura di), (1996), *Tra carcere e territorio. Il servizio sociale nella giustizia*, pag.81.

⁶⁸ A questo proposito mi viene in mente la mia esperienza di tirocinio, nella quale generalmente l'utente arrivava "con il cappello in mano" anche se di fronte a lui non c'era l'assistente sociale titolare ma un semplice tirocinante. Gli unici *arroganti* erano gli "amici del sindaco", quelli che ritenevano cioè di avere maggiori diritti in quanto capaci di esercitare maggiori influenze. E purtroppo, per inciso, la logica clientelare nelle piccole amministrazioni locali viene per lo più considerata innocua.

⁶⁹ Mi pare significativo che, ad accompagnare il termine imbarazzo, l'autrice inserisca chi commette reati contro la pubblica amministrazione. Più che altri colletti bianchi, infatti, questi soggetti causano incertezza, dal momento che vittima del loro comportamento è quella pubblica amministrazione che è anche il quadro istituzionale di riferimento dell'operatore. Peggio; spesso chi compie questi reati riesce a farlo proprio in virtù della sua stessa appartenenza alla amministrazione pubblica. La qual cosa crea una situazione problematica su diversi fronti. Dal punto di vista psichico crea la stessa confusione e lo stesso cortocircuito che potrebbe aversi nel caso (che non mi risulta però mai verificatosi) di un assistente sociale che abbia in affidamento un Magistrato di Sorveglianza.

un'utenza che ci provoca reazioni di tipo moralistico (collaboratori di giustizia). Spesso davanti a queste situazioni ci troviamo o ci sentiamo impreparati⁷⁰”.

Di seguito Trecci sostiene, riconfermando di fatto l'inadeguatezza di questa misura per i colletti bianchi, che bisogna “definire e distinguere tra:

- misure alternative al carcere, per la vastissima e diversa utenza che necessita di affiancamento, di auto e insieme di una verifica del processo evolutivo che si compie;
- misure sostitutive al carcere, intese come modo non restrittivo di scontare una pena per quell'utenza che non necessariamente ha bisogno di effettuare un percorso di reinserimento sociale (reati fiscali, truffa, tangenti, danni ambientali, obiezione totale al servizio militare), di una misura trattamentale (queste ultime sotto il diretto controllo degli uffici amministrativi dipendenti dalla Magistratura di Sorveglianza e con la possibilità, se richiesta, di utilizzare un sostegno da parte dei CSSA)⁷¹”.

Se avessimo avuto qualche dubbio su come intendere il verbo *imbarazzarsi*, nessun dubbio rimane nella distinzione proposta tra misure alternative e misure sostitutive, nelle quali il ruolo del servizio sociale non solo è ridimensionato ma arriva ad essere inteso addirittura come eventuale.

– Gli approcci positivi

Se di fronte all'improvviso incontro con un'utenza completamente nuova non deve stupire questa iniziale reazione di rifiuto, non stupirà neppure che, anche in seguito alla trasformazione di questa tipologia di utenza da occasionale a numericamente consistente (processo al quale Tangentopoli ha contribuito in modo significativo), sia la professionalità a riprendere, sia pure gradualmente, il sopravvento.

L'articolo del 1999 di Baldassari pone l'attenzione su un punto cruciale, finora non considerato in questo testo, ovvero il fatto che il cambiamento della misura e dell'utenza che ne beneficia è sì legato all'estensione legislativa dell'affidamento, ma è anche “il risultato di una evoluzione storica intrinseca all'utenza originaria, che è cambiata in seguito alla trasformazione della società, specie da un punto di vista culturale ed economico⁷²”. Per una professione così profondamente legata alla società nella quale opera, luogo dove si ingenerano i problemi e dove si reperiscono le risorse per affrontarli, non tenere conto di questi cambiamenti è in effetti un grave errore. Pur in una prospettiva

⁷⁰ CASG (1998), *La sfida delle alternative al carcere. Sicurezza e professionalità. Il territorio come luogo della pena*, pag.49 (da www.casg.it).

⁷¹ CASG (1998), opera citata, pag.53.

⁷² Baldassari E. (1999), *Il servizio sociale nel sistema giustizia*, pag. 61.

di teorie e prassi consolidate, l'assistente sociale deve vivere il suo tempo e comprenderlo. Non dovrebbe essere quindi colto alla sprovvista, sembra dirci l'autrice, dai cambiamenti anche sostanziali che riguardano il cittadino-utente. Eppure, qualche pagina oltre, Baldassari ci rimanda un ritratto ancora debole della professione in quest'ambito, una professione che si dibatte nel dubbio se sia più opportuno "circoscrivere l'intervento professionale ad una fascia limitata di utenza, cui è rivolto in modo esclusivo il processo di aiuto, delegando ad altre agenzie oppure ad altri operatori la competenza sulle categorie restanti, considerate come utenza impropria, difficile e spuria"⁷³, che non necessita di alcun intervento di servizio sociale" o se invece si debba "rivendicare la titolarità piena del servizio sociale penitenziario su tutta l'area penale esterna e quindi la rilevanza del suo intervento in tutte le fattispecie giuridiche che la legge ammette a beneficiare delle misure alternative"⁷⁴. E questa seconda via, aggiunge l'autrice, oltre a rendere il servizio sociale pienamente protagonista della gestione dell'area penale esterna, lo "costringe allo stesso tempo a cercare di rinnovarsi e riqualificarsi per dare risposte sempre più adeguate all'evolversi della domanda". Pur specificando come questa ipotesi richieda un grosso dispendio di energie e una solida ed equilibrata identità professionale (per evitare che il processo di aiuto venga di fatto costituito da una relazione burocratico formale, nella quale l'operatore insicuro di sé e della propria professionalità non può che trovare rifugio), Baldassari sembra suggerirci che il rapporto con questa utenza possa essere più utile all'assistente sociale di molti corsi di aggiornamento, nella misura in cui permette di superare le prassi standardizzate e rimettersi comunque in discussione. E' un punto di vista interessante, che in parte troveremo verificato nelle parole degli operatori intervistati.

Sempre nel 1999 Breda, validando in questo modo alcune delle affermazioni di Baldassari, ci ricorda che "in nessun passaggio dell'Ordinamento Penitenziario viene affermato, o si da implicitamente per scontato, che tutti i soggetti in esecuzione di pena siano soggettivamente suscettibili e oggettivamente in condizione di poter essere socialmente recuperati. Ciò che il sistema penitenziario, in accordo con il precetto costituzionale, è chiamato ad assicurare è piuttosto che, al di là del semplice rispetto del principio di umanità, sia offerta a tutti i detenuti, senza eccezioni, una possibilità di impegno personale in un percorso riabilitativo"⁷⁵.

⁷³ Che in un passaggio precedente aveva individuato con collaboratori di giustizia, colletti bianchi e sofferenti psichici.

⁷⁴ Baldassari E, opera citata, pag. 66.

⁷⁵ Breda R., Coppola C. e Sabattini A. (1999), *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, pag. 94.

La parte più interessante di questo volume è però il capitolo di Sabattini dedicato ai casi di difficile trattamento. In esso per la prima volta l'autrice, andando oltre al semplice segnalare la difficoltà del lavoro con i colletti bianchi, evidenzia le caratteristiche di questa problematica. Intanto mi sembra importante riportare nell'ordine quelle che sono le categorie individuate come di difficile trattamento, ovvero "la criminalità organizzata, i collaboratori di giustizia, i colletti bianchi, i soggetti culturalmente e socialmente sradicati, gli extracomunitari, i nomadi, i casi a gestione multipla: tra percorso terapeutico ed esecuzione penale, i tossicodipendenti e i disagiati mentali"⁷⁶. Ho voluto riproporre le diverse categorie perché, leggendole, si capisce come buona parte dell'utenza ne faccia parte. Questo ovviamente significa che qualsiasi utente porta con sé situazioni e caratteristiche peculiari dalle quali non si può prescindere. D'altro canto quello penitenziario è uno degli ambiti più impegnativi di una professione generalmente complicata...

In ogni caso avere collocato i colletti bianchi tra le altre mi pare finalmente restituisca cittadinanza al loro essere a pieno titolo utenti. Nell'approfondire le tematiche legate ai colletti bianchi, Sabattini ci segnala un problema grave che non può essere in alcun modo sottovalutato, ovvero quello della crisi del soggetto a seguito dell'incriminazione ma soprattutto della detenzione⁷⁷. Avendo questi soggetti spesso una buona posizione professionale e sociale, l'incriminazione rappresenta un evento che causa la perdita del ruolo e dell'immagine, oltre ad avere riflessi importanti sul loro tenore di vita. E' una crisi che spesso coinvolge l'intero nucleo familiare, rispetto alla quale l'assistente sociale può e deve svolgere un importante ruolo di sostegno.

Di seguito l'autrice affronta più specificamente la questione. "Il problema di fondo, che ha dato luogo a pronunce discordanti da parte dei Tribunali di Sorveglianza, è se l'ammissione all'affidamento al servizio sociale sia sempre caratterizzata dall'opportunità o necessità di un trattamento di reinserimento. In sostanza occorre stabilire se la commissione di un reato, anche da parte di un colletto bianco, comporti sempre un problema di risistemazione psicologica e sociale della sua vicenda personale, ovvero, proprio nel caso di crimini commessi da un colletto bianco, occorra semplicemente accertare se egli abbia già effettuato una rielaborazione critica di ciò che lo ha condotto alla commissione del reato... Sotto il profilo operativo sia nella fase dell'osservazione che del trattamento, si delinea la necessità di considerare, soprattutto, l'atteggiamento di questi

⁷⁶ Ibidem, pag. 291

⁷⁷ Tema questo tornato alla ribalta in questi giorni, in seguito al suicidio di un medico sottoposto a procedimento giudiziario per tangenti. D'altro canto l'esperienza del suicidio ha accomunato molte vicende giudiziarie dei colletti bianchi.

soggetti rispetto al fatto-reato e l'avvio di una presa di coscienza del proprio comportamento. Non è un compito facile, né per gli operatori,..., né per gli stessi soggetti i quali non sempre sono disponibili a ripercorrere il proprio vissuto. Venendo all'affidamento in prova si pone, anche nel suo svolgimento, il problema di dover operare con persone che non presentano i tradizionali problemi di inserimento e di relazioni sociali; è opportuno tuttavia osservare che, malgrado la particolarità della non appartenenza alla tipologia dei detenuti ordinari, questi soggetti si trovano comunque sovente ad affrontare problemi non indifferenti derivanti dalle conseguenze del reato, quali la perdita del lavoro, la ricerca di nuovi interessi lavorativi e sociali, la necessità di ricostruirsi una credibilità e di ritrovare un equilibrio psicologico, sia a livello personale che nei rapporti sociali, indubbiamente intaccato dalla vicenda processuale... Per questi aspetti l'assistente sociale non può che svolgere una funzione di aiuto⁷⁸».

D'altro canto, se abbandoniamo lo specifico del settore giustizia per tornare alle riflessioni più ampie sul servizio sociale, non può sfuggirci la portata innovativa in questo senso della legge di riforma dell'assistenza (n.328/2000)⁷⁹. Nelle riflessioni sulla legge proposte da Ranci Ortigosa troviamo infatti riferimenti concreti al *normale disagio* come ambito di intervento del servizio sociale. Dice -citata dall'autore- Livia Turco che "oggi la vita delle persone è meno lineare e prevedibile... Tutti i cittadini possono aver bisogno di aiuto in certi momenti della vita. E quindi, se l'obiettivo è la promozione del benessere e della coesione sociale, le politiche sociali devono essere politiche di aiuto alla normalità della vita delle persone, e non solo politiche che aiutano le situazioni di crisi e di disagio⁸⁰».

Finalmente archiviata la visione assistenziale e assistenzialistica tipica degli anni sessanta e settanta, nella quale l'intervento di servizio sociale era subordinato al fatto che un problema fosse conclamato e andasse perciò curato, questa legge supera anche la fase della prevenzione che ha caratterizzato tutti gli anni ottanta e novanta, che era essenzialmente prevenzione di quel problema per evitare di doverlo curare successivamente. Si approda, finalmente dicevamo, ad un ruolo dei servizi di vera promozione del cittadino, promozione

⁷⁸ Breda R., Coppola C. e Sabatini A. (1999), opera citata, pag. 305.

⁷⁹ Legge che amplifica, in questo ambito, la portata della nuova definizione di servizio sociale che mutua dal D. Lgs. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione della L.59/1997 (cd. Bassanini) di decentramento amministrativo- laddove all'art.128, comma 2, recita "Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia."

⁸⁰ Ranci Ortigosa E. (2000), *Assistenza, prevenzione, promozione*, in "Prospettive sociali e sanitarie", n.20-22.

che mira ad interessare non solo quanti, permanendo in situazioni di disagio diffuso anche pesanti, sono in qualche modo destinatari in forma prioritaria del nostro lavoro, ma anche chi, per un qualche caso della vita, si trovi in una situazione che chiamerei di disagio occasionale, di temporanea incapacità di far fronte ad alcuni aspetti della propria esistenza improvvisamente complicatisi. In questo senso, perciò, il colletto bianco non sembra affatto estraneo, anche ai sensi della legge, allo *status* di utente.

Ma facciamo una riflessione ulteriore in questa direzione. Nel momento in cui ho chiesto alle assistenti sociali intervistate quali strumenti nuovi o particolari utilizzassero nella relazione con questa particolare categoria di soggetti (e sono argomenti sui quali torneremo nel prossimo capitolo), ho capito che innanzitutto c'è comunque bisogno di un grande appello alla propria professionalità per riconoscere e accogliere questo utente e superare le difficoltà e le pregiudiziali che in un rapporto come questo possono emergere. Vi è poi la diffusa tendenza ad utilizzare gli strumenti professionali in modo nuovo, in particolare affidandosi alla diversa capacità culturale ed intellettuale di queste persone; si rileggono perciò insieme le relazioni e le sentenze, per restituire all'utente nuovi spazi di riflessione e di fiducia. L'assistente sociale Falagario, in particolare, nel pensare ad un modello di servizio sociale adatto a questi utenti in modo particolare, suggerisce l'*empowerment*. Riflettendo su questo a margine dell'intervista, mi pare di poter sottolineare come questa strada possa rappresentare una deriva naturale rispetto alle riflessioni poc'anzi proposte a proposito della legge 328/2000 e al ruolo del servizio sociale.

Può apparire in prima istanza paradossale parlare di *accrescimento di potere* per persone che nella loro vita hanno conosciuto il potere vero⁸¹, ma mi pare interessante aprire questa prospettiva rispetto al lavoro con il colletto bianco, pur dovendola necessariamente ripensare in termini nuovi. Folgheraiter, ad esempio, nell'introdurre il tema del comportamento relazionale nell'*empowerment*, dice ad esempio: "La sorpresa di un utente, quando sente di essere accettato e rispettato come agente,..., si traduce di solito nella costruzione e nel consolidamento del rapporto di fiducia, e quindi del coinvolgimento nella relazione di aiuto⁸²". Che era poi l'obiettivo primario nella relazione con l'utente del CSSA in generale, e con il colletto bianco in particolare.

Non vi è dubbio, inoltre, che il processo di empowerment abbia tra i suoi obiettivi la capacità per la persona di far fronte ai cambiamenti che si succedono nella sua vita per arrivare poi ad attivare in prima persona altri e nuovi cambiamenti. E non è forse quello

⁸¹ E d'altra parte il concetto di *empowerment* porta con sé una serie sostanziosa di rischi di paradossalità che uno in più non farà differenza.

⁸² Folgheraiter F.(1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*, Francoangeli, Milano, pag.416.

che speriamo siano in grado di fare i colletti bianchi, affrontando in modo realistico i cambiamenti coatti anche drammatici della loro vita, che possono riguardare la privazione della libertà, le possibilità lavorative ma anche il livello economico di conduzione della propria esistenza, addirittura compiendo rivalutazioni valoriali e ricalibrature etiche rispetto al proprio vissuto? E ancora, tra gli obiettivi di questo modello di lavoro (pensiamo in questo soprattutto alla sua applicazione nell'ambito dell'emancipazione femminile) vi è indubbiamente la capacità di fare nuovi progetti relativi a sé e alle proprie azioni e di impegnarsi in essi con fiducia, con stima delle proprie possibilità e con una sufficiente resistenza alle frustrazioni. Quello che, in pratica, abbisognerebbe a quanti, in seguito alle vicende giudiziarie, si vedono interdetti dall'esercitare le attività usate e costretti a cambiare radicalmente, ad un'età spesso avanzata, abitudini e possibilità lavorative.

E infine, sempre mutuando questi passaggi dalla letteratura delle donne, "Il sistema di valori della persona empowered include quelli tipici dell'assertività: la dignità personale, la libertà e l'autonomia, il rispetto di sé e degli altri"⁸³. Come vorremmo che chi ha basato la sua vita sull'economia a dispetto di tutto si riappropriasse di valori di questo tipo...

Il livello di potere di partenza è indubbiamente diverso: nei casi noti l'utente (piuttosto che il cittadino o la donna, dato che il modello dell'empowerment, ora importato dal servizio sociale, nasce come strumento di azione per i diritti sociali e civili delle minoranze, ed è perciò soprattutto in questi ambiti che se ne possono trovare applicazioni interessanti) parte da una condizione di sottostima di sé e delle proprie capacità, ed è in questo, a mio avviso, che si coniuga tanto bene con il più tradizionale lavoro sociale sulle capacità e risorse residue delle persone. Nei casi dei colletti bianchi si parte invece da una situazione opposta di sovrastima di sé stessi e delle proprie capacità, che, improvvisamente, viene messa in discussione dall'ingresso nel circuito penale, e conduce la persona a ripensarsi ex novo. In questo senso vanno appunto stimolati o potenziati atteggiamenti di riappropriazione di un'identità anche etica, di uno stare nella società improntato non più all'interesse economico ma a quei valori citati poc'anzi, che per soggetti come questi possono rappresentare una novità assoluta. E che possono introdurre un percorso di reale ravvedimento e ripensamento di sé stessi.

Da ultimo vorrei riportare un'affermazione di Nasone, legata al trattamento del condannato appartenente alla criminalità organizzata, dalla quale emerge chiaramente come la ricerca di percorsi e strumenti nuovi sia in effetti quasi costitutiva di questa professione. Egli dice: "In quest'attività professionale, non disponendo di modelli di riferimento specifici

⁸³ Nicotra M. (2001), *Empowerment: il potere di...*

l'assistente sociale ha dovuto inventarsi metodologie e strumenti di intervento utilizzando soprattutto risorse personali e del gruppo di lavoro. L'operatore ha talvolta dovuto anche avviare un processo di autocritica relativamente alla sua formazione culturale per l'avvertita necessità di distanziarsi da modelli e schemi vissuti ed introiettati anche inconsapevolmente, per assumere quindi una posizione di revisione e di analisi radicale. Ma autocritica anche in relazione al piano della formazione più strettamente professionale, avvertendo l'insufficienza delle attuali risorse tecniche ed operative e quindi la necessità di modificarle o di pervenire ad un loro aggiornamento⁸⁴”.

La vera sfida della professione dell'assistente sociale è proprio questa, a mio avviso: vivere il suo tempo e, sulla base dei cambiamenti della società, adeguare di volta in volta la propria professionalità, indipendentemente dalla tipologia di utenti che ci si trova di fronte.

⁸⁴ Nasone M., *Il trattamento del condannato appartenente alla criminalità organizzata*, in Ferrario F. e Muschitiello A. (2004), opera citata, pag.20.

LE INTERVISTE

4.1 – Note metodologiche

Come già accennato nell'introduzione a questo lavoro, l'obiettivo di queste interviste non è registrarne un numero imprecisato per verificare quanti più punti di vista possibili, ma verificare le riflessioni, sia pure personali, di alcune assistenti sociali di CSSA diversi, per provare ad individuare delle costanti ma soprattutto per evidenziare le diverse esperienze nella relazione con i colletti bianchi anche rispetto alla prassi di ciascuna Magistratura di Sorveglianza. Ed effettivamente le differenze, oltre a necessarie similitudini, sono evidenti. Colpisce, nel leggere queste testimonianze, la contraddittorietà di alcune affermazioni, le esperienze praticamente opposte vissute dalle colleghe, le riflessioni estremamente diverse cui sono approdate. In questo senso sarebbe forse interessante predisporre -ma è un altro mestiere rispetto a quello che mi ero prefissa- delle rilevazioni quantitative per valutare statisticamente la portata delle differenze. Il tentativo che io ho fatto è stato quello di sottolineare questi aspetti così divergenti, perché a mio avviso è proprio focalizzando su di essi che si può partire per una valutazione più coerente delle questioni.

Inizialmente avevo predisposto una traccia di intervista che ho fatto avere per tempo alle persone che avrei dovuto intervistare. In pratica, però, mi sono accorta che questa traccia era funzionale nel far capire alle colleghe quali erano gli aspetti che più mi interessavano, ma che era molto più interessante e stimolante ascoltare i racconti delle esperienze vissute per come ognuno riteneva di raccontarli. Limitare l'incontro alle mie domande avrebbe a mio avviso significato perdere molti aspetti che invece, fortunatamente, sono emersi.

Le interviste sono state tutte molto corpose, e per questo motivo ho ritenuto opportuno non trascriverle pedissequamente ma frammentarle, in modo da individuare quei punti chiave attorno ai quali sviluppare, contestualmente, le mie riflessioni. Nel fare questo è stata naturalmente mia cura mantenere assolutamente intatto il significato originario di ogni passaggio, garantendo in questo modo, pur in una forma rinnovata, la sostanza che ogni assistente sociale intendeva dare alle sue affermazioni.

4.2 – Alcune esperienze

1. "A me la prima volta è capitato un soggetto che tra l'altro era coinvolto in uno dei grossi processi di Milano, e lì io ho dovuto in qualche modo sperimentarmi rispetto a tutta una serie di cose che non conoscevo. Il primo approccio che io ho avuto con questa persona è stato di tipo cartaceo, nel senso che ho acquisito la sentenza che era stata

emessa dalla Corte d'Appello. Per me è stato come leggere un libro di Agata Christie, perché non mi sono annoiata affatto, ho scoperto una serie di implicazioni che come cittadino avevo vissuto, quindi anche delucidazioni di tipo politico. E' stato come proiettarmi in un mondo che a tutti era restituito dalla televisione, ma che probabilmente era comunque estraneo. Uno si immaginava, faceva anche facili battute del tipo "I politici sono tutti ladri" ma entrare invece nella situazione e, banalizzo, entrare nei salotti di queste persone, che erano il posto dove in effetti si facevano gli affari, mi ha particolarmente colpito. Devo dire che ho fatto anche fatica a leggere quella sentenza, non perché fosse complicata, ma perché erano spiegati tutta una serie di processi di alta finanza che mi erano abbastanza sconosciuti, abituata a fare i conti con le mie di finanze, che sono assolutamente alla portata di tutti. Insomma... ci ho dedicato un po' di tempo. Però devo dire che ne è valsa la pena, perché mi ha aperto dei mondi, mi ha aperto la possibilità di parlare con l'altro. Ora, la cosa che più mi ha colpito nel rapporto con questa persona è stato il fatto che lui ha avuto assolutamente consapevolezza del fatto che io sapessi, quindi il lavoro che io avevo fatto prima non era affatto un lavoro perso, nel senso che ha capito perfettamente che era inutile girarci intorno, che io sapevo, perché avevo letto, come erano andate le cose, quali erano stati i ruoli agiti, le responsabilità, e devo dire che questa cosa non ha alzato dei muri, piuttosto ha agevolato una comunicazione. In primis perché la persona ha assolutamente ammesso tutte le sue responsabilità, ha fatto anche affermazioni che potevano nuocergli in qualche modo, del tipo "Sì, io sapevo che cosa stavamo facendo, sapevo che comunque quell'operazione aveva degli aspetti di illegalità, non avevo invece previsto assolutamente che cosa sarebbe stato Mani Pulite, ma in quanto avvocato ho realizzato che se anche fossimo stati beccati e condannati avremmo avuto una pena che ci consentiva comunque di avere una sospensione condizionale". Quindi era stato fatto anche un ragionamento di questo tipo, la previsione che l'illecito venisse scoperto c'era. Però nessuno poteva immaginare che cosa sarebbe successo, chi sarebbe stato Mario Chiesa e che cosa avrebbe scatenato, per cui, tornando un po' indietro, la persona ha anche fatto affermazioni che in qualche modo potevano nuocergli in una valutazione complessiva. Perché le ha dette queste cose, che avrebbe potuto anche risparmiarsi? Le ha dette perché credo che lui abbia capito subito il ruolo di questo ufficio, quindi, che era inutile aggirare, era inutile dire cose che non stavano né in cielo né in terra, la situazione era questa, palese, e che forse per poter avere una misura alternativa -che per questi soggetti è assolutamente fondamentale- era molto meglio scoprirsi. Quindi una prima diversità per esempio con gli utenti, mi passi il termine, normali, che ovviamente nel momento in cui si presentano tentano di dare di loro un'immagine più positiva, che tendono in qualche modo a minimizzare anche la commissione di un reato. Ma anche una differenza con molti altri tangentisti, che hanno avuto invece con me e con questo ufficio altro tipo di relazione. Per cui per lui è stato

tranquillizzante il fatto che io sapessi, che quindi non avessi necessità di analizzare - anche perché non era il mio ruolo- in termini processuali, e invece mi interessava capire quanto lui avesse capito da quella esperienza, quanto tutto quello che aveva fatto lui se l'era ripensato. Devo dire che è stato estremamente interessante il contatto con questa persona, che fra l'altro già per conto suo aveva fatto una serie di passaggi, io ho soltanto stimolato forse alcune cose che erano già iniziate. Lui era venuto preparato anche rispetto ad altri soggetti che avevano già subito un processo, che erano già stati giudicati dal Tribunale di Sorveglianza meritevoli o meno di una misura alternativa, quindi sapeva quali erano gli elementi in qualche modo ostativi alla concessione, così come sapeva quali erano gli elementi che potevano favorirla. Punto primo: elemento di risarcimento in termini monetari. Lui è venuto da me con già il suo versamento perché in qualche modo lui era arrivato ad un accordo con l'ente a cui doveva risarcire una cifra tra l'altro notevole, aveva versato già la sua provvisionale. Ho fatto volutamente una visita domiciliare, non perché mi aspettassi chissà che cosa, ma proprio per capire come veniva vissuta la casa, se come un luogo aperto ad incontri di qualche tipo o se come un luogo privato, e quindi era per me è un elemento fondamentale, e devo dire che anche lì per me c'è stata questa scoperta che era una casa sicuramente fatta per la coppia, una bellissima casa, ovviamente, ma fatta perché la potessero utilizzare loro due, quindi non aperta ai salotti formali. La sua terza moglie era fra l'altro una donna molto giovane rispetto a lui, una bellissima donna e però una bella persona. Fra l'altro una persona che stava vivendo una sua storia privata, che era quella di riuscire a diventare mamma con molte difficoltà. Diciamo che erano proiettati più sulla loro vita privata, quindi sull'essere coppia, sull'essere genitori, benché lui avesse già altri figli. Nel periodo che era passato dal carcere e dal processo al momento in cui noi ci siamo visti lui aveva già fatto quindi una serie di percorsi. Una cosa che io ricordo e che ricorderò sempre del mio contatto con questa persona è stato questo: lui mi ha detto "Questa vicenda mi ha messo di fronte alla consapevolezza che io non ero padrone del mio tempo, il mio tempo era degli altri, non era dedicato alla famiglia, non era dedicato ai miei hobbies, era dedicato ad altro. Alcune restrizioni, alcune cose, mi stanno facendo fare i conti con questo". Questo diciamo avveniva già in fase di istruttoria. E poi è iniziata la grande avventura dell'affidamento con questa persona, e devo dire che io ho utilizzato nella misura alternativa tutti gli elementi che mi erano arrivati dall'istruttoria, che erano il tempo, il riappropriarsi del tempo, il riappropriarsi delle piccole cose; quelle piccole cose che sono forse banali per persone "normali" e per lui erano invece delle scoperte. Ad esempio, lui avrebbe voluto chiedere ogni tanto di potersi spostare nel weekend, perché quand'era libero era abituato a pigliare l'aereo e ad andarsene ai Carabi, alle Maldive. Nei primi tempi quando lui è arrivato in affidamento gli ho detto "Guardi, non chieda nulla di tutto questo perché ora non mi sembra il caso, andiamo avanti e vediamo. Provi ad utilizzare le sue prescrizioni

come risorse, si prenda una bella cartina della provincia di Milano, incominci a esplorare questa provincia che ha anche delle cose che meritano di essere viste”. Gli ho lanciato quest’idea anche in termini provocatori, lui invece l’ha presa come suggerimento e tornava da queste gite entusiasta, dicendomi “Signora, io per anni ho fatto delle cose pazzesche quando bastava veramente spostarsi di poco”. Il fatto poi di avere un orario di rientro entro le 21 era molto auspicato dalla sua compagna, che ovviamente diceva “Questo mi consente di averlo vicino, di sapere che le serate sono nostre”, e devo dire che lui questa cosa se l’è vissuta tutta fino in fondo. Quindi diciamo che tutto l’affidamento è stato poi giostrato e giocato su questo tornare ad una condizione di assoluta normalità, con quelli che sono i valori normali, che sono fatti di famiglia, di tempi a casa, di hobbies, e la cosa che mi stupiva in tutto questo era proprio la scoperta della normalità. Fra l’altro la cosa particolare è stata la sua attività di volontario presso questa associazione di disabili, nella quale aveva coinvolto tutta la famiglia. Lui si è fatto coinvolgere su un piano emotivo per cui ha smesso, diciamo, per un periodo, di usare soltanto la testa. C’è stato tutto un percorso assolutamente eccezionale dal punto di vista umano e devo dire anche da un punto di vista formale, che era quello dell’essere legato a questo ufficio, perché lui aveva comunque degli obblighi, che gli arrivavano dalle prescrizioni. E’ stato anche in questo una persona di assoluta correttezza, avrebbe potuto -come han fatto altri- far arrivare le sue richieste bypassando questo centro, facendole arrivare direttamente dal legale al magistrato. Lui questo non lo ha mai agito, è sempre passato attraverso questo ufficio, dichiarando poi in tutte le occasioni che la possibilità che gli era stata offerta da questo ufficio era stata proprio quella di pensare”.

2. “Ci sono poi situazioni in cui le cose non escono. Io ho avuto in carico il caso di un altro colletto bianco dove non usciva niente. Lì ovviamente il rapporto è assolutamente formale. Io lo sapevo che da quella persona non avrei tirato fuori un ragno da un buco, non ce n’era, era assolutamente impermeabile. In quel caso devo dire la persona ha vissuto in termini molto afflittivi la misura alternativa, chiaramente, anche se una cosa chiara da parte mia è stata fare tutto quello che potevo per agevolare il suo lavoro, perché questa misura certo non doveva servire a fargli perdere un lavoro, tra l’altro così prestigioso. E’ stato uno dei pochi che è stato autorizzato ad andare all’estero durante la misura alternativa, c’erano dei vincoli forti, non c’era pernottamento, andava e tornava in aereo in giornata, ma è stato aiutato comunque ad ottenere questa possibilità. Era chiaro che l’affidamento con lui non voleva e non poteva in qualche modo inficiare la sua attività lavorativa che era di responsabilità, e tra l’altro dalla sua responsabilità dipendevano anche molti dipendenti, quindi per alcune cose non fatte avrebbero pagato i dipendenti”.

3. “E poi invece un'altra persona, abbastanza in vista che, devo dire, mi lasciava anche molto perplessa quando lo vedevo in televisione. Si tratta di un caso che ho ereditato dal mio direttore, e anche qui è stata una bella scoperta in senso positivo. Era una persona, tra l'altro, che durante il primo colloquio mi ha anche disturbato dal punto di vista fisico, perché lo avvertivo come non vero, come eccessivamente ossequioso. Poi ho capito invece tutta una serie di cose, questo era proprio uno di quei signori di una volta, un gentiluomo, una di quelle persone che quando si presentano ad una donna si inchinano. Mi ha sconvolto, io lo credevo falso, non avevo proprio pensato che potesse essere questo. Per me è stata una esperienza umana incredibile, e credo lo sia stata anche per questa persona., che fra l'altro continua a chiamarmi. Si è spogliato di tutta una serie di facciate, mi ha portato su questo tavolo tutta la sua difficoltà di padre di figli adulti, che si rendeva conto erano frutto anche dell'aver vissuto la sua notorietà, la sua ricchezza, l'agio, e di conseguenza si comportavano, e lui mi ha portato sul tavolo questa cosa, e il fatto che questo era motivo fra l'altro di difficoltà con la moglie. Abbiamo fatto delle lunghissime discussioni con lui rispetto al suo approccio al problema, non riusciva a vedere altro modo di agire rispetto a quello che già metteva in atto, ragionando sul fatto che ci sono altre maniere diverse da quelli che lui riteneva essere i crismi intoccabili, e mi ha chiesto di aiutarlo a comunicare con la moglie. Lì i reati erano legati ad una questione di partito, c'era proprio tutto un sistema, lui poi era molto influente. Lui ha creduto molto in alcune cose, era un democristiano doc, tra l'altro molto credente. La cosa che mi ha colpito molto è stata anche il disincanto di questa persona, l'ironia con cui raccontava e diceva anche delle profonde verità quando ovviamente si affrontava anche l'attuale situazione politica. E' stata una esperienza bella, lui ha avuto un riconoscimento fortissimo di questo ufficio. Tra l'altro aveva una situazione giuridica molto complessa, molto complicata, e devo dire che noi gliela abbiamo molto semplificata. La cosa che mi ricorderò sempre è stato il fatto che lui aveva tutto il suo staff di legali per rimettere un po' insieme tutti i vari pezzi della sua posizione giuridica, quando ne abbiamo parlato io l'ho ricostruita in qualche modo e lui è riuscito ad avere in tempi reali l'estensione dell'affidamento su tutta una serie di sentenze che ho recuperato e questa cosa l'ha sconvolto, perché l'ha messo di fronte ad una cosa nuovissima, diceva “Ma allora non è vera l'idea dell'amministrazione pubblica, della burocrazia che deve essere assolutamente corrotta, malata, con tempi biblici, farraginosi”. Ha avuto un'illuminazione rispetto a questa cosa, e questo è stato anche un elemento di discussione molto ampio. Devo dire che è stata proprio una bella esperienza, soprattutto perché partiva da un iniziale approccio molto brutto con la persona. Credo che più che altro questa persona ha proprio capito che questo era uno spazio che era concesso a lui”.

4.3 – L’assegnazione dei casi

1. “E’ impossibile attuare una distinzione basata su altri criteri, dal momento che al Centro arriva di solito una richiesta di intervento sulla quale è scritto solo un nome. La sentenza e i dati ulteriori vengono acquisiti dall’assistente sociale solo una volta che ha preso in carico il caso, e spesso arriva prima l’utente che gli atti giudiziari. Sono state fatte spesso delle esperienze al buio in questo senso. Ora, dopo un lungo lavoro portato avanti dal CSSA arrivano dati ulteriori, come ad esempio quelli sulla tipologia del reato o il testo dell’istanza dell’avvocato, informazioni maggiori che permettono tra l’altro di strutturare meglio il primo colloquio”.

2. “Noi avevamo avuto intorno all’86-87 già un primo approccio con un certo tipo di soggetti e di reati che erano legati allo scandalo dei petroli. Io ero appena arrivata, fra l’altro, in servizio, per cui non ho ben seguito questa parte. Però era un fenomeno assolutamente circoscritto, il numero di utenti in carico era limitato. Diverso è stato invece con i soggetti che hanno subito una condanna a seguito dei processi per Mani Pulite, quando ci siamo trovati con un’utenza assolutamente nuova per noi e con l’oggettiva difficoltà a fare tutto per queste persone. Lì devo dire che ci siamo anche fatti delle domande. Siamo state sempre comunque suddivise per base territoriale, per cui io mi sono sempre occupata più o meno di un pezzo di Milano che non era assolutamente un domicilio eletto per i tangentisti (uno dei quartieri periferici di Milano che producono delinquenza, diciamo, di altro tipo) e poi un territorio della provincia esterno a Milano, che gravita intorno a Monza, quindi proprio altro tipo di soggetti. In quell’occasione, invece, ci siamo posti il problema oggettivo del chi dovesse occuparsi di queste persone nuove. All’epoca abbiamo deciso di fare una distribuzione di casi un po’ con le persone che avevano più esperienza, quindi l’unico elemento discriminante era il fatto di non essere arrivata ieri in servizio. Così è stato.

Ora, dopo Mani Pulite, c’è la seconda generazione, se ne parla meno perché fanno meno scalpore, molto spesso sfuggono anche a noi, non c’è nemmeno più l’attenzione su a chi dare il caso, perché vengono assegnati sui normali criteri territoriali, anche se quando li assegno io cerco di evitare di passarli a colleghe che potrebbero sentirsi molto spiazzate”.

3. ”Il motivo per cui molti casi spesso vengono gestiti dal direttore credo sia più che altro un fatto di restituzione alla persona di ufficialità di quello che sta succedendo. Tu stai scontando una pena e questa dimensione te la può dare meglio il vertice. Non è sempre detto che la gestione dei direttori sia quella migliore, perché può essere anche fraintesa dall’altra parte. Il fatto che io vengo ricevuto dal direttore perché sono un utente doc, ha infatti i suoi pro e i suoi contro. Nel caso di un affidato particolarmente sotto i riflettori,

ad esempio, ricordo che sono andata dal direttore e gli ho detto: non pensare neanche di tenerlo tu in affidamento, lo prendo io -perché avevo fatto l'osservazione in carcere e doveva essere chiara per l'utente la continuità, altrimenti ci saremmo giocati tutto il lavoro fatto. Su questo poi siamo stati d'accordo, ma la cosa carina è stata che a quel punto il Ministero ha chiesto chi avesse in carico questa persona... Questi sono un po' gli elementi: il fatto di restituire una sorta di ufficialità che è impersonata dal direttore, e sicuramente l'esperienza. Io non sono mai stata molto d'accordo sulla prima di queste modalità. Credo che una gestione oculata sia assolutamente fondamentale, non ci vuole niente a fare danni soprattutto con casi spinosi come questi, però secondo me è sbagliato fare gli affidati doc, o gli affidati dop. Forse è più opportuno che un direttore abbia un affidato di altro tipo, uno che ha veramente difficoltà a capire chi siamo, perché dobbiamo entrare nella sua vita privata, anche affidati comuni, poco importanti. Questi invece lo sanno perfettamente chi siamo noi, non hanno bisogno che gli venga restituita un'immagine ufficiale del CSSA, sono ben informati".

4. "Se l'assistente sociale si trova in particolare difficoltà espone questi problemi al direttore che a sua volta valuta l'opportunità di seguire il caso in prima persona. Questo è capitato soprattutto per la complessità delle richieste, delle istanze, e per la delicatezza delle situazioni (anche con pressioni e telefonate da parte di esterni), per cui era il momento giusto per far intervenire il direttore per chiarire e per gestire anche questi livelli particolari".

Una prima questione che ho voluto pormi e porre nelle interviste è legata alla valutazione iniziale di questo tipo di utenza. Mi sono cioè chiesta se, nel momento in cui un condannato viene affidato al CSSA e viene designata l'assistente sociale che lo deve prendere in carico, nell'assegnazione del caso pesi o meno lo status del reo o la tipologia del reato.

Generalmente i CSSA sono organizzati, nella distribuzione degli incarichi, secondo criteri territoriali, per cui le assegnazioni dipendono esclusivamente dal luogo di residenza del reo. A Firenze, Padova e Venezia questo criterio non è mai stato messo in discussione per gli utenti di cui ci occupiamo (1).

Storia a parte ha avuto invece il CSSA di Milano, che ha storicamente avuto un sovraccarico di utenza di questo tipo, essendo stato il capoluogo lombardo la sede di molti tra i più famosi processi nei confronti dei colletti bianchi.

Evidentemente una situazione di emergenza massiccia rispetto ad un'utenza nuova e potenzialmente destabilizzante per la professione riesce a modificare anche prassi

consolidate nell'organizzazione del servizio, per fare in modo di evitare a colleghe meno esperte di intraprendere percorsi tanto complicati (2).

Rispetto a questo tema mi pare significativo sottolineare un aspetto ulteriore, che potremo definire "la gestione dei direttori". E' capitato infatti che, in particolare in occasione di utenti particolarmente noti e sulle vicende giudiziarie dei quali la stampa aveva acceso i riflettori, i casi venissero gestiti in prima persona dai direttori del Centro. Io avevo immaginato che questa scelta fosse dovuta alla necessità di tutelare gli assistenti sociali *semplici* da eccessive pressioni, ma nelle affermazioni delle colleghe questa mia ipotesi non ha trovato riscontro (3). Emerge piuttosto, in queste testimonianze, non tanto la difficoltà a gestire questi casi quanto la fatica, nell'occuparsene, di relazionarsi con forme anche forti di pressioni pubbliche e politiche (4). Questo aspetto non è ignoto alla professione, spesso vittima di pubblici linciaggi massmediatici, ma è nuovo nella misura in cui non viene dal primo opinionista che passa ma, appunto, da quei rappresentanti politico-istituzionali che vorremmo *super partes*...

Un primo elemento di valutazione che si può riscontrare è quindi che, al di là di situazioni che potremmo definire eccezionali, nel momento in cui viene preso in carico dal CSSA il colletto bianco viene considerato a tutti gli effetti un utente come un altro.

4.4 – L'immagine di sé e il pregiudizio

Quello tra l'assistente sociale e il colletto bianco è un incontro particolare, nel quale è necessario -molto più che in altri casi- ripensarsi come operatore e ripensare l'utente, ma nel quale lo stesso utente ha occasione di ripensare sé stesso e chi ha di fronte. Da parte di entrambi, infatti, possono pesare pregiudizi forti, che a volte non vengono mai superati nel corso di tutta la misura. In particolare mi pare di capire che il colletto bianco è capace di attuare una micidiale svalutazione nei confronti dell'assistente sociale, per contrastare la quale è necessario richiamare tutta la propria professionalità e anche un po' di sano e curioso interesse verso un'esperienza professionale nuova e originale. Su questi aspetti ha moltissima influenza la soggettività dell'operatore e l'individualità della persona utente; non mi pare siano infatti rintracciabili delle costanti, per cui ritengo opportuno riportare alcuni esempi significativi di segno diverso, dal più positivo al meno edificante.

4.4.1 - Il vissuto dell'operatore

1. “Subito dopo aver letto la sentenza ho convocato qui la persona e devo dire che è stato anche singolare perché ovviamente come cittadino mi sentivo abbastanza lesa, dicevo: ma porca miseria, vi siete fregati un sacco di soldi. Per fortuna è prevalso l'aspetto più professionale che è stato quello di dire: va bene, ascoltiamo.”

“Io non ho avuto assolutamente la percezione che il fatto che lui fosse un avvocato in qualche modo facilitasse il suo modo di presentarsi, perché aveva già un'immagine positiva, tutt'altro, per me non era così. Proprio perché avvocato e proprio perché era finito in una situazione del genere non aveva affatto un'immagine positiva per me, perché io posso immaginare che uno sprovveduto o uno che commette reati per mille motivi li commetta, lì invece per me non c'era giustificazione, salvo un arricchimento personale, quindi altro che immagine positiva, direi proprio il contrario. Infatti, le dicevo prima, per fortuna in me ha prevalso l'aspetto professionale, perché se fosse stato diverso l'avrei schiaffeggiato in quel momento, perché mi sentivo veramente lesa in quanto cittadino, in quanto lavoratore che versa le proprie tasse.”

“Poi almeno nella fase iniziale possono contare anche i pregiudizi: gliel'ho detto subito, rispetto ad alcune persone ho detto: io sarò il castigatore. Quello era il pregiudizio, poi per fortuna ha prevalso la professionalità, perché questo mi ha dato la possibilità di aprire quegli spazi, se fosse rimasto il mio pregiudizio io non avrei aperto nessuno spazio di alcun tipo. Ma questo non significa sottovalutare il reato, anzi, si tratta di un reato molto pesante. Non a caso le ho detto che io sono sempre partita dal reato, perché per me partire dal reato è fondamentale.”

2. “Quelli contro la salute pubblica o contro l'ambiente, ad esempio, sono reati che io considero molto gravi, nei quali siamo tutti vittime, io darei l'ergastolo, e invece vengono minimizzati, a livello giornalistico o politico sono presentati come azioni normali nell'andamento del mercato...”.

Ho voluto riportare queste affermazioni perché mi pare diano in modo inequivocabile la misura del fatto che, indipendentemente dalle teorie sociologiche che ipotizzano un basso impatto di questi reati sull'opinione pubblica, l'impatto sull'operatore non sia altrettanto neutro.

Rispetto a questa severa valutazione di gravità del reato mi pare significativo sottolineare come l'assistente sociale sia un professionista che sta nella società, che lavora in essa con obiettivi anche ideali di promozione e miglioramento, per cui non può che percepire come particolarmente ignobili i reati che hanno per l'intera cittadinanza costi così elevati.

Personalmente ho trovato molto confortante questo atteggiamento da parte di tutte le colleghe intervistate. Non smetto di credere che l'indignazione nei confronti di questo pessimo andar del mondo, in special modo da parte di chi può svolgere un ruolo di *policy making* e di promozione alla cittadinanza attiva, possa contribuire ad attivare percorsi virtuosi di responsabilizzazione dell'uomo verso l'uomo. Sarebbe interessante capire, a questo proposito, se si tratta di un caso o di un atteggiamento diffuso nella professione, perché a volte ho la sensazione che, in particolare nei servizi di base, gli assistenti sociali tendano ad abdicare questo ruolo, legittimamente presi dalla realtà.

Secondo me è poi rilevante, ai sensi di questa valutazione così negativa, anche il paragone con gli altri utenti. Proprio perché cerchiamo di comprendere i motivi che spingono l'individuo a delinquere, e spesso essi sono rintracciabili in situazioni di privazione diffusa o di assenza di alternative, la scelta precisa e premeditata di agire per proprio vantaggio economico ci appare moralmente deprecabile, e le cifre da capogiro di cui si parla fungono in qualche modo da aggravanti.

Il primo appello alla propria professionalità riguarda, appunto, la necessità di superare valutazioni etico-morali che porrebbero l'operatore in una controproducente e frustrante posizione giudicante. E' lo stesso procedimento di chiarificazione che siamo chiamati a fare rispetto ad ogni tipo di disagio, con la differenza che le nostre resistenze nei confronti del povero, del tossicodipendente, del disabile, dell'anziano, perfino del genitore maltrattante vengono messe alla prova già durante i corsi universitari (mi riferisco in particolar modo ai laboratori di rielaborazione delle esperienze di tirocinio), con il sostegno e l'appoggio di un docente o del supervisore.

Quando invece abbiamo di fronte le nostre riserve sui colletti bianchi siamo, di fatto, soli con noi stessi.

4.4.2 - L'atteggiamento dell'utente

1. "Capita che questi utenti, forti di una preparazione culturale molto elevata, tentino di svalutare l'operatore, per cui ad una semplice domanda rispondono con enormi giri di parole, utilizzando tutte le lingue conosciute, un linguaggio aulico proprio per metterti in difficoltà".
2. "Non considerandosi colpevoli e valutando il loro reato come non grave, questi utenti si accostano a noi con distanza e superiorità. Sono indubbiamente impeccabili, ligi,

puntualissimi, hanno sempre tutte le carte in regola, ma si adeguano alla situazione senza riconoscere importanza alla relazione; la vivono come una necessaria seccatura. Spesso, addirittura, dal momento che non accettano di affrontare argomenti della vita privata o familiare⁸⁵, il colloquio corre il rischio di diventare quasi salottiero: parlerebbero volentieri infatti solo del cavallo, della barca, della tenuta in collina. Oppure usano il colloquio solo per ribadire la loro innocenza”.

3. “Una persona doveva fare l’istanza per andare in un posto, e riteneva di non potermela fare in quel momento perché non aveva la carta intestata. Il che vuol dire: io sono questo, sono un dirigente -perché poi fra l’altro questa persona aveva anche un ruolo molto forte- e in quanto dirigente mi relaziono”. “Eh no, non mi interessa, tu ti relazioni in quanto persona che ha commesso un reato, che fa anche il dirigente. Forse ti dimentichi che io e te non siamo su un piano paritario, il che non significa io sono meglio di te, ma che tu stai scontando una pena e io sono l’esecutore, il controllore di questa pena, e quindi ti rapporti con me, che in questo momento ti ricordo che qualcosa cosa forse tu hai commesso”.

4. “In una situazione in cui avevo la necessità di incontrare la famiglia ma percepivo un equilibrio fragile, ho concordato di effettuare una visita domiciliare, lasciando alla persona la scelta dei tempi. Ho detto quando vi sentite pronti mi chiamate”.

5. “La cosa che mi ha molto colpito con questa persona è stata l’ultimo colloquio. Anche con lui era stato impossibile in tutti i colloqui precedenti capire un po’ la sua famiglia. L’ultimo colloquio mi ha stupito perché per la prima volta spontaneamente lui mi ha parlato della sua famiglia: si era laureato da poco suo figlio, e per lui questa cosa era stata importante. Mi ha raccontato come il figlio avesse scelto indipendentemente da lui la facoltà, quindi anche di tutti i dissapori avuti, e del fatto che con la laurea lui aveva dovuto prendere atto che il figlio aveva ragione, che aveva fatto una sua scelta giusta in termini personali e di interessi. Ogni tanto mi faccio domande su questa cosa. Secondo me si è sentito libero, lui dava a me quelle comunicazioni alla fine di un rapporto professionale, quindi me le dava per gentilezza, ma non in termini negativi. Era l’ultima volta che io rivestivo quel ruolo, per cui lui sentiva, per come era fatto, di potermi raccontare alcune cose come si possono raccontare a qualsiasi persona, ad amici a conoscenti, nell’ambito di una discussione tra pari. Quindi io discuto perché ti riconosco il fatto che mi puoi capire, ti riconosco fra l’altro il rango di potermi parlare -perché alla fin fine era anche questo- e soprattutto perché a quel punto era libero dalla misura. Tra l’altro la cosa strana – no, non è strana in realtà- è che lui era sempre venuto qui vestito da perfetto manager, inserivamo i nostri incontri sulla base dei suoi impegni

⁸⁵ Discorso, questo, molto importante sul quale torneremo approfonditamente.

professionali. A quell'ultimo colloquio invece è arrivato vestito in modo anche informale”.

6. “Uno dei due mi ha anche espresso dei pregiudizi perché mi ha detto che nella sua carriera aveva avuto contatti con assistenti sociali dei comuni o di altri servizi e aveva avuto esperienze negative. Poi mi ha espresso anche il piacere di aver avuto una disconferma di questi pregiudizi dicendo che eravamo professionalmente preparati e non si aspettava questa tipologia di assistente sociale che si discostava un po' dalla sua media”.

7. “Una di queste persone alla fine del percorso in misura ha anche messo per iscritto in una lettera al direttore un forte riconoscimento del CSSA e dell'assistente sociale che lo aveva seguito”.

8. “La persona devo dire aveva paradossalmente un sacro timore di questo ufficio, rispetto a chi viene e dice: ma che cavolo vogliono da me. Lui è arrivato qui pensando di essere sottoposto ad un nuovo processo, quindi che tutto il reato sarebbe stato sviscerato in termini quasi processuali. Non era stupido e quindi capiva perfettamente che poteva esserci un rifiuto dal momento che apparteneva ad un certo tipo di soggetti che aveva commesso un certo tipo di reati, quindi lui si è presentato qui diciamo, mi passi il termine, in atteggiamento dimesso, perché diceva: adesso mi fanno nuovo. Questo timore me lo ha poi restituito, mi ha detto: ero terrorizzato. C'era un'idea particolare del nostro ufficio, inquisitoria, probabilmente dovuta anche al pregiudizio. La volta successiva la prima cosa che mi ha detto è stata: guardi, stanotte sono riuscito a dormire rispetto alla volta scorsa, perché non sono più terrorizzato, anzi ho capito -e mi sento di dirglielo- che mi sono sentito molto bene, nonostante lei non sia stata assolutamente soft con me, anzi, è andata giù duro rispetto a certe cose, però mi sono sentito bene”.

9. “Un imprenditore di un piccolo paese, dove naturalmente si conoscevano tutti, mi chiese espressamente di non venire a colloquio al Centro ma di andare io a casa da lui, perché non ce la faceva proprio a sopportare il fatto di dover stare in sala d'attesa con il tossico spacciatore arcinoto nel posto”.

10. “Sicuramente io ho avuto un sentimento di disagio inizialmente con questo tipo di utenza, si fa molta fatica a capire come porsi, però proprio perché queste persone hanno buone capacità di relazionarsi in maniera corretta, di rispettare le regole e anche di aprirsi -ho visto che sono persone che raccontano abbastanza dei loro vissuti anche con molta tranquillità- è nato un rapporto di fiducia che poi ha fatto superare quel disagio iniziale, disagio dovuto proprio alla non conoscenza di questa realtà, hai dei timori, soprattutto in relazione agli uomini politici.”

Non si può negare un pregiudizio significativo anche da parte dell'utente nei confronti dell'operatore (1). L'atteggiamento, in questo caso, pur partendo dal *semplice* svilimento della professionalità dell'interlocutore può finire, se non adeguatamente arginato, per assumere i toni di una svalutazione personale; rischio, questo, che l'assistente sociale non può assolutamente permettersi di correre. Questa forma di pregiudizio e svalutazione dell'assistente sociale non stupisce, naturalmente, essendo in parte diffusa in ampi strati della società, e tanto più in quanti mai avrebbero pensato di doversi con questa professione confrontare. Vorrei citare il Dott. Lozzi, ordinario di Procedura Penale presso l'Università di Roma "La Sapienza", che descrivendo il percorso dell'affidamento in prova dei colletti bianchi scrive: "La pena potrà essere espiata in situazione di totale libertà lievemente disturbata dall'obbligo di qualche incontro o colloquio con un addetto al servizio sociale⁸⁶". E' evidente in queste parole l'emergere di una forte critica agli sviluppi del sistema penale italiano, ma sfido chiunque a non leggere in quel terribile *addetto al servizio sociale* una naturale svalutazione di questa professione, svalutazione che comunque proviene da quella stessa classe sociale alla quale appartengono gli utenti di cui ci stiamo occupando.

A monte vi è spesso, in particolar modo quando il colletto bianco persiste nella negazione del reato, un più generale rifiuto di quel sistema giudiziario del quale il CSSA e i suoi operatori fanno parte. In questo caso difficilmente si potrà instaurare una relazione non burocratica (2).

A volte il rapporto è talmente formalizzato che le posizioni si irrigidiscono in modo irreparabile (3). Ovviamente quanto più rigida rimane la posizione dei due interlocutori tanto meno si riuscirà a fare in modo che il rapporto burocratico si trasformi in relazione d'aiuto, riuscendo invece soltanto a cristallizzare in una modalità autoritaria⁸⁷.

Naturalmente, invece, laddove la persona accetta il confronto e la relazione l'assistente sociale può, al contrario, non adottare alcuna pressione afflittiva e andare incontro alle esigenze anche più private della persona (4).

Oppure il disconoscimento dell'assistente sociale e del Centro si manifesta nella prassi di bypassarlo, di rivolgersi tramite il notaio direttamente al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, concordando già con lui una serie di situazioni, per cui l'operatore diventa

⁸⁶ Lozzi G. (1998), *La durata irragionevole dei processi*, in Accademia Nazionale dei Lincei, *Le risposte penali all'illegalità*, pag.20.

⁸⁷ La qual cosa può risolvere il problema per il colletto bianco, ma non lo risolve affatto per l'operatore. L'assistente sociale, che non è abituato a relazionarsi con l'utente in questo modo, pur agendo sostanzialmente per una sorta di autodifesa, non può che vivere un rapporto di questo tipo con forti sensi di colpa.

solo il tramite manuale che trasmette delle richieste e ne riceve le conseguenti (e concordate appunto) autorizzazioni.

In altre situazioni mi è parso di notare in alcuni colletti bianchi, per come venivano descritti, una sorta di incapacità di andare oltre la dimensione strettamente contrattuale del rapporto (5), probabilmente legata ad abitudini relazionali pregresse.

Un tratto peculiare molto significativo, a mio avviso, l'ho rilevato nella capacità di queste persone di sottolineare e verbalizzare un loro eventuale cambiamento di opinione in questo senso (6). A fronte di un iniziale rifiuto preconconcetto del servizio e dell'operatore vi è, alla fine della misura, la volontà di restituire dignità a questo rapporto e di farlo anche secondo crismi formali (7).

Possiamo però trovare situazioni quasi opposte. Quanti hanno intrapreso un cammino personale di riflessione, ammettendo almeno a sé stessi le proprie responsabilità, sembrano dimostrare nel proprio rapporto con il servizio sociale un atteggiamento molto diverso, che può comunque avere a che fare con una visione ancora distorta dei suoi compiti (8).

Indipendentemente, quindi, dal fatto che l'utente riconosca o meno la validità e l'utilità del rapporto con il servizio sociale, l'immagine che ha di esso non appare mai, almeno da quanto abbiamo letto, libera da un pregiudizio di fondo. E il lavoro che l'assistente sociale è costretto a fare di restituzione di una immagine corretta e coerente di sé e della propria professione è in ogni caso doppiamente faticoso.

Un elemento secondo me molto significativo, nell'atteggiamento del colletto bianco, ha poi a che fare con questa immagine stereotipata non solo dell'assistente sociale ma anche dell'utente classico del servizio sociale, ad essa strettamente connessa. Queste persone, infatti, si chiedono perché l'assistente sociale debba occuparsi di loro -tanto più se ritengono di non aver fatto nulla di male- ma soprattutto in quale modo possano avere lo stesso trattamento degli altri utenti del servizio, con i quali ovviamente non riconoscono di avere nulla a che spartire. Ho provato ad immaginare, infatti, come possano sentirsi queste persone nel fare anticamera -come tutti gli altri- in attesa degli incontri con l'assistente sociale e l'effetto che il vedersi mescolati a questa varia umanità possa fare ad un colletto bianco. E in effetti alcune interviste mi hanno restituito un totale rifiuto della condizione di utente così formalizzata, quasi a dire: posso accettare di essere un utente di questo servizio nel rapporto con l'operatore, ma non intendo che questo fatto sia risaputo o socializzato, riguarda la solo me e l'assistente sociale (9).

Rispetto alla relazione e all'autopercezione il colletto bianco è quindi un utente molto diverso dagli altri, che pone, come abbiamo visto, problemi nuovi e significativi all'assistente sociale, abituata ad una relazione più strutturata, nella quale i due contendenti si riconoscono reciprocamente nel loro ruolo e giocano su campi conosciuti mosse non standardizzate ma comunque prevedibili. E questi problemi, paradossalmente, non sono propri solo del colletto bianco che disconosce e svaluta l'assistente sociale ma anche di chi lo riconosce, sembrerebbero cioè intrinseci alla categoria.

Un suggerimento che mi pare venga dalle esperienze di tutte le assistenti sociali intervistate è quello di non accettare le regole del gioco che il colletto bianco vorrebbe imporre, ma sforzarsi di mantenere le redini della conduzione del colloquio, in particolare improntandolo alla chiarezza assoluta e condividendo e restituendo all'utente ogni passaggio, ogni riflessione. La chiarezza, infatti, può essere la chiave per stabilire quel rapporto fiduciario che è *conditio sine qua non* perché la misura, nella sua dimensione di relazione, acquisti efficacia (10).

4.5 - La Magistratura di Sorveglianza

Come abbiamo già avuto modo di accennare, le impostazioni che ogni singola Magistratura di Sorveglianza imprime nelle sentenze contribuiscono ampiamente a stabilire il numero dei colletti bianchi che vengono affidati ma soprattutto le caratteristiche di questi affidamenti. Ho deciso perciò di proporre le riflessioni su questo tema dividendole appunto territorialmente. In particolare i tre aspetti che mi sono parsi più significativi sono: la tendenza ad applicare questa misura o ad applicarne di preferenza altre (in particolare la detenzione domiciliare), la focalizzazione sulle prescrizioni di risarcimento economico, se possibile nei confronti delle parti lese altrimenti più in generale rispetto alla società e sulle cosiddette prescrizioni di solidarietà, che prevedono un impegno a titolo gratuito per risarcire simbolicamente l'intera collettività per la rottura del patto sociale, che si esplicano sostanzialmente in attività di volontariato presso strutture pubbliche o private.

4.5.1 – Firenze

“Qui i colletti bianchi accedono sostanzialmente all'affidamento, se son vecchi o malati alla detenzione domiciliare. Non viene molto applicata la prescrizione risarcitoria, il darsi ad attività di volontariato, ma in generale, vale per tutti gli affidati, non c'è una grossa attenzione a questo problema. In alcuni casi ci siamo attivati noi per una ricerca

di questo tipo. Era una persona anziana, un avvocato che siccome non poteva esercitare ufficialmente lavorava al nero, e però doveva dimostrare che non era senza far niente, e siccome la sua vera attività non la poteva dimostrare è stato indirizzato verso un'attività di volontariato che ha svolto bene, volentieri. Forse in questo caso in lui qualcosa si è mosso, perché si è inserito in una realtà che non conosceva, secondo altri schemi. Non so poi dentro di sé che cosa sia cambiato (non si tratta di un caso che ho seguito direttamente io). Un'altra persona è stata mandata sempre nella stessa struttura a fare un corso di alfabetizzazione per stranieri, però secondo me in questo caso, siccome è e si sente una persona molto ricca, questo fatto ha aggiunto luce alla sua grandezza.

Qui le prescrizioni sono standard, soprattutto sono poche. La prescrizione di orario, ad esempio, viene data solo in pochi casi, non a tutti. Infatti spesso vengono qui da altre città proprio per poter uscire la sera. Ora da due anni c'è un certo restringimento, ma la prescrizione oraria resta per pochi. Gli affidati hanno sostanzialmente tre prescrizioni: l'obbligo di mantenere i rapporti con il servizio sociale, il fatto che non possono lasciare il territorio della provincia e che devono chiedere l'autorizzazione prima di cambiare domicilio. Possono però ottenere, ad esempio, di stare quindici giorni al mare in estate, c'è una certa liberalità. Poi se il motivo degli spostamenti fuori dalla provincia di Firenze è il lavoro, non ci son proprio problemi, perché il lavoro non può essere certo penalizzato. Ora almeno il giudice chiede di documentare gli spostamenti, prima nemmeno quello. C'era la concezione del giudice che tutto ciò che fa bene allo spirito, alla salute, al favorire le buone relazioni e il reinserimento perché negarlo? Perché restringere la persona in ambiti angusti e stretti, quando può fare cose che favoriscono le relazioni familiari e amicali? Ora la tendenza degli ultimi magistrati di sorveglianza è un po' più restrittiva, quelli che sono subentrati a quello che è stato il padre della riforma penitenziaria, il dottor Margara, che era uno spirito assolutamente e certamente innovativo, molto più attento alla persona. Con lui son state fatte grandi cose ma anche qualche distorsione, soprattutto nella carenza di esercizio del controllo. I nuovi magistrati mettono più paletti, circoscrivono di più le situazioni. Era giusto il primo ed è giusto anche il secondo, c'erano situazioni che sfuggivano al controllo e mettevano in difficoltà anche noi operatori nell'esercizio quotidiano della nostra attività.

Il risarcimento monetario è blando, perché c'è stata tutta una disputa sul fatto che il risarcimento monetario alla vittima non deve essere preso in considerazione in sede di assegnazione della misura, quindi da parte del Tribunale di Sorveglianza, se c'è la costituzione di parte civile quest'obbligo ce l'hanno già in sentenza, darlo anche come prescrizione sarebbe darlo doppiamente.

Alcuni colletti bianchi si presentano col santino: io faccio volontariato... Possono essere segnali positivi, non possiamo escluderlo a priori. Non buttiamo via nulla di quello che, nel corso dell'osservazione, ci presentano, anche come cambiamento di visione. Mi

vengono in mente mentre parlo storie di persone che a man bassa hanno rubato, poi però si son tanto dedicate al volontariato, son state dedite al massimo al prossimo. Pur senza voler sminuire la possibilità che nel percorso della vita cambino le opinioni e le sensazioni, per me resta un grosso punto interrogativo”.

4.5.2 – Milano

“Ricordo un primo intervento fatto da una collega invece su un soggetto che era sotto i riflettori, in quella fase ci occupavamo essenzialmente ancora della parte istruttoria, dell’indagine finalizzata alla concessione della misura alternativa. In quell’occasione, quindi, c’è stato un nostro intervento e lì si è incominciato a capire anche l’orientamento del Tribunale di Sorveglianza, che richiedeva per soggetti di questo tipo anche qualcosa in più rispetto all’avere una situazione familiare tranquilla, un lavoro e quant’altro. Richiedeva, per esempio, una sorta di riparazione rispetto a quanto era stato fatto e io ricordo che questa prima persona aveva proposto da solo, per conto suo (perché poi intendiamoci, erano tutte persone che avevano uno staff di legali non da poco, che avevano intuito forse prima di noi che proporsi in termini riparativi o risarcitori poteva essere una condizione per la concessione), me lo ricordo ancora, un lavoro a titolo volontario presso una biblioteca dei salesiani, e lì c’è stato proprio un rigetto, un rigetto che derivava non solo dal fatto che questa attività non era stata ritenuta idonea come elemento risarcitorio, ma perché non c’era stata l’ammissione del reato, o comunque c’era stata una ammissione solo parziale, e soprattutto c’era un discorso di risarcimento in termini monetari che non era stato fatto. Questo per noi è stato forse il primo elemento che ci ha dato un po’ le dritte rispetto a come muoverci con questa utenza assolutamente sconosciuta.

In più c’era questo elemento di risarcimento, che devo dire, mentre in altri Tribunali di Sorveglianza si cominciava a ragionare in termini “Che significa risarcimento? Che cos’è la riparazione?”, qui non se n’era mai ragionato, si andava un po’ a spanne, nulla era stato codificato. Noi abbiamo anche fatto un incontro, tra l’altro, con una serie di associazioni di volontariato proprio perché di fronte a queste persone una risposta dovevamo pur darla. Non tutti erano disponibili ad accogliere per un’attività di volontariato queste persone, o erano disponibili ad accoglierle solo con un protocollo ben scritto: qual è il mio impegno, qual è il tuo, qual è l’impegno della persona. Questo soggetto è venuto da me e mi ha detto “Mi aiuti a cercare un posto dove fare questa attività di volontariato, perché so che è fondamentale alla concessione dell’affidamento”. Noi eravamo già in una fase particolare, nel senso che mentre all’inizio il tribunale ci chiedeva di essere parte in causa nella ricerca di un’attività, noi poi avevamo preso un po’ le distanze da questa cosa, dicendo “No, la persona si cerca un posto, poi al massimo lo valutiamo insieme”. La persona poi ha avuto la prima camera di consiglio, ci son stati

dei rinvii (con i colletti bianchi ci son sempre stati tanti rinvii perché ovviamente gli elementi da esplorare sono diversi, c'è l'elemento della Guardia di Finanza che deve fare tutti gli accertamenti di tipo fiscale ed economico, questa persona aveva tra l'altro un offerta di lavoro alle dipendenze e quindi andavano fatte verifiche sull'azienda, soprattutto per verificare che non assumesse ruoli di responsabilità, il tribunale è intervenuto poi anche sulla verifica che tutte le obbligazioni di tipo civile e quant'altro fossero state assolte), e nei rinvii è cambiato anche il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ha dato anche una impostazione diversa a quella che doveva essere l'attività risarcitoria. Mentre nella prima gestione del tribunale essa era assolutamente fondamentale, nel caso di specie non lo è stata più. Per cui il paradosso è stato che la persona nella fase dell'istruttoria aveva preso contatti con questa associazione ed aveva già iniziato ad operare, non ha infatti subordinato questo impegno alla concessione della misura alternativa ma si è avvicinato a questa associazione e ha iniziato a lavorarci prima, ed è arrivato alla camera di consiglio con questa situazione di fatto, ha ottenuto l'affidamento ma il bello è stato che tra le prescrizioni non aveva quella risarcitoria riparativa, e qui nasce il paradosso. Lui era attivo in questa associazione, si spostava con questi ragazzi fuori dagli ambiti territoriali e dagli orari derivanti dalla misura alternativa e perché potesse farlo io dovevo chieder l'autorizzazione. Per cui ci siamo trovati in una situazione opposta, nella quale io ho dovuto chieder per questa persona l'autorizzazione a fare, mentre generalmente tutte le prescrizioni sono orientate al non fare”.

4.5.3 – Padova

“La Magistratura di Sorveglianza qui a Padova è stata abbastanza rigida inizialmente con queste persone, quasi volesse punirli ancora, visto che per la maggior parte erano già stati in carcere. Per esempio in un caso la persona era inizialmente agli arresti domiciliari, aveva fatto richiesta di detenzione domiciliare e affidamento, sono stati negati sia l'uno che l'altro e lui è tornato in carcere, cosa anche abbastanza strana perché generalmente si cerca di tenerli fuori se non ci sono particolari problemi; in carcere è stato alcuni mesi, ha ripresentato la richiesta di detenzione domiciliare e gli è stata concessa solo per l'ultimo periodo, di neanche un mese. E lì ho capito che hanno usato tutti gli strumenti per punire ulteriormente questa persona, a mio parere, tra l'altro non ce n'era neanche bisogno, questa persona è stata poi anche molto male in carcere. E anche per il discorso dell'attività di volontariato tra le prescrizioni di solidarietà: la Magistratura chiedeva un'attività che creasse il maggior disagio possibile alla persona, dovevano occuparsi proprio della fascia più disagiata, a favore e a servizio dei più poveri, lo scrivevano proprio in sentenza. Da un certo punto di vista avevano anche ragione e sicuramente questa esperienza è servita. Una persona ha avuto una prima

esperienza abbastanza traumatica, ha fatto volontariato alla mensa popolare, dove arrivava proprio di tutto, e l'impatto è stato molto forte. E mi diceva: io finora ho ricoperto un sacco di cariche, ho avuto relazioni con tantissime persone e situazioni, eppure non mi sono mai accorto che c'era così tanta gente che stava male, che aveva bisogno di aiuto, e sono quasi contento di aver fatto questa esperienza perché mi ha insegnato cose che diversamente non avrei potuto provare. Oppure mi diceva che quando parlava con i pochi amici rimasti del suo livello culturale notava la difficoltà di queste persone a capire i problemi dell'altro, e diceva, vede, a loro servirebbe fare un po' di volontariato per capire che la gente ha dei problemi grossi, che non riesce a mangiare; era proprio entrato in questa sfera del disagio. Poi si è cercato di farlo cambiare perché aveva una certa età e non reggeva quel tipo di stress sia psicologico che fisico, non ce la faceva, stava proprio male, la moglie diceva che era depresso, era chiuso, non parlava. Allora ha ottenuto di poter passare ad un'attività più adeguata, piano piano lo abbiamo passato ad un altro settore sempre nell'ambito della stessa associazione e lì ha tirato fuori le sue grosse risorse, ha completamente riorganizzato un servizio di accoglienza. Per quanto riguarda il risarcimento economico di solito c'è la cessione di un quinto dello stipendio; poi dipende, che ha già risarcito come da sentenza non ha poi il risarcimento economico tra le prescrizioni. Con gli altri di solito c'è appunto la detrazione di un quinto dello stipendio, che in qualche caso diventa anche un problema. In una situazione la persona non aveva uno stipendio altissimo e aveva invece grossi problemi economici, legati in parte ai debiti in parte alle spese legali, però non si è mai lamentato, diceva prendo atto che questa è la mia situazione e pian piano proverò a risolvere anche questi aspetti".

4.5.4 – Venezia

“Per la Magistratura di Sorveglianza di Venezia è fondamentale l'aspetto risarcitorio, in particolare quello economico ma anche l'attività di risarcimento verso la società⁸⁸.

Venezia mantiene per alcune vicende giudiziarie, soprattutto se riguardano i gestori della vita pubblica, un atteggiamento molto severo: se non c'è una concreta azione risarcitoria non possono accedere alla misura alternativa dell'affidamento, ma nemmeno alla detenzione domiciliare (una strategia difensiva è infatti appellarsi all'età avanzata o al quadro clinico del reo per ottenere questa misura). Ultimamente abbiamo anche tutto il tema, che Venezia ha portato avanti con successo, del risarcimento a favore della comunità, a volte ci sono entrambi. Seguo un caso di una persona che ha un bel versamento da fare. Ha documentato però di essere nell'impossibilità economica di fare

⁸⁸ Proprio rispetto all'esperienza veneziana mi permetto di segnalare l'intervento di Paolo Bovo “*Territorio e progetti di riparazione del danno*” in Ferrario F. e Muschitiello A. (2004), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*.

il risarcimento in favore della vittima del reato. Venezia ha scelto la linea della gradualità nella concessione del beneficio. Ha detto, va bene. Visto che non è in grado di risarcire deve espiare la condanna e lui ha fatto perciò un bel periodo di semilibertà. Poi, quando sono arrivati i termini, ha chiesto ed ottenuto l'affidamento impegnandosi a risarcire la vittima del reato con la cessione di un quinto dello stipendio. Siccome però si era nel frattempo capito che non si riusciva ad accedere all'individuazione di una vittima precisa, non era possibile, in parte anche perché in termini di responsabilità non era ancora tutto chiaro, abbiamo pensato di intervenire a favore della società più in generale. Un quinto dello stipendio va all'ANFFASS, mentre poi l'esperienza di attività socialmente utile viene svolta in un'altra associazione di volontariato a favore dei disabili. Io cerco di mettere accanto all'esperienza del versamento monetario anche un'esperienza di relazione: nel corso dell'affidamento chi fa solo il versamento viene *accompagnato* a vedere dove vanno questi soldi che è obbligato per prescrizione a versare.

Facendo un passo indietro è importante sottolineare anche la difficoltà rispetto alle situazioni economiche. Alcuni restituiscono una situazione di indigenza, in parte perché comunque affrontano spese stratosferiche per la difesa, anche se magari indigenti non sono, ma aver dovuto ridimensionare il loro budget li fa percepire tali. In altri casi hanno magari solo girato le intestazioni dei beni ai familiari, per cui è anche poi difficile andare a capire la verità dei fatti.

L'esperienza della misura coinvolge anche i familiari, hanno molti divieti. Quando c'è poi un rigetto questo si riflette su tutto il nucleo familiare. Per esempio quando chiedono l'autorizzazione ad andare al matrimonio di un amico di famiglia o ad una festa in parrocchia, che sono spazi di continuità, importanti anche per riprendere quelle relazioni normali che alle volte si interrompono in seguito alla vicenda giudiziaria. E poi leggono sulle istanze "Si rigetta perché non è a fini trattamentali." La Magistratura di Venezia ama molto l'afflittività, che va bene per gli utenti recidivi alla riflessione sul reato, ma per quelli che hanno finalmente contatti significativi con il mondo, ritornano ad avere fiducia in sé stessi, a stimarsi, il rigetto non è bello. Questi rigetti così cattivi portano le persone a sentirsi anche vittime di un sistema che per tanti aspetti non li ha capiti e non li ha tutelati. Secondo me ci sono condanne non pensate bene, spesso viene comminato il massimo della pena per chi non collabora proprio con lo scopo di favorire la collaborazione, ma a volte non c'è niente rispetto a cui collaborare. L'arresto e la detenzione di solito capitano ai più stupidi, quelli che magari sono a conoscenza solo in parte dei risvolti degli illeciti, chi ha un'ottima difesa non arriva mai in carcere, quasi mai al CSSA".

Come si vede le differenze tra le diverse Magistrature di Sorveglianza sono notevoli⁸⁹. Esse dipendono in parte dalla storia delle singole sezioni, dalle riflessioni sulle caratteristiche del territorio e della popolazione di rei, ma anche dalle singole personalità dei Magistrati e dalle riflessioni osmotiche con il servizio sociale, che si rapporta ad esse in un sistema circolare.

La prima sensazione che io ho avuto è stata quella di leggere una relazione di causa ed effetto tra l'atteggiamento della Magistratura e i percorsi dei rei, ferma restando la peculiarità dell'individuo nel vivere le sue vicende a proprio modo. Nelle situazioni in cui, infatti, i Tribunali prescrivono attività risarcitorie nei confronti della società e l'assistente sociale accompagna la persona in questi percorsi -che io immagino ad alto impatto emotivo- di relazione con mondi di bisogno e di sofferenza per loro nuovi, aiutandoli anche a fare delle riflessioni su questo, le parole delle colleghe rinviano aperture di possibilità alla riappropriazione di nuovi parametri valoriali, di un punto di vista etico e morale che investe la nuova vita e la riflessione su quella passata⁹⁰.

Riguardo all'atteggiamento più standardizzato e globalmente poco afflittivo del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ci troviamo invece di fronte ad una collega che tende sostanzialmente ad escludere possibilità di ravvedimento per i colletti bianchi. E che arriva addirittura a dire che le attività di volontariato che questi soggetti compiono possono essere lette come forme di autocelebrazione: io, vittima designata del sistema giudiziario, punito per un reato che non ho commesso, ma se l'ho commesso non era grave, sono talmente illuminato e superiore che invece di offendermi mi dedico al prossimo, al quale posso fare del bene, così come ho fatto in tutta la mia vita... Affermazione questa che, se in un primo tempo mi è parsa un tantino eccessiva, mi ha poi quasi convinto, ricordando anche quanto si diceva pagine fa rispetto alla capacità manipolatoria e *seduttiva*⁹¹ dei colletti bianchi.

Come spiegare queste due posizioni così antitetiche tra loro, eppure entrambe ragionevoli e convincenti? Mi vengono in mente le parole di Breda quando dice: "Mentre l'intervento dello psicologo è volto alla considerazione e al trattamento di quelle difficoltà interiori, di struttura, che riguardano per lo più il modo personale di essere del soggetto, quello dell'assistente sociale si rivolge al soggetto in situazione, e cioè riguarda il funzionamento sociale, le difficoltà che nascono dai problemi di status e di ruolo che il soggetto incontra

⁸⁹ Non ho ritenuto opportuno, anche nei capitoli precedenti, approfondire tutto il tema, molto interessante, del punto di vista dei Magistrati di Sorveglianza sulla questione, perché mi pareva un allargamento eccessivo dei punti di vista in gioco. Per trovare informazioni ulteriori su questo, però, segnalo la rivista "*Questione giustizia*", pensata e redatta da Magistratura Democratica e edita da Francoangeli.

⁹⁰ Sempre presupponendo l'imprescindibile volontà del singolo a farsi permeare dall'esperienza e a non rifiutarla, o agirla in modo esclusivamente meccanico (che è poi il motivo per cui alcuni preferiscono effettuare versamenti risarcitori alle associazioni piuttosto che impegnarsi in esse).

⁹¹ Del Nevo A. (1998), *Misure alternative alla detenzione e colletti bianchi*, pag. 470.

nell'ambiente in cui vive. Il primo elabora, di conseguenza, le esperienze del soggetto utilizzando prevalentemente le sue percezioni soggettive del sé, il secondo elabora le esperienze del soggetto soprattutto partendo dal suo modo di riflettere, in un funzionamento sociale adeguato, le sue difficoltà personali di integrazione⁹²". Pur non avendo il minimo dubbio sull'esatta collocazione professionale delle colleghe, penso che forse in qualche caso ci si possa fermare all'analisi di compito, cioè a quello che Breda chiama il *funzionamento sociale del soggetto*, per il quale non si evidenziano modificazioni rilevanti nel vissuto del colletto bianco. In altri casi, pur nella consapevolezza di non essere altro da sé (che una collega mi ha rinviato dicendo "intendiamoci, io non è che faccio psicoterapia" e un'altra ha sottolineato raccontando che "spesso queste persone, in particolare se vengono dall'esperienza detentiva, hanno la necessità di ricostruirsi, e io propongo loro di affidarsi ad un sostegno psicologico verso il quale posso accompagnarli") l'assistente sociale in qualche modo si inserisce con il suo lavoro negli squarci di personalità che l'individuo lascia trasparire di sé, e condivide con lui riflessioni e sofferenze. Ma, ribadisco, ritengo che l'impatto emotivo con realtà tanto shockanti possa davvero fare, in questi casi, la differenza.

In ogni caso, ancora una volta, possiamo dire che il colletto bianco non è affatto un utente come un altro.

4.6 – I bisogni del colletto bianco

1. "In generale i compiti dell'assistente sociale nell'affidamento in prova sono il controllo da una parte e l'aiuto dall'altra: controllo che è relativo alle prescrizioni che sono attive in queste misure e aiuto per eventuali problemi che queste persone possono portare. Con l'affidato colletto bianco tutto l'aspetto del controllo da parte nostra è minimo, perché loro già hanno delle regole acquisite, e quindi da questo punto di vista la misura è abbastanza ben gestibile, non c'è bisogno di ricorrere a delle modalità per stimolarne il controllo, per richiamarli, assolutamente. C'è il massimo rispetto e la massima soddisfazione di questi requisiti, sia nei confronti della misura sia nei confronti degli operatori. Fa parte anche delle loro caratteristiche culturali il rispetto della persona. Altro è ciò che riguarda il discorso dell'aiuto. Per gli altri utenti il servizio sociale mette in atto tutta una serie di interventi per il reinserimento sociale, per il reperimento di un'attività lavorativa, per una serie di servizi. Qui non c'è bisogno, perché le risorse personali e sociali dei colletti bianchi li portano ad avere una situazione già ben avviata:

⁹²Breda R. (1985), *L'assistente sociale per adulti nel sistema penitenziario*, in Fortuna F. S (a cura di) *Operatori penitenziari e legge di riforma: i protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, pag. 205.

l'attività lavorativa ce l'hanno già, magari hanno cambiato anche lavoro nel corso della misura ma se lo sono trovato da soli, e sono in grado di utilizzare canali legali per attivare queste possibilità; sicuramente non aspettano noi per chiederci un aiuto in questo senso. Per noi il rapporto professionale con queste persone non è stato problematico, proprio perché si tratta di persone già con delle regole interiorizzate, non c'è stato bisogno di porsi in maniera particolare, né di porre dei paletti. Una volta definiti i termini del rapporto e chiariti i limiti si partiva tranquillamente.”

2. “Queste persone non hanno bisogni particolari, sono abbastanza equilibrati, forse hanno più che altro l'esigenza di ritrovarsi come persone nel senso che hanno vissuto esperienze anche pesanti e critiche che li hanno messi di fronte ad una serie di situazioni di una certa gravità. C'è una revisione proprio dei valori profondi dell'uomo in questi casi. Non tanto bisogni materiali, quindi, cui pensano da soli, quanto il bisogno di rimettere a posto un po' di pezzi”.

Anche se in parte ne abbiamo già accennato, proviamo a fare una disamina più attenta su quali siano i bisogni che i colletti bianchi portano nella relazione con il servizio sociale. E' inutile dire che la persona che rifiuta la sentenza, il reato e il trattamento rifiuterà a maggior ragione di portare o manifestare alcun bisogno, lasciando emergere solo le necessità tecniche di espletamento delle richieste prescrittive.

L'elemento che, a mio avviso, più spiazza l'assistente sociale che entra in relazione con queste persone è proprio la difficoltà a percepirne i bisogni, che come abbiamo visto afferiscono alla sfera dell'intimo più che alla materialità.

In particolar modo, poi, venendo meno lo spazio del controllo ed essendo sottile quello dell'aiuto, viene meno il binomio antitetico sul quale il servizio sociale ha praticamente fondato ogni riflessione su sé stesso⁹³ (1).

In questo senso, a parer mio, c'è un ostacolo fondamentale al riconoscimento di queste persone come utenti. Se da un lato vi può, infatti, essere un operatore che si sente a suo agio perché individua la relazione come non problematica (2), dall'altro non può che chiedersi in quale modo questa relazione può svolgersi, cosa può davvero fare lui.

4.6.1 – Le problematiche familiari

⁹³ Non vorrei sembrare ipercritica, ma davvero ho trovato che negli ultimi trent'anni, da quando cioè il servizio sociale della giustizia è sorto, il binomio aiuto/controllo ha rappresentato in pratica il 99 per cento della letteratura professionale. Pur riconoscendo un ruolo centrale a questo tema, credo che sia stato detto il dicibile, a mio avviso sarebbe ora di dare per buone le riflessioni cui si è giunti e guardare oltre...

1. “Lui ha posto subito anche dei paletti, ma li aveva già posti durante l’osservazione, che erano poi: sono io che devo essere osservato, se voi mi chiedete una indagine più allargata -cosa che noi generalmente facciamo, quindi estesa alla famiglia e quant’altro- non ce n’è. Il suo privato non doveva essere mai esplorato. Lui questa cosa l’ha fatta capire molto chiaramente durante la misura alternativa: il mio privato è il mio privato...”
2. “Per tutto il tempo dell’iter giudiziario (dal processo in primo grado all’appello e al ricorso in cassazione) nel corso del quale la colpevolezza era stata dimostrata, lui aveva tranquillizzato la moglie assicurandola che era innocente e che quindi sarebbe stato assolto. Nel momento in cui la condanna è passata in giudicato e lui è stato affidato ho fatto molta fatica a contenere la rabbia della donna che, ovviamente, in buona fede pensava che il marito fosse vittima di un madornale errore giudiziario e riteneva il CSSA e la sottoscritta, in quanto parte del sistema penale, colpevoli di questo”.
3. “In qualche caso al di là della disponibilità dell’utente vi è l’impossibilità concreta di incontrare i familiari, perché la moglie magari è un medico importante e lavora tutto il giorno, i figli sono magari all’estero a studiare, e il coinvolgimento del nucleo familiare diventa impossibile”.
4. “Io utilizzo al massimo questi strumenti, dalla relazione al Magistrato al diario degli interventi, per tranquillizzare l’utente sul tema della riservatezza. Quando capiscono che si possono fidare questa diventa la chiave di accesso al loro mondo”.
5. “Spesso, nonostante un apparente perfezione, i rapporti familiari vengono messi in crisi completamente da queste vicende giudiziarie. Ho notato una costante ad esempio nel fatto che i figli (che in misura statisticamente rilevante studiano giurisprudenza) partano per improvvisi viaggi di studio all’estero proprio nel momento della concessione della misura”.
6. “Una persona, in particolare, durante la detenzione è andata molto in crisi. In particolare il rapporto con la figlia è andato molto in crisi, la figlia ha avuto dei grossi problemi nelle amicizie, ha sofferto molto di questa situazione del padre e il padre di conseguenza ha risentito di questo. Con la moglie è andata meglio, era un rapporto che era in crisi da prima ed è stato recuperato proprio nel periodo della detenzione”.

La dimensione del privato, così come abbiamo già rilevato en passant, assume un aspetto molto rilevante per questa particolare tipologia di utenti. In alcune situazioni il colletto bianco pone un veto assoluto all’operatore, impedendogli quasi di indagare quegli aspetti

della vita familiare che normalmente rappresentano il terreno di lavoro per l'assistente sociale, sia nella fase istruttoria che nel corso dello svolgimento della misura (1).

Non emerge, nei racconti delle colleghe, se ciò sia dovuto al rifiuto dell'operatore o ad una più profonda negazione della possibilità di esprimere i propri sentimenti, se sia un tentativo di escludere l'operatore dalla propria intimità o piuttosto di difendere i propri cari da una maggiore possibilità di coinvolgimento, anche emotivo, in una situazione così potenzialmente devastante (2).

Altre volte, invece, oltre ad esserci una indisponibilità della persona a coinvolgere la famiglia, ci sono difficoltà oggettive a realizzare questi incontri (3).

Se, grazie all'azione costante dell'assistente sociale (4), questo iniziale livello di diffidenza viene superato, la persona riesce ad aprire il confronto anche sul proprio contesto familiare, e anzi, la relazione spesso si focalizza in larga misura proprio sui temi della quotidianità domestica, sui rapporti coniugali e, lo abbiamo visto anche nei casi citati in apertura di capitolo, sulla dimensione genitoriale e sul difficile rapporto con i figli (5). In un ambito nel quale ho rilevato una sostanziale disomogeneità di valutazioni dal parte delle assistenti sociali intervistate, la relazione problematica con i figli ha rappresentato forse la più significativa delle costanti (6). Ed è questo un argomento che stimolerebbe la mia voglia di esplorazione, per provare a capire a cosa sia dovuta questa difficoltà, se si tratti di un banale gap generazionale o dell'indisponibilità, finalmente, delle giovani generazioni di veder ricadere sulle proprie teste le colpe dei padri, se sia segno di condanna etica o morale nei confronti di scelte non condivisibili o, più tristemente, la volontà di non essere intaccati nella propria quotidianità, all'insegna del surplus economico e di status, dall'altrui caduta. E' utile ribadire per chi legge che, in questo confronto, l'assistente sociale della giustizia non assume mai velleità terapeutiche, ma offre alla persona uno spazio di condivisione e di confronto, non diverso da quello che propone all'utente in più usuali situazioni di difficoltà nel gestire i propri rapporti familiari, per cui in totale aderenza con il proprio mandato professionale.

4.6.2 – Gli effetti della detenzione

1. “Lui mi ha detto, guardi, il mese in carcere -aveva infatti scontato un mese di detenzione, e tra l'altro devo dire che chi ci è passato ha avuto una storia diversa da quelli che in carcere non ci sono finiti- mi ha fatto capire che ci sono tantissime persone senza diritto di cittadinanza, in prevalenza stranieri, che non riescono nemmeno ad accedere ai benefici perché non c'è nessuno che li aiuta a fare le istanze...”.

2. “Un'altra persona invece, il suo affidamento è durato pochissimo, mi ha rimandato tutta la sua sofferenza che non derivava dalla misura alternativa ma da un lunghissimo periodo di carcerazione: secondo i loro crismi, ovviamente, un anno è un lunghissimo periodo di carcerazione. Questa persona aveva scritto un libro su questa esperienza, che non ha mai pubblicato, credo di essere l'unica ad averne una copia, che mi ha molto colpito. L'affidamento è durato pochissimo perché lui aveva scontato quasi tutto in carcere, però una cosa che mi aveva colpito in quel caso è stata la sua disponibilità a dare lavoro ai nostri affidati, anche lui svolgeva un ruolo di una certa importanza, disponibilità che io ho sfruttato molto.”

Non tutti i colletti bianchi arrivano a sperimentare la detenzione in carcere, anzi, sono molto pochi quelli che vivono questa esperienza drammatica, forse -come dice qualcuno- i meno furbi, o forse i più ostinati. Chi ci passa, però, ne porta i segni in modo indelebile. Di fatto, se escludiamo chi ha utilizzato questa vicenda in modo da rilanciare quasi creativamente un suo ruolo sociale diverso⁹⁴, non possiamo che constatare come questa esperienza possa rappresentare davvero una svolta.

Ci sono persone che escono da periodi di detenzione anche brevi con una consapevolezza nuova, che per la prima volta hanno vissuto una seria deprivazione (il fatto che abbiano trattamenti penitenziari spesso blandi non esclude la sofferenza causata dalla privazione della libertà), ma che soprattutto per la prima volta hanno incontrato uomini in carne ed ossa che vivono questa situazione ogni giorno, e che non hanno la speranza di un futuro diverso (1). Confrontarsi con una realtà di questo tipo cambia le prospettive, lascia una sofferenza interiore che difficilmente sparisce, e spesso davvero può essere uno stimolo ad un cambiamento effettivo del proprio modo di vivere (2).

Mi permetto su questo una riflessione provocatoria ad alta voce. Io sono assolutamente contraria alla possibilità di agitare lo spauracchio della pena come deterrente, ma credo si impongano delle valutazioni. Mi chiedo spesso perché si continuino a riempire le carceri di persone che vivono la detenzione come uno stato normale della propria esistenza, che non hanno nemmeno gli strumenti per riflettere su di essa, ai quali, per dirla in termini grossolani, non fa né caldo né freddo. Per questi, che forse sono la maggior parte della popolazione detenuta, questo strumento non serve affatto a favorire una riflessione sui propri comportamenti, né tanto meno un cambiamento di rotta, in alcuni casi non viene addirittura percepita nemmeno come punizione, e sarebbe importante individuare forme di

⁹⁴ Penso ad esempio a Sergio Cusani, o almeno a quanto di lui si legge, che dopo essere stato un finanziere corrotto si è reinventato un'identità come paladino dei detenuti oppressi...

pena diverse, che incidano realmente sullo sviluppo di scelte critiche. Eppure per queste persone le porte delle carceri si aprono tutti i giorni. Per i colletti bianchi, invece, cioè per quanti, abbiamo visto, in carcere difficilmente arrivano, abbiamo scoperto che questo passaggio può favorire effettivamente un significativo ripensamento.

Non si potrebbe, allora, potenziarlo?

Che utente è, quindi, il colletto bianco sulla base dei bisogni che manifesta? Indubbiamente molto diverso dagli altri. Non ha bisogno di casa, non gli serve un lavoro, non ha necessità di tipo economico (che sono i tre aspetti fondamentali rispetto ai quali gli utenti adulti chiedono il sostegno al servizio sociale, sostegno per accedervi o per mantenerli). Ma soprattutto, a differenza di altri, il colletto bianco non chiede. Pur avendo capacità intellettuali e comunicative formidabili, assolutamente non paragonabili a quelle dell'utente classico, questi soggetti faticano a verbalizzare il loro disagio e a tradurlo in richieste specifiche e concrete. Anche queste aperture sul privato, infatti, rappresentano per l'assistente sociale un obiettivo ambito nella relazione.

4.7 – Gli obiettivi del trattamento

1. “Come operatore io ritengo che la misura alternativa non abbia una visione salvifica o di penitenza assoluta. E' una pena, la persona si sconta quel pezzo di pena, ci arriva con i suoi strumenti con i suoi tempi, arriva a fare delle tappe, io ci leggo l'impegno. Se non ci arriva non ci arriva, questo poi è compito della magistratura deciderlo. Se è per questo si dice che la persona può accedere alla misura dopo che ha fatto una revisione critica e quant'altro e proprio in un caso c'è stata una sentenza, dopo il ricorso in seguito ad un primo rigetto, della Cassazione che dice “Scusate, e se uno è ben che ravveduto in misura alternativa che ci deve fare?” Per cui anche se è ad un livello iniziale di revisione può essere ammesso alla misura alternativa perché avrà tempo durante la misura di affrontare anche questo. Avrà il tempo. Ma il tempo è stabilito? No, il tempo è assolutamente personale. A qualcuno serve tutto il tempo della misura”.

2. “I colletti bianchi, di solito fanno riferimento al loro legale, ti presentano già l'istanza corredata da tutta la documentazione, hanno questa modalità di rapportarsi con eventuali difficoltà che potrebbero avere, c'è sempre il legale dietro (anche se poi hanno difficoltà a pagarlo: uno in particolare era pieno di debiti ma il legale era sempre presente). In un caso sono riuscita ad evitare che facesse ricorso al legale, facendogli capire che forse era meglio passare attraverso di noi, anche perché la prima istanza che aveva fatto era una richiesta di modifica dell'affidamento che il legale ha presentato direttamente all'ufficio

di sorveglianza senza passare di qui, e c'erano state delle difficoltà di interpretazione per cui ho dovuto rivedere io la cosa. In quella circostanza gli ho fatto capire che era meglio che le volte successive passasse attraverso di noi la richiesta, perché comunque il magistrato aveva bisogno delle nostre informazioni, non era necessario che fosse il legale a presentare le istanze, legale che poi non sapeva esattamente i passaggi o il tipo di informazione che il magistrato voleva. Con il tempo, proprio perché era nato questo rapporto di fiducia, lui cominciato a fare riferimento a noi per qualsiasi tipo di richieste, il legale lo ha proprio messo da parte, ha capito che era superfluo. E' una piccola cosa però pian piano significa che la persona ha valorizzato il servizio e ha fatto una scelta come qualsiasi altro utente".

3. "In quel caso la misura era tesa soprattutto all'obiettivo della consapevolezza di aver commesso un reato, e su questo si è centrata la mia gestione. Altro non sarebbe venuto fuori. Dovevamo torturarlo? Non credo. Va bene, abbiamo detto, porterà a casa un'esperienza che comunque probabilmente si è giocato male".

4. "Poi l'obiettivo è raggiunto? Non sempre. Però prima di arrivarci ci sono delle tappe intermedie e io non posso dimenticarle, anche perché poi gli obiettivi che mi pongo possono essere assolutamente altri rispetto a quello che quella persona può in quel momento dare. E in quel caso ritiro gli obiettivi. Qualcosa, comunque, io credo esca".

5. "Io credo che ognuno può dare delle cose, che a tutti vadano date delle opportunità, che le opportunità se le giocano da soli, se credono; io ti metto nelle condizioni di poter dire e poter fare certe cose, poi affari tuoi. Non c'è la presunzione del cambiamento. I cambiamenti ci sono perché li hai agevolati, non perché te li sei prefissati, questo è il mio pensiero".

Come abbiamo già avuto modo di dire nelle pagine precedenti, i livelli di adesione al trattamento da parte del singolo sono diversi, e necessariamente diversi e conseguenti sono gli obiettivi che l'assistente sociale si può porre rispetto al trattamento (1), laddove è comunque più facile, dove i bisogni sono tangibili e concreti, porre obiettivi altrettanto concreti (se l'utente è persona che nella sua vita ha delle difficoltà lavorative, obiettivo concreto sarà sostenerlo nel mantenere un lavoro...) le valutazioni in casi come questi sono più complicate. E' necessaria, allora, una grande flessibilità da parte dell'operatore, la capacità di rimettere in gioco e rivalutare gli obiettivi nel corso della misura, e anche di accettare, in qualche modo, la sconfitta. Può infatti succedere che la misura non raggiunga alcun obiettivo, che l'utente concluda il suo percorso di affidamento uguale a quando lo ha iniziato (4).

Gli obiettivi che l'assistente sociale si pone sono, a mio avviso, raggruppabili su tre diversi livelli:

1. Obiettivo minimale. Consiste nel fare in modo che la persona riconosca e accetti la propria situazione, e soprattutto che accetti la relazione con il servizio sociale come una possibilità offertagli (2);
2. Obiettivo di media intensità. In questo caso l'obiettivo dell'assistente sociale è aiutare l'utente a farsi consapevole del disvalore dell'atto commesso, ponendo così le basi per un ripensamento critico del proprio operato (3). Anche in questo caso vi è una differenza sostanziale con le tipologie di utenza solite del servizio sociale, che hanno generalmente piena consapevolezza del reato commesso e delle sue conseguenze;
3. Obiettivo più elevato. Rappresenta appunto il riavvicinamento a valori morali, la riappropriazione di spazi critici di riflessione e, nel caso migliore, la riorganizzazione della propria vita secondo questi nuovi valori. In qualche caso, inoltre, le colleghe propongono anche un passaggio ulteriore, legato alla piena riabilitazione della persona, obiettivo che esula però dai tempi della misura e si proietta nel lungo periodo.

Trovo importante sottolineare l'insistenza delle colleghe intervistate su una lettura della misura dell'affidamento come opportunità. Questo aspetto nei testi giurisprudenziali analizzati⁹⁵ non era mai emerso, dal momento che la misura viene sostanzialmente letta, a seconda dell'inclinazione dei diversi autori, o nella sua dimensione di sostegno alla persona in difficoltà sociale o di più semplice deflazione carceraria. Ho trovato molto significative le affermazioni raccolte, e in particolare vorrei soffermarmi sulla lettura dell'assistente sociale come agente dell'opportunità e non del cambiamento (5). La prima conseguenza che ne traggo è la trasformazione dell'intervento da coercitivo a liberale, dal momento che è sulla base dell'obiettivo posto che si utilizzeranno strumenti conseguenti, mettendo così realmente in primo piano l'autodeterminazione del singolo e la sua libera possibilità di scelta (proprio come la calibratura dell'obiettivo sul singolo caso va nella direzione di una reale individualizzazione del percorso prima penale poi trattamentale).

Ma ancora una volta queste affermazioni possono avere riscontri più a monte, nella formazione professionale. Il mito dell'assistente sociale strumento e mezzo di cambiamento, è infatti un classico contro il quale generazioni di supervisori di tirocini combattono strenue battaglie. Ancora una volta mi chiedo se non sarebbe possibile evitarne l'impianto nella mentalità degli studenti in servizio sociale, così da non dovercelo poi estirpare.

⁹⁵ Quelli che sono serviti per la stesura del secondo capitolo di questo lavoro.

Ancora una volta non possiamo che sottolineare l'originalità del colletto bianco rispetto agli altri utenti del CSSA.

4.8 – Strumenti e strategie

1. “Un altro aspetto è che alcuni di questi non avevano mai letto la loro sentenza di condanna, invece tutta la loro storia giudiziaria era conservata presso lo studio dell'avvocato. Io ho fatto allora con loro un lavoro non indifferente proprio nel dare fisicamente lettura della sentenza. Loro hanno finalmente il contatto fisico con qualcosa che hanno rifiutato per anni e anni. Quando si crea spazio di riflessione poi loro si fidano, raccontano, è uno spazio di riflessione e non più di condanna”.

2. “Si fa tutto un percorso, pian piano, a tappe, perché ogni volta bisogna cercare di capire col suo aiuto quanto ha compreso e interiorizzato del percorso fatto insieme. Io lavoro molto sul fatto di restituire all'utente quello che è stato il mio lavoro, alcuni hanno paranoie, iniziano a fantasticare su quello che noi scriviamo o diciamo su di loro, coinvolgerli anche in tutto quello che è il raccontare la loro storia agli altri (che poi sono atti acquisibili tramite l'avvocato), però vedere che sono partecipi, io preparo la relazione e prima di spedirla ne faccio uno strumento importante per fare il punto sulla situazione, per vedere se condividono come ho letto ciò che dicono”.

3. “Tra l'altro io nei loro confronti ogni volta che mi sono trovata tra l'altro a fare interventi soprattutto nella parte finale della fase istruttoria, ho introdotto un elemento di valutazione costi/benefici: che cosa ho ricavato in termini di benefici da questa esperienza e che cosa ci ho rimesso. E' stata la prima volta che io ho sperimentato una modalità di questo tipo, proprio con il primo di cui le parlavo. Può apparire banale, ma nel momento in cui questa persona si è ritrovata a dover fare un bilancio con me sui costi e sui benefici è venuto fuori tutto il dramma di che cosa ci aveva rimesso e non certo in termini monetari. Ho preso l'abitudine, con questi soggetti, di farmi scrivere queste cose, che ho trovato essere uno strumento incredibile, perché di fatto li costringeva -ma non in termini ovviamente di coazione- a fermarsi a ragionare su: che cosa mi è successo, che cosa poteva succedermi, che cosa ci ho perso, che cosa posso avere adesso, che opportunità mi vengono aperte, come ho vissuto il reato... Era un bell'esercizio, perché nella discussione è apparentemente più semplice, si misurano meno le parole, c'è l'immediatezza. Scrivere invece lasciava lo spazio al loro sentire, senza interruzioni di sorta, perché in una discussione è ovvio si interagisce, può essere che in quel momento a me interessasse sapere altro e quindi interrompere il pensiero. Così ho sperimentato questa modalità di questo momento che era assolutamente personale: io ragiono su

quello che mi è successo, e ragiono in modo tale che tu possa comprendere. E' stata una cosa che ha funzionato".

Nonostante io abbia fatto notevoli pressioni per carpire alle colleghe qualche segreto sull'utilizzo di strumenti operativi, la mia indagine in questo senso ha dato pochi frutti. In parte secondo me questo dipende dal fatto che, nella relazione, conta molto il modo di porsi, e il successo -anche con i colletti bianchi- è sostanzialmente legato a quello che si può definire l'*atteggiamento professionale*, piuttosto che a singole strategie di intervento. Quello che emerge, in ogni caso, con evidenza è un ricorso quasi sistematico a elementi di lettura (1, 2) e scrittura (3), meno utilizzati con altri utenti, quasi che la parola scritta possa assumere -e i risultati positivi segnalati sembrano avvalorare questa ipotesi- una valenza più forte per persone che godono di un livello culturale superiore. Di primo acchito ho pensato ad un banale utilizzo dello *scripta manent*, più adatto a persone con una abitudine contrattuale più spiccata e quindi in qualche modo più adeguato al ruolo sociale da essi rivestito. Quando però mi sono accorta che questo elemento era ricorrente nelle esperienze di assistenti sociali diverse, ho pensato ad una valenza più profonda. E' come se l'assistente sociale, consapevole del substrato culturale e intellettuale della persona, volesse dare un segno di maggiore vicinanza, riconoscendole una maggiore capacità di rielaborazione e sperimentandola su questo terreno.

Al di là di questo resta la sensazione che le colleghe abbiano elaborato più delle strategie di coinvolgimento che di risultato, volte cioè ad effettuare l'aggancio fiduciario con la persona che ad ottenere qualche risultato specifico nella relazione.

Forse solo la proposta di favorire nell'utente, a conclusione della misura, l'opportunità di fare un bilancio per iscritto della propria esperienza va nella direzione di una conclusione meditata dell'esperienza che possa essere base sulla quale impostare il proprio futuro una volta chiusa definitivamente l'esperienza penale. Pur ribadendo, quindi, la generale necessità di aggiornare la formazione professionale, sia nel corso degli studi che tramite consulenze e formazione permanente nel periodo di attività, non sono emerse in questo ambito indicazioni più specifiche, ad esclusione della possibilità di una applicazione originale del metodo dell'*empowerment*, di cui si è già detto alla fine dello scorso capitolo.

Se escludiamo, quindi, un ricorso maggiormente puntuale a strumenti soliti (lettura della sentenza e delle relazioni alla Magistratura), in realtà emerge come non vi siano su questo fronte aspetti di differenza sostanziale tra i colletti bianchi e gli altri utenti del servizio sociale.

4.9 – Il colpetto bianco è utente legittimo del servizio sociale?

1. “Questa utenza deve poter usufruire di tutte le opportunità di misura alternativa previste dalla legge, laddove sia accertato che ne ha i requisiti”.
2. “Quindi direi un percorso particolare, infatti più di una volta è stato detto “Va bene, ma per queste persone cosa fate? Sono inserite, hanno i soldi, hanno il lavoro, non hanno particolari problemi familiari, a che cosa servite?” Questa per me è stata un’esperienza significativa, perché non è detto che noi dobbiamo occuparci per forza di bisogni che sono ai margini, ci sono altri tipi di bisogni che possono sfuggire; nel caso specifico questa persona è stata accompagnata ad appropriarsi di alcune cose di cui non aveva assolutamente consapevolezza”.
3. “Più in generale io non credo che ci siano misure più o meno difficili da gestire o misure più o meno adatte, ma ci sono misure agite da uomini. Guardi, io ho sempre detto una cosa. Ormai son vecchia del mestiere per potere anche fare affermazioni di un certo tipo. Mi sono vissuta tutta la stagione del terrorismo, quella dei processi ai terroristi, quella dei terroristi in misura alternativa, e anche quella non è stata mica una cosa da poco, forse in termini emotivi ben più pesante, e anche lì abbiamo dovuto trovare strategie, perché quali erano le strategie? Chi le conosceva? Eravamo tutti potenziali vittime, e tutti potenziali terroristi in quell’epoca storica. Io sono coetanea di tantissimi brigatisti, ricordo come sono andate le cose, come si sono generate. E come ti rapporti in termini professionali con queste persone? Anche lì è stata una bella scommessa. Io credo che lo strumento professionale deve essere snello, agile, non può assolutamente essere ancorato a delle prassi, e soprattutto a delle prassi consolidate. Per noi è stata una continua scoperta, per cui per questo poi io dico “Sì, capisco un interesse rispetto ad un’utenza piuttosto che ad un’altra, però poi la misura alternativa dell’affidamento, che è centrata su un rapporto fiduciario tra l’operatore e l’altro, io credo che possa essere agita sempre, laddove c’è una misura in atto io credo che comunque gli spazi ci siano sempre”.
4. “Tutte le misure hanno pro o contro, momenti di successo forte, momenti di gravissimo insuccesso, io credo che comunque sia una misura che va agita, e complessivamente nel rapporto coi colpetti bianchi il mio bilancio non è negativo. Quando anche alcuni miei colleghi dicono che la misura non è adeguata ai colpetti bianchi non sono d’accordo. Ci possono essere soggetti per i quali la misura è ininfluente, per cui potrebbe andar bene nello stesso modo un’altra misura, come una misura data direttamente in sentenza, ma questo bisognerebbe rivoluzionare il nostro codice, non lo so. Io con la mia esperienza dico: ci sono degli spazi che si possono vivere, che si possono non solo riempire ma aprire. Ovvio, se uno dice è in questi casi l’affidamento è la misura principe, non sono d’accordo. Però l’esperienza personale che

mi porto dentro, non so se sia anche un fatto caratteriale, non è stata così negativa. Certo, non si può pensare -che è anche un po' un classico degli assistenti sociali-, che bisogna cambiare le persone, che lo scopo principale è quello di redimere: io non posso far diventare una persona qualcos'altro; io posso offrire una opportunità di pensiero, e perché non me la devo giocare io questa carta? Poi voglio dire, una pena ce l'hanno da fare, dobbiamo dire in maniera bacchettona che se la devono fare in carcere? Possiamo dirlo, ma è una maniera bacchettona di affrontare il problema. Se queste persone hanno diritto come altre di accedere alle misure alternative perché non c'è un codice diverso per loro, bene, io mi agisco gli spazi che si creano all'interno della misura. Poi ci sono situazioni in cui dirò: La misura su questo è scivolata come l'acqua".

5. "Non affiderei i colletti bianchi, preferirei un altro tipo di misura, con minore valenza trattamentale, o perlomeno qualcosa che potrebbe incidere di più sulla loro visione della vita, del lavoro, sul modo di impostare le relazioni. Ad esempio per i politici li eliminerei dalle cariche, la non eleggibilità, lo stesso per gli imprenditori, non ammetterli a ruoli da amministratori, prescrivere per un certo numero di anni di ricoprire cariche varie".

6. "Probabilmente l'esperienza carceraria, magari per breve tempo, può servire a queste persone, poi dopo gli dai la possibilità di rifarsi fuori, anche facendoli accostare a questa sfera di disagio sociale tramite le esperienze di volontariato."

Siamo finalmente arrivati al fulcro della questione, alla domanda di partenza: questa misura è adatta ai colletti bianchi, ma soprattutto, sono i colletti bianchi un'utenza coerente con il significato trattamentale profondo dell'affidamento in prova?

La prima riflessione che nasce è legata al fatto che, prima di approfondire il tema, tutte le colleghe mi hanno detto: se la persona ha i requisiti di legge per accedere alla misura ha diritto ad accedervi, indipendentemente dal gruppo sociale al quale appartiene (1). Leggo in questo un forte senso di appartenenza all'istituzione, che non si limita ad accettare le indicazioni della legge, ma si manifesta in un'adesione davvero coerente al dettato normativo. I dubbi che emergono non riguardano perciò l'opportunità di far accedere alla misura un'intera categoria di persone, quanto piuttosto la necessità, ancora una volta in linea con il principio di individualizzazione della pena, che la valutazione sia fatta caso per caso, per cui non sono i colletti bianchi che accedono o meno ad una misura ma la singola persona che segue un percorso di un certo tipo piuttosto che un altro. E, in ogni caso, alla fine vi è la consapevolezza che questo significato profondo dell'affidamento in prova come opportunità potrà essere condiviso o meno con il singolo utente in base ad una sua libera scelta (2).

Oltre a questo aspetto di legame forte con l'istituzione nella quale si opera, ogni collega ha poi una sua opinione personale, pienamente legittima peraltro, sul fatto che questa misura sia realmente efficace con questi utenti o no, opinione legata alle esperienze vissute. In particolare alla domanda se sia più facile ottenere nella misura dei risultati se si lavora con colletti bianchi che provengono dall'esperienza politica o piuttosto con colletti bianchi che fanno parte di quella che avevamo definita criminalità economica, come imprenditori o liberi professionisti, le risposte sono state diverse. Secondo alcune assistenti sociali, in particolare, l'uomo politico, nel momento in cui il suo delinquere è legato all'intreccio con un sistema più ampio, all'interno del quale si trasforma in normalità e si assumono valori opposti rispetto a quelli socialmente riconosciuti, fa più fatica a riconoscersi nell'idea della giustizia, ed è per questo irrecuperabile. Altre, al contrario, sostengono che l'imprenditore o il finanziere che scelgono di delinquere lo fanno esclusivamente per il proprio arricchimento personale, i loro unici valori di riferimento sono il danaro ed il potere per cui è molto difficile che aderiscano a valori sociali diversi, per cui sono loro i veri irrecuperabili. Penso che le esperienze registrate siano in questo ambito troppo poche per trarne riferimenti statisticamente rilevanti, anche se trovo che sarebbe interessante approfondire la questione.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, inoltre, ritorna nelle parole delle colleghe la valenza profonda dell'aspetto relazionale della misura, che la vede capace di offrire spazi personalizzati a ognuna delle persone alle quali viene applicata (3), con una razionale disponibilità a vedere quello che succede, senza aspettarsi né troppo né troppo poco (4).

Ci sono poi, nelle affermazioni delle colleghe, dei suggerimenti per rendere la misura più efficace. In particolare ci sono precisi riferimenti al ricorso sistematico a misure interdittive (5), che servono ad allontanare la persona dal proprio stile di vita passato e dalle situazioni che hanno favorito di fatto la commissione dei reati, ad una più significativa attenzione al risarcimento economico, perché chi si è appropriato di beni altrui possa rendere al massimo quello che ha contribuito a togliere, e alle prescrizioni di solidarietà, che come abbiamo già visto più che una forma di risarcimento simbolico alla società sono una modalità concreta di porre queste persone di fronte ai mali del mondo, così che possano sulla base di questo avere l'opportunità di modificare la propria visione delle cose e rielaborare un più corretto sistema di valori⁹⁶ (6).

⁹⁶ Naturalmente io ho messo questi aspetti tutti insieme, mentre le colleghe li individuavano come prioritari a seconda delle diverse prassi di applicazione da parte delle Magistrature di Sorveglianza.

Alla fine di ogni paragrafo di questo capitolo ho sottolineato se, rispetto all'argomento trattato, il colletto bianco fosse utente come gli altri. Da questa sorta di griglia⁹⁷ è emerso come vi siano in effetti aspetti significativi che ne fanno un utente insolito per il servizio sociale, che spesso causa dei disagi all'assistente sociale che si trova ad averlo in carico (vi è tra l'altro la necessità di studiare a fondo il reato, perché spesso ha implicazioni complicate di difficile lettura, ad esempio) mentre sotto altri punti di vista sia sostanzialmente un utente come gli altri.

Al di là dei pregiudizi e delle esperienze singole mi sento perciò di condividere l'opinione delle colleghe: sì, nella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale c'è spazio anche per i colletti bianchi.

⁹⁷ Vedi allegato n.1.

CONCLUSIONI

Ho tanto parlato di pregiudizi in questo lavoro che mi par giusto, alla fine, svelare i miei. Ho sempre avuto un interesse speciale per i colletti bianchi e la loro devianza, fin dai tempi ormai lontani dei corsi universitari. Non so se la mia fosse invidia o curiosità per un mondo comunque lontano dal mio. In particolare mi hanno sempre colpito molto le vicende legate all'ambiente politico. Pur non corrispondendo al prototipo della romantica idealista non riesco a concepire l'impegno pubblico come altro dal mettersi a disposizione della comunità, sulla base di un progetto concreto, per realizzare dei cambiamenti in meglio: ho perciò sempre trovato particolarmente odiose le pratiche clientelari e tangentiste.

Quando ho pensato a questo tema per la tesi partivo da un pregiudizio fortissimo, e pensavo che mi sarei risposta che no, i colletti bianchi non meritano l'accesso a questa misura. Queste persone hanno già avuto nella loro vita più opportunità, più risorse, più spazi, maggiore facilità nell'accedere ai loro obiettivi rispetto alle persone normali, ma non contente di questo hanno deliberatamente scelto di commettere dei reati per avere ancora di più, tanto che dar loro la possibilità di evitare il carcere grazie al rapporto con un servizio sociale costretto ad investire risorse umane preziose su di loro mi sembrava, onestamente, un oltraggio alla miseria.

Nell'affrontare il primo capitolo, nel quale ho indagato a lungo su chi sono e cosa fanno i colletti bianchi, e nel quale ho anche focalizzato meglio quelli che sono gli ambiti di reato più classici per queste persone, oltre a persistere in me l'idea che non meritassero la misura alternativa, immaginavo -complice forse la contemporanea lettura di un romanzo di ambientazione dantesca⁹⁸- la possibilità di comminare fantasiose pene del contrappasso: prescrivere una quotidiana attesa al centro prenotazioni della ASL, ad esempio, piuttosto che costringerli a presentare settimanalmente la documentazione per richiedere un mutuo in banca e vederlo sistematicamente rifiutare, in una sorta di sciopero bianco della legalità. Qualsiasi cosa, insomma, potesse riportare queste persone a vivere i normali problemi della quotidianità impedendo loro di prendere le scorciatoie che il potere e i soldi generalmente aprono agli umani.

Nel secondo capitolo ho approfondito il tema specifico della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale come istituto giuridico e della sua evoluzione storica nel corso del

⁹⁸ Pearl M. (2003), *Il circolo Dante*, Rizzoli, Milano.

tempo. Nel trattare questo tema ho riflettuto a lungo sul fatto che la misura non ha il fine, apparentemente inequivocabile, di tenere le persone fuori dal carcere, ma obiettivi più significativi di sostegno all'utente nel ripensare la propria condotta di vita. Questo aspetto, insieme al lavoro di analisi della letteratura di servizio sociale proposta nel capitolo successivo, ha fatto scattare in me una molla nuova, probabilmente legata ad un'immagine salvifica dell'assistente sociale. Mi sono perciò detta: indipendentemente dalla loro situazione di partenza, anche i colletti bianchi sono persone che hanno commesso degli errori, in particolare hanno basato la propria esistenza su dei valori sbagliati, il che li ha portati a delinquere in modo quasi sistematico. Hanno perciò bisogno di tutto l'aiuto che il servizio sociale può dare loro per riuscire a riconoscere questo errore e, faticosamente, avere l'opportunità di ricostruire una nuova pagina della propria vita su basi più solide ed etiche.

E' stata quindi una fortuna che io avessi deciso fin dall'inizio di proporre delle interviste su questi temi ad alcune assistenti sociali, perché il mio pensiero di arrivo, a questo punto, non era poi tanto migliore di quello di partenza.

L'incontro con le assistenti sociali che ho intervistato mi ha innanzitutto rimotivato alla professione. Ho incontrato colleghe che, pur oberate di lavoro, non rinunciano alla riflessione sul proprio operato, a confrontarsi con situazioni anche complicate, ad accettare le sfide della professione. Nessuna stanchezza intellettuale, quindi, nel loro modo di porsi, e questo per me è stato un segnale importante.

Ma soprattutto questi incontri mi hanno permesso di confrontarmi con l'aspetto più profondo della misura dell'affidamento in prova⁹⁹ e di comprendere come, abbandonate le velleità punitive ma anche quelle salvifiche, entrambe drammaticamente errate, sia proprio nell'aspetto fiduciario e relazionale che si aprono per l'utente, chiunque egli sia, delle opportunità, ma anche per l'operatore che, in questo confronto, ha l'occasione di rimettere in discussione positivamente la propria professionalità.

Senza pregiudizi e preconcetti, quindi, l'assistente sociale accompagna l'utente in questo percorso; nel caso della persona più bisognosa si tratta spesso di un cammino di riappropriazione della propria dignità e dei propri diritti e doveri di cittadinanza, nel caso del colletto bianco, invece, si tratta per lo più di un percorso di riappropriazione di spazi di

⁹⁹ Non avendo svolto il tirocinio di servizio sociale in un CSSA, infatti, la mia esperienza della misura era stata fino ad allora esclusivamente teorica.

normalità. A pieno titolo, perciò, queste persone possono usufruire, ne più né meno di qualunque altra, di un'attività del servizio sociale.

Quello che rimane, a mio avviso, il vero punto critico è che proprio il servizio sociale non è pronto ad affrontare questa realtà. Mi spiego meglio: ogni singola assistente sociale è costretta in qualche modo ad attrezzarsi, nel suo percorso lavorativo, per far fronte nel modo migliore a situazioni di questo tipo, situazioni che peraltro sono in crescita esponenziale (sono le colleghe a dirmi che, sia pur in una valutazione fatta a spanne, più della metà degli utenti dei CSSA non corrisponde più all'utente in situazioni di forte deprivazione, che pur se non sono tutti colletti bianchi buona parte di questi utenti arrivano ai centri in una situazione personale di sostanziale equilibrio), mentre la riflessione più generale su questa esperienza è molto in ritardo¹⁰⁰. E a mio avviso questa situazione ha a che fare con una formazione professionale che da questo punto di vista è lacunosa¹⁰¹ perché troppo spesso mette lo studente in condizione di pensare l'utente di servizio sociale solo come uno *sfigato*¹⁰².

¹⁰⁰ Ritardo che ha globalmente caratterizzato la riflessione del servizio sociale su se stesso, e che investe altre professioni, cosiddette deboli, allo stesso modo.

¹⁰¹ Lascio uno spiraglio di luce nel dire che forse negli ultimi anni, nei quali non ho avuto occasione di beneficiare di alcun insegnamento di servizio sociale, le cose siano un po' migliorate.

¹⁰² Ho provato in tutti i modi a trovare un termine ugualmente efficace ma un po' più bon ton, inutilmente.

Allegato 1: SINTESI DELLE INTERVISTE

	Intervista 1	Intervista 2	Intervista 3	Intervista 4
Valutazione di questi reati	Molto gravi	Molto gravi	Molto gravi	Molto gravi
Assegnazione dei casi	A seconda dell'esperienza del singolo operatore	Su base territoriale	Su base territoriale	Su base territoriale
Pregiudizi da parte dell'operatore	Rischio di porsi come castigatore	Nessun pregiudizio, ma qualche disagio	Nessun pregiudizio particolare	Pregiudizio di irrecuperabilità
L'atteggiamento dei colletti bianchi	Dal rapporto esclusivamente contrattuale al timore. Capacità di riconoscimento finale del CSSA	Pregiudizi in caso di contatti lavorativi trascorsi con assistenti sociali. Capacità di riconoscimento finale del CSSA	Tentativi di svalutazione. Capacità di riconoscimento finale del CSSA	Distanza e superiorità: la relazione con il servizio è una seccatura.
L'atteggiamento della Magistratura di Sorveglianza	Particolarmente severa con questi utenti	Molto afflittiva con questi utenti	Molto afflittiva con questi utenti	Poco affittiva, senza atteggiamenti particolari con questi utenti
Il risarcimento economico	Fondamentale il rispetto di quello comminato in sentenza	Se c'è in sentenza basta quello. Negli altri casi cessione di 1/5 dello stipendio ad enti benefici	E' presente il risarcimento in favori di enti benefici anche se c'è stato risarcimento alla vittima in sentenza	Solo se c'è in sentenza, mai come prescrizione
Prescrizioni di solidarietà	A discrezione del Tribunale	Richiesta l'attività di volontariato in situazioni di massimo disagio	Molto importante	Quasi mai prescritte
I bisogni del colpetto bianco	Problematiche familiari, e sofferenze legate alla detenzione	Esigenza di ritrovarsi come persone soprattutto dopo l'esperienza della detenzione	Problematiche familiari, e sofferenze legate alla detenzione	Nessun bisogno particolare
Strumenti e strategie	Rilettura delle relazioni, bilancio scritto di costi e benefici dell'esperienza penale	Nessuno in particolare	Rilettura delle sentenze e delle relazioni	Nessuno in particolare
E' utente legittimo?	Sicuramente	Sicuramente. Meglio se questa occasione viene dopo un breve periodo detentivo	Sicuramente. E' bene che le prescrizioni monetarie siano ben calibrate	Sarebbe meglio incrementare le misure interdittive.
Sono più permeabili al trattamento i politici o gli imprenditori?	Dipende dalle persone	I politici	Dipende dalle persone	Gli imprenditori

BIBLIOGRAFIA

AAVV (1987), *Il carcere trasparente*, Edizioni delle Autonomie, Roma

Accademia Nazionale dei Lincei e Consiglio Nazionale delle Ricerche (1999), *Le risposte penali all'illegalità. Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca. Roma, 2 aprile 1998*, in "Atti dei Convegni Lincei", n.150

Accettulli A., Onofrio L. e Taccani P. (2004), *La comunicazione scritta tra Servizi Sociali e Autorità Giudiziaria*, Carocci, Roma

Ambroset S. (1994), *Tra controllo e aiuto, servizio sociale e giustizia penale*, Dicembre, Padova

Baima Bollone L. (1996), *White collar crimes: Sutherland è ancora attuale?*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia" n. 1: 195 – 204

Baldassari E. (1999), *Il servizio sociale nel sistema giustizia*, in "Rassegna di servizio sociale", n.1: 57 – 80

Bana A. (2000), *Ordinamento penitenziario e sviluppi delle misure alternative alla detenzione: il problema dell'affidamento in prova per i reati dei "colletti bianchi"*, in "Il foro ambrosiano", n.3: 403 – 409

Barbagli M., Colombo A. e Savona S. (2003), *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna

Bell D. (1964), *Violenza e politica*, Edizioni di comunità, Roma

Breda R. (1985), *L'assistente sociale per adulti nel sistema penitenziario*, in Fortuna F.S. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma: i protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, Francoangeli, Milano

Breda R, Coppola C. e Sabattini A. (1999), *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino

Canepa G. e Gatti U. (1976), *L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione: problemi criminologici*, in "Quaderni di criminologia clinica", anno XIX: 197 – 214

Cellentani O. e Piromalli S. (a cura di) (1996), *Tra carcere e territorio. Il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, Francoangeli, Milano

Ceretti A. (1987), *Studi sulla personalità del delinquente dal colletto bianco*, in "Rassegna di criminologia", n.2: 290-374

Ceretti A. e Merzagora I. (a cura di) (1986), *E.H. Sutherland. La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Unicopli, Milano

Certomà G. (1995), *Il servizio sociale penitenziario tra induzione e progettualità*, Sensibili alle foglie, Roma

Chiesi A.M. (1993), *Corruzione e ceto imprenditoriale. Un approccio sociologico*, in "Aggiornamenti sociali" n.11: 725-735

Comitato Italiano del Servizio Sociale e Ministero di Grazia e Giustizia (1995), *Tavola rotonda. Il servizio sociale nel sistema giustizia. Dibattito sulle conclusioni del seminario nazionale del dicembre 1991. Roma, 27 ottobre 1994*, in "Sviluppo e servizi sociali" n.1-2

Comucci P. (2001), *In tema di affidamento in prova, colletti bianchi e obbligo di risarcimento del danno*, in "Il foro ambrosiano", n.2: 278-284

Conte A. G. (1999), *La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale*, Tesi di Laurea, Università di Firenze, dattiloscritto

Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia (1998), *La sfida delle alternative al carcere. Sicurezza e professionalità. Il territorio come luogo di pena*, materiali del III° Convegno Nazionale C.A.S.G., dattiloscritto

Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza 5 febbraio 1998 n. 688/98, in "Critica del diritto" (1998), n. 2/3: 211 - 213

Del Nevo A. (1996), *Gli operatori sociali dell'esecuzione penale a distanza di vent'anni dalla entrata in vigore della Legge Gozzini*, in "Rassegna di servizio sociale", n.3: 53 - 70

Del Nevo A.(1998), *Misure alternative alla detenzione e "colletti bianchi"*, in "Questione Giustizia" n. 2: 469 - 476

Di Gennaro G., Breda R. e La Greca G. (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano

Dolcini E. (1993), *Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale": 857 - 876

Dolcini E. e Paliero E. (1989), *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè, Milano

Ente Italiano di Servizio Sociale (2001), *Primo rapporto sulla situazione del servizio sociale in Italia*, Roma

Eusebi V. (1993), *Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale*, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale" n. 505: 493 - 513

Federici M.C. e Bisi S. (a cura di), (1983), *Economia sotto inchiesta: magistrati e reati economici*, Francoangeli, Milano

Ferrario F. e Muschitiello A. (a cura di), (2004), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*, Francoangeli, Milano

Folgheraiter F.(1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*, Francoangeli, Milano

- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino
- Giuffrida M.P. (1987), *Il servizio sociale nelle misure alternative*, in “Esperienze sociali”, anno XXVIII n. 2; 43 – 49
- Giuffrida M. P.(1999), *I centri di servizio sociale dell'Amministrazione Penitenziaria. Operatori e competenze nel contesto dell'esecuzione della pena*, Laurus Rebuffo, Roma
- Grevi V. (a cura di), (1988), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma: L. 10 ottobre 1987, n.663*, Cedam, Padova
- Guidoni Vidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti. Una proposta teorica sul crimine dei colletti bianchi*, Trauben, Torino
- Kadushin A. (1980), *Il colloquio nel servizio sociale*, Astrolabio, Roma
- La Greca G. (1998), “*Colletti bianchi*” e benefici penitenziari, in “Il foro italiano”: 34 – 38
- Lasco F. (1998), *Criminalità economica*, in “Impresa&Stato” n. 44-45
- Lemert E.M. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano
- Matza D. (1976), *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna
- Merton R.K. (1966), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna
- Moffa B. e Salvetti T. (1998), *Comunicare nel lavoro sociale: la relazione scritta*, in “La rivista di servizio sociale” n. 1: 41 - 55
- Muschitiello A. e Neve E. (a cura di), (2003), *Dei diritti e delle pene. Servizio sociale e giustizia*, Francoangeli, Milano
- Nasca S. (1994), *Le alternative alla detenzione tra crisi del Welfare State e dell'ideologia del trattamento: Problematiche attuali e sviluppi possibili. Il ruolo del servizio sociale penitenziario*, in “Marginalità e società” n.26: 89-115
- Nicotra M. (2001), *Empowerment: il potere di...*, (da www.donneinviaggio.it)
- Pedrinazzi A., (2002), *Codice deontologico ed esecuzione penale*, in Amidei T. e Tamburini A. (a cura di), *La leva di Archimede. Il codice deontologico deòò'assistente sociale tra responsabilità e appartenenza sociale*, Francoangeli, Milano
- Pedrinazzi A. (2002), *Pene detentive o misure alternative?*, in “Aggiornamenti sociali” n.5
- Pietralunga S. (1990), *L'affidamento in prova al servizio sociale*, Cedam, Padova
- Pinardi D. (a cura di), (2004), *Piercamillo Davigo. La giubba del re. Intervista sulla corruzione*, Laterza, Roma-Bari
- Presutti A. (a cura di), (1999), *Esecuzione penale e alternative penitenziarie (L. 27 maggio 1998 n.165)*, Cedam, Padova

- Ranci Ortigosa E. (2000), *Assistenza, prevenzione, promozione*, in “Prospettive sociali e sanitarie”, n.20-22
- Ruggiero V. (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, BollatiBoringhieri, Torino
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, BollatiBoringhieri, Torino
- Scamuzzi S. (a cura di), (1996), *Italia illegale*, Rosenberg&Sellier, Torino
- Sicilia E. (2001), *Economia, impresa e criminalità dei colletti bianchi*, Cacucci, Bari
- Sottani S. (1993), *Affidamento in prova per i colletti bianchi*, in “Giurisprudenza italiana” n. 2: 727 - 728
- Tiberio A. e Viani G. (1997), *Manuale del sociale. Aree di intervento e quadro normativo*, Francoangeli, Milano
- Tirelli M. (2000), *Colletti bianchi e affidamento in prova: verso una nuova concezione?*, in “Questione Giustizia” n. 1: 186 - 190
- Tiziana D. (2002), *La criminalità dei colletti bianchi: aspetti sociologico giuridici di un fenomeno*, Pontificia Università Lateranense, Roma
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 20 febbraio 1997 (Giancarlo Gorrini), in “Il foro italiano” (1998): 47-50
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 3 aprile 1997 (Paolo Pillitteri), in “Il foro italiano” (1998): 45-47
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 29 maggio 1997 (Bruno Tassan Din), in “Il foro italiano” (1998): 42 – 45
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 23 luglio 1997 (Sergio Cusani), in “Il foro italiano” (1998): 35 – 40
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 11 febbraio 1998 (Salvatore Ligresti), in “Questione Giustizia” (1998), n.2: 476 – 478
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 4 marzo 1998 (Attilio Schemmari), in “Questione Giustizia” (1998), n.2: 478 - 481
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 23 luglio 1998 (Sergio Cusani), in “Critica del diritto” (1998), n.2/3: 209 - 211
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 6 ottobre 1999 (Arnaldo Forlani), in “Questione Giustizia” (2000), n.1: 190 - 193
- Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 10 febbraio 2000 (Diego Curtò), in “Questione Giustizia” (2000), n. 4: 797 - 800

Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinanza 23 agosto 1979 (Ovidio Lefebvre D'Ovidio), in "Cassazione penale" (1979): 1632 – 1637

Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinanza 23 agosto 1979 (Antonio Lefebvre D'Ovidio), in "Cassazione penale" (1979): 1637 – 1641

Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinanza 23 agosto 1979 (Mario Tanassi), in "Cassazione penale" (1979): 1626 – 1632

Wright Mills C. (1967), *Colletti bianchi. La classe media americana*, Einaudi, Torino

Zagrebesky V. (1979), *Osservazioni sull'affidamento in prova al servizio sociale di Mario Tanassi e di Ovidio Lefebvre d'Ovidio*, in "Cassazione penale": 1626 – 1632

Zappa G. e Nastasio A. (1989), *L'affidamento in prova al servizio sociale. Difficoltà gestionali e d aspetti operativi*, in "Marginalità e società, n.9: 80 – 103

Zini M.T. e Miodini S. (1997), *Il colloquio di aiuto: teoria e pratica nel servizio sociale*, Nis, Roma